



Spettabile
 BANCA WIDIBA S.P.A.
 Via Ippolito Rosellini, 16
 20124 Milano

Apertura dei rapporti con Banca Widiba

CONTO CORRENTE E SERVIZI DI PAGAMENTO ASSOCIATI, CARTA BANCOMAT, DEPOSITO TITOLI IN AMMINISTRAZIONE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI

Attraverso il presente modulo di richiesta (il "**Modulo di Richiesta**" o il "**Modulo**") il cliente (il "**Cliente**", così definito anche nel caso di più cointestatori), i cui dati sono riportati nel riquadro anagrafico sub lett. B) che segue, chiede a Banca Widiba S.p.A. ("**Widiba**" o la "**Banca**") l'apertura di un Conto corrente bancario, l'emissione di una carta di debito "Bancomat" per ciascun intestatario del rapporto, l'attivazione dei servizi di pagamento associati, l'apertura di un deposito titoli in amministrazione e del servizio di prestito titoli, nonché dei servizi di investimento e dei servizi accessori (congiuntamente, i "**Servizi Widiba**"), così come meglio descritti ed indicati nel prosieguo del presente contratto quadro (il "**Contratto**").

Le condizioni contrattuali dei Servizi Widiba riportate nel presente Modulo (comprensivo del Documento di Sintesi) e nei relativi allegati che congiuntamente compongono il Contratto (*in primis*, l'allegato contenente le Condizioni Generali), sono costantemente disponibili nella loro versione aggiornata sul sito web di Widiba www.widiba.it (il "**Sito**") nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza", in modo da garantirne in ogni momento la pubblica accessibilità e conoscibilità.

Le condizioni del Contratto vanno sempre lette e considerate in stretta correlazione con i seguenti documenti (la "**Documentazione di Trasparenza**"), anch'essa costantemente aggiornata e sempre disponibile sul Sito, su Supporto Durevole non cartaceo adeguato al recupero della copia integrale e conforme degli stessi per tutta la durata del rapporto che il Cliente è interessato a concludere:

Principali diritti del cliente, Guida pratica al Conto corrente, Guida pratica e modulo per ricorrere all'Arbitro Bancario e Finanziario, Foglio Informativo ed Informativa sui contratti e servizi a distanza Widiba, Nota Informativa sui Servizi di Investimento e accessori.

A seguito della sottoscrizione del Contratto e dell'accettazione dello stesso da parte della Banca, il Cliente potrà fare richiesta degli altri prodotti/servizi offerti dalla Banca non regolati dal Contratto a cui è interessato (ad esempio, carte di credito), firmando la relativa modulistica.

A - INFORMAZIONI ACQUISITE DAL CLIENTE PRIMA DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In linea generale, i Servizi Widiba sono fruibili attraverso tecniche di comunicazione a distanza disciplinate dal presente Contratto (il "**Servizio Widiba**"). Per alcune specifiche operazioni, la Banca consente ai Clienti di avvalersi anche della rete di promotori finanziari che agiscono su incarico di Widiba (il "**Personal Advisor**"), nonché di effettuare operazioni mediante altri intermediari convenzionati con la Banca.

Avvertenza importante

Il Cliente prende atto che **è fatto divieto ai Personal Advisor di riscuotere denaro contante, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore, così come qualsiasi bene o valore che, per la sicurezza del Cliente, deve comunque essere trasferito direttamente a Widiba per il solo tramite di intermediari autorizzati (esempio: altre banche, SIM, SGR, società finanziarie, ecc.)**. Widiba avvisa il Cliente che, per la sua stessa sicurezza, dovrà assolutamente rispettare il divieto imposto ai Personal Advisor e che, di conseguenza, Widiba non riconoscerà alcun apporto patrimoniale, a qualsivoglia titolo, che il Cliente abbia mai affidato direttamente ai Personal Advisor in violazione del predetto divieto. **Il Cliente prende altresì atto che i Personal Advisor non hanno il potere di rilasciare quietanze per Conto di Widiba.**

TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E FIRMA DIGITALE

In virtù del Servizio Widiba, la Banca e i Clienti comunicano tra loro a distanza attraverso il Sito, la posta elettronica, la posta elettronica certificata (la "**PEC**"), il telefono e/o altre tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio, le applicazioni *software* su *smartphone* e *tablet*). Inoltre, nell'ambito dei rapporti attivati, la Banca ed i Clienti si avvalgono della firma digitale (la "**FD**") e, più in generale, della firma elettronica.

L'intero contesto in cui si svolge il rapporto tra la Banca ed il Cliente, dalla fase delle informazioni precontrattuali a quella della conclusione e dell'esecuzione del Contratto, "risulta, dunque," caratterizzato dall'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza. In considerazione di ciò, la Banca, in mancanza di opposizione manifestata per iscritto dal Cliente, assumerà che la volontà di quest'ultimo sia quella:

- (i) di ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti tempo per tempo instaurati dal Cliente e l'esecuzione degli stessi su Supporto Durevole non cartaceo (ad esempio *file pdf*);
- (ii) di essere contattato dalla Banca attraverso qualsiasi tecnica di comunicazione a distanza, comprese quelle che consentono una comunicazione individuale tra le parti;



(iii) di ritenere comunque validi e a sé opponibili le scelte e/o le istruzioni comunicate alla Banca mediante la selezione dei tasti o dei *flag* virtuali (c.d. "point and click").

Fermo ciò il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, ha DIRITTO:

- (i) di opporsi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza;
- (ii) di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza, scegliendo tra quelle alternative tempo per tempo rese disponibili dalla Banca;
- (iii) di ricevere il Contratto e la Documentazione di Trasparenza esclusivamente su Supporto Durevole cartaceo (che comporta l'applicazione dei relativi costi indicati nel Documento di Sintesi. Infatti, l'invio delle comunicazioni in forma cartacea prevede l'applicazione al Cliente delle spese per la produzione e l'invio delle comunicazioni stesse su Supporto Durevole cartaceo, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge nei quali non può essere addebitato alcun costo alla clientela).

Il Cliente può esercitare i propri diritti inviando un'apposita richiesta alla Banca. A fronte di tale richiesta la Banca si riserva di recedere dal rapporto con il Cliente.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Cliente viene informato che, prima della sottoscrizione del presente Modulo:

- (i) è suo diritto acquisire copia completa della Documentazione di Trasparenza e del Contratto contenenti le informazioni ed i termini contrattuali dei Servizi Widiba per una ponderata valutazione del loro contenuto;
- (ii) tale diritto non può essere sottoposto a termini e condizioni;
- (iii) la consegna della copia della Documentazione e del Contratto è gratuita e non impegna le parti alla stipula del Contratto.

Il Cliente dichiara di essersi avvalso del suddetto diritto e riconosce di aver stampato e/o salvato su Supporto Durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme dei predetti documenti per tutta la durata del rapporto che è interessato a concludere.

RECESSO (IUS POENITENDI)

Si informa il Cliente che, entro 14 giorni lavorativi dalla conclusione a distanza del Contratto, ha facoltà di esercitare **DIRITTO DI RECESSO** dallo stesso - senza alcuna penalità e senza la necessità di indicare la motivazione - inviando nel termine sopra previsto una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Widiba S.p.A., Viale Pietro Toselli, 78 - 53100 Siena.

In caso di esercizio del diritto di recesso, le eventuali operazioni e i pagamenti disposti dal Cliente sino alla ricezione della comunicazione con la quale si esercita il recesso si intenderanno validi ed efficaci nei suoi confronti. Analogamente si intenderanno validi ed efficaci i pagamenti dallo stesso ricevuti. In merito al diritto di recesso ed alle altre informazioni circa le tecniche di comunicazione a distanza si veda l'Informativa sui contratti e servizi a distanza redatta ai sensi del Codice del Consumo disponibile sul Sito della Banca.

Si precisa inoltre che, ove il Contratto sia concluso fuori sede ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto da parte dell'investitore. Entro detto termine il Cliente può comunicare alla Banca il proprio **RECESSO** dal Contratto, senza spese né penali.

B - DATI E RECAPITI DEL CLIENTE

1° INTESATARIO

Nome	Cognome
Codice fiscale	Sesso
Email	Numero cellulare
Email PEC	
Data di nascita	Stato di nascita
Comune di nascita	Provincia di nascita
Cittadinanza	
<hr/>	
Indirizzo di residenza	
Stato	Comune
Provincia	Via/Piazza
Presso	CAP
<hr/>	
Indirizzo di corrispondenza	
Stato	Comune
Provincia	Via/Piazza
Presso	CAP
<hr/>	



Tipo di documento	Numero
Ente di rilascio	Data di rilascio
Data di scadenza	Luogo di rilascio

2° INTESTATARIO

Nome	Cognome
Codice fiscale	Sesso
Email	Numero cellulare
Email PEC	
Data di nascita	Stato di nascita
Comune di nascita	Provincia di nascita
Cittadinanza	

Indirizzo di residenza	
Stato	Comune
Provincia	Via/Piazza
Presso	CAP

Indirizzo di corrispondenza	
Stato	Comune
Provincia	Via/Piazza
Presso	CAP

Tipo di documento	Numero
Ente di rilascio	Data di rilascio
Data di scadenza	Luogo di rilascio

3° INTESTATARIO

Nome	Cognome
Codice fiscale	Sesso
Email	Numero cellulare
Email PEC	
Data di nascita	Stato di nascita
Comune di nascita	Provincia di nascita
Cittadinanza	

Indirizzo di residenza	
Stato	Comune
Provincia	Via/Piazza
Presso	CAP



 Indirizzo di corrispondenza

Stato	Comune
Provincia	Via/Piazza
Presso	CAP

Tipo di documento	Numero
Ente di rilascio	Data di rilascio
Data di scadenza	Luogo di rilascio

4° INTESTATARIO

Nome	Cognome
Codice fiscale	Sesso
Email	Numero cellulare
Email PEC	
Data di nascita	Stato di nascita
Comune di nascita	Provincia di nascita
Cittadinanza	

Indirizzo di residenza

Stato	Comune
Provincia	Via/Piazza
Presso	CAP

Indirizzo di corrispondenza

Stato	Comune
Provincia	Via/Piazza
Presso	CAP

Tipo di documento	Numero
Ente di rilascio	Data di rilascio
Data di scadenza	Luogo di rilascio

5° INTESTATARIO

Nome	Cognome
Codice fiscale	Sesso
Email	Numero cellulare
Email PEC	
Data di nascita	Stato di nascita
Comune di nascita	Provincia di nascita
Cittadinanza	



Indirizzo di residenza	
Stato	Comune
Provincia	Via/Piazza
Presso	CAP
Indirizzo di corrispondenza	
Stato	Comune
Provincia	Via/Piazza
Presso	CAP
Tipo di documento	Numero
Ente di rilascio	Data di rilascio
Data di scadenza	Luogo di rilascio

6° INTESTATARIO

Nome	Cognome
Codice fiscale	Sesso
Email	Numero cellulare
Email PEC	
Data di nascita	Stato di nascita
Comune di nascita	Provincia di nascita
Cittadinanza	
Indirizzo di residenza	
Stato	Comune
Provincia	Via/Piazza
Presso	CAP
Indirizzo di corrispondenza	
Stato	Comune
Provincia	Via/Piazza
Presso	CAP
Tipo di documento	Numero
Ente di rilascio	Data di rilascio
Data di scadenza	Luogo di rilascio

Lingue - L'invio al Cliente di lettere o di estratti Conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca al Cliente saranno in lingua italiana, come peraltro è compiuta la redazione del Contratto. La Banca potrà inviare anche comunicazioni in lingua diversa da quella italiana al fine di agevolare i rapporti con la Clientela, fermo restando che la lingua ufficiale e di riferimento è e sarà sempre e solo quella italiana, da utilizzarsi per l'interpretazione del Contratto e in qualsiasi caso di controversia in sede giudiziale ed extragiudiziale.

Corrispondenza e spese - Tutta la corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Cliente in relazione ai rapporti con la Banca verranno trasmesse dalla Banca su Supporto Durevole non cartaceo ad uno o più degli indirizzi di posta elettronica e/o PEC del Cliente indicati alla Banca e/o messe a disposizione tramite il Sito o altre tecniche di comunicazione a distanza ammesse tra le Parti attraverso il Servizio Widiba (es. SMS su telefono cellulare). Il Cliente dà atto di essere consapevole dei rischi derivanti dall'utilizzo di un sistema di comunicazione a distanza e si impegna a provvedere alla tempestiva consultazione di tutte le comunicazioni inviate dalla Banca (che non è tenuta a dare preavviso al Cliente), e al salvataggio/stampa delle stesse comunicazioni su Supporto Durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme della Documentazione, per tutta la durata del



rapporto. Il Cliente dà atto di essere informato del fatto che, grazie al tempestivo salvataggio/ stampa su Supporto Durevole delle comunicazioni inviate da parte della Banca attraverso la PEC e/o Sito e/o il Servizio Widiba e alla cancellazione dei relativi messaggi può evitare il rischio che possa esaurirsi lo spazio a sua disposizione per l'archiviazione delle comunicazioni. Infatti, nel caso in cui lo spazio messo a disposizione del Cliente sia esaurito non è possibile ricevere nuove comunicazioni.

Le comunicazioni trasmesse su Supporto Durevole cartaceo vengono inviate all'indirizzo di residenza del Cliente o altro indirizzo appositamente scelto dal Cliente per ricevere le comunicazioni su Supporto Durevole cartaceo.

Le informazioni e le comunicazioni inviate su Supporto Durevole non cartaceo sono esenti da spese, mentre quelle inviate su Supporto Durevole cartaceo prevedono l'addebito delle relative spese. Resta fermo che, ove previsto dalla legge, le informazioni precontrattuali e le comunicazioni sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

Le spese per l'invio di informazioni e comunicazioni non previste ai sensi di legge sono sempre a carico del Cliente. Qualora il Cliente richieda l'invio di informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto nel Contratto ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel Contratto, le relative spese sono a carico del Cliente. Le spese addebitate quale corrispettivo delle informazioni e delle comunicazioni inviate sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti. Per le notifiche giudiziarie restano ferme le regole previste dal Codice di Procedura Civile.

Comunicazioni CAI - Ai fini dell'eventuale inoltro del preavviso di iscrizione nell'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) e revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni bancari e postali (c.d. revoca di sistema) previsto in caso di mancato pagamento totale o parziale di un assegno (D.Lgs. n. 507/99) sarà utilizzato il recapito postale indicato per la corrispondenza su Supporto Durevole cartaceo o, se attiva, la PEC.

Rapporti cointestati - In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di inviare le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti Conto nonché qualunque altra dichiarazione o comunicazione, a propria discrezione, anche solo ad un intestatario del rapporto (ad es. solo al primo intestatario del rapporto) con piena validità ed effetti nei confronti di tutti gli intestatari del rapporto. Il cointestatario che riceve le comunicazioni si impegna ad informare tempestivamente e per iscritto gli altri cointestatari.

Resta fermo che le comunicazioni dirette ad un determinato intestatario verranno inviate ai recapiti dello stesso (es. le comunicazioni relative alle carte di pagamento utilizzate da un cointestatario).

Il Cliente può esercitare le proprie scelte e variare in qualsiasi momento i recapiti sopra indicati inviando un'apposita richiesta scritta alla Banca ovvero attraverso l'apposita funzione disponibile sul Servizio Widiba.

Divieti di domiciliamenti - È vietata la domiciliamentazione della corrispondenza presso amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o Personal Advisor della Banca, salvo il caso che questi sia coniuge o convivente, parente o affine sino al secondo grado del Cliente.

Variations - Resta fermo in ogni caso che il Cliente potrà sempre chiedere di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dei servizi prestati dalla Banca. Inoltre il Cliente può scegliere in qualsiasi momento di ricevere la corrispondenza esclusivamente su Supporto Durevole cartaceo, inviando un'apposita richiesta scritta alla Banca o attraverso l'apposita funzione disponibile sul Servizio Widiba. La Banca a fronte della richiesta del Cliente si riserva di recedere dal Contratto.

C - DOCUMENTO DI SINTESI E CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI

Documento di sintesi - Conto CORRENTE WIDIBA (Documento di Sintesi n. 060001500001)

Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative, costituisce il frontespizio ed è parte integrante del **CONTRATTO** a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

PRODOTTO

TIPO GESTIONE SPESE	costo unitario	
OPERAZIONI DIVERSE/INTERNE	euro	0,00
TITOLI/ESTERO	euro	0,00
INCASSI/PAGAMENTI	euro	0,00
CARTE/SELF SERVICE	euro	0,00
SPORTELLI AUTOMATICI	euro	0,00
PORTAFOGLIO	euro	0,00
BONIFICI	euro	0,00
ALTRE OPERAZIONI PER CASSA	euro	0,00
MINIMO SPESE TENUTA Conto AD OGNI LIQUIDAZIONE	euro	0,00
SPESE FISSE AD OGNI LIQUIDAZIONE	euro	0,00
PRELEVAMENTI PER CASSA	euro	3,00

TASSI CREDITORI

TASSO ANNUO NOMINALE AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE	NON INDICIZZATO (TASSO FISSO)	
VALORE	%	0,00
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)	%	0,00

TASSO PER 'SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO' (SCOPERTO DI Conto)



TASSO ANNUO NOMINALE (TAN)		A SCAGLIONI INDICIZZATO	
VALORE DEL TASSO FINO A EURO 1.500,00	%	9,05	
SPREAD SU BCE		9,00	+
- TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)	%	9,3618	
VALORE DEL TASSO FINO A EURO 5.000,00	%	9,05	
SPREAD SU BCE		9,00	+
- TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)	%	9,3618	
VALORE DEL TASSO OLTRE LA SOGLIA PRECEDENTE	%	9,05	
SPREAD SU BCE		9,00	+
- TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)	%	9,3618	
COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE CONSUMATORI (CONTI NON AFFIDATI)			
IMPORTO	euro	20,00	
FRANCHIGIA GIORNALIERA DI SCONFINAMENTO	euro	200,00	
IMPORTO MASSIMO TRIMESTRALE NON AFFIDATI	euro	200,00	
VARIE			
CAPITALIZZAZIONE - PERIODICITA'		Trimestrale	
PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI		Anno civile	
DISPONIBILITA'			
SU VERSAMENTO CONTANTI	gg	0,00	
SU VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA	gg	4	
SU VERS. ASS.CIRC. ALTRI IST. E VAGLIA POST./B.ITALIA	gg	4	
SU VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI STESSA BANCA	gg	1	
SU VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA	gg	4	
SU VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA	gg	4	
CONDIZIONI ASSEGNI VARIE			
COSTO UTILIZZO ASSEGNI	euro	0,00	
COMMISSIONI ASSEGNI INSOLUTI	euro	5,00	
RIFUSIONE ONERI GESTIONE ASSEGNI	euro	5,00	
COMMISSIONI ASSEGNI TRONCATI INSOLUTI	euro	0,00	
COMMISSIONI PER RICHIAMO ASSEGNI PROTESTATI	euro	0,00	
COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE CORRISP.	euro	0,00	
COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE NON CORRISP.	euro	0,00	
COMMISSIONE PERCENTUALE SU ASSEGNI PROTESTATI	%	2,00	
COMMISSIONI MINIME SU ASSEGNI PROTESTATI	euro	5,00	
COMMISSIONI MASSIME SU ASSEGNI PROTESTATI	euro	25,00	
QUANTITA' ASSEGNI DOTABILI AL Conto	30		
IMPOSTA BOLLO MODULO DI ASSEGNO RIC. IN FORMA LIBERA	euro	1,50	
RID DEBITORE			
COMMISSIONE PER ORDINE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C	euro	0,00	
MAV BANCARIO E POSTALE			
COMMISSIONE PAGAMENTO	euro	0,00	
BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI ENTI/SOCIETA' NON CONVENZIONATI			
COMMISSIONE PAGAMENTO ⁽¹⁾	euro	1,40	
BOLLETTINI POSTALI BIANCHI			
COMMISSIONE PAGAMENTO ⁽¹⁾	euro	1,40	
SDD DEBITORE			
COMMISSIONE ADDEBITO RICORRENTE	euro	0,00	
COMMISSIONE ADDEBITO SINGOLO	euro	0,00	
BONIFICI SEPA IN ARRIVO			
VALUTA BONIFICI SEPA IN ARRIVO	gg	0	Valuta compensata
BONIFICI SEPA DA CANALI TELEMATICI A FILIALI DELLA BANCA			
COMM.UNITARIE BONIFICI SEPA DA INTERNET BANKING	euro	0,00	
COMM.UNITARIE GIROCONTI DA INTERNET BANKING	euro	0,00	
COMM.UNITARIE BONIFICI SEPA DA PHONE BANKING	euro	2,00	
COMM.UNITARIE GIROCONTI DA PHONE BANKING	euro	2,00	

**BONIFICI SEPA DI SPORTELLO A FILIALI DELLA BANCA**

COMMISSIONI BONIFICI SEPA SINGOLO DA C/C	euro	2,00	
COMMISSIONI GIROConto SINGOLO DA C/C	euro	2,00	

VALUTA BONIFICI SEPA IN PARTENZA SU FILIALI DELLA BANCA

VALUTA BONIFICI SEPA IN PARTENZA SU FILIALI DELLA BANCA	gg	0	Valuta compensata
---	----	---	-------------------

BONIFICI SEPA DA CANALI TELEMATICI AD ALTRE BANCHE

COMM.UNITARIE BONIFICI SEPA DA INTERNET BANKING	euro	0,00	
COMM.UNITARIE GIROCONTI DA INTERNET BANKING	euro	0,00	
VALUTA BONIFICI SEPA DA INTERNET BANKING	gg	1	lavorativi
COMM.UNITARIE BONIFICI SEPA DA PHONE BANKING	euro	2,00	
COMM.UNITARIE GIROCONTI DA PHONE BANKING	euro	2,00	
VALUTA BONIFICI SEPA DA PHONE BANKING	gg	1	lavorativi

BONIFICI SEPA DI SPORTELLO AD ALTRE BANCHE

COMMISSIONI BONIFICI SEPA SINGOLO DA C/C	euro	2,00	
COMMISSIONI GIROConto SINGOLO DA C/C	euro	2,00	
VALUTA BONIFICI SEPA SINGOLO DA C/C	gg	2	lavorativi

ALTRE COMMISSIONI BONIFICI SEPA

COMM.UNITARIE REVOCA BONIFICI SEPA OLTRE I TERMINI	euro	1,00	
COMM.UNITARIE RICHIESTA DI RIMBORSO BONIFICO SEPA ESEGUITO	euro	1,00	
COMM. UNITARIE BONIFICO PERIODICO A STESSA BANCA	euro	0,00	
COMM. UNITARIE BONIFICO PERIODICO AD ALTRE BANCHE	euro	0,00	
VALUTA ORDINE PERIODICO AD ALTRE BANCHE	gg	1	lavorativi

BONIFICO SEPA - TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE

VERSO FILIALI DELLA BANCA	gg	0	
VERSO ALTRE BANCHE TRAMITE CANALI TELEMATICI	gg	1	lavorativi
VERSO ALTRE BANCHE DA FILIALE	gg	2	lavorativi

VALUTE

SU VERSAMENTO CONTANTI	gg	0	
SU VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA	gg	0	
SU VERS. ASS.CIRC. ALTRI IST. E VAGLIA POST./B.ITALIA	gg	1	lavorativi
SU VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI STESSA BANCA	gg	0	
SU VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA	gg	3	lavorativi
SU VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA	gg	3	lavorativi
SU PRELEVAMENTI CON ASSEGNO TRATTO SUL Conto CORRENTE	gg	0	Data emissione
SU PRELEVAMENTI CON ASSEGNO INTERNO E/O ATM	gg	0	

NON STORNABILITÀ SOMME VERSATE

CONTANTI	gg	0	
ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA	gg	4	lavorativi
ASSEGNI CIRC. ALTRI ISTITUTI E VAGLIA POST./B.ITALIA	gg	6	lavorativi
ASSEGNI BANCARI STESSA BANCA	gg	1	lavorativi
ASSEGNI BANCARI ALTRI ISTITUTI/POSTALI SU PIAZZA	gg	6	lavorativi
ASSEGNI BANCARI ALTRI ISTITUTI/POSTALI FUORI PIAZZA	gg	6	lavorativi

INFORMAZIONI**PAGAMENTO CANONE TV:**

- tramite sportello ATM	euro	1,00	
- tramite internet banking	euro	1,00	

PAGAMENTO BOLLO AUTO :

- tramite sportello ATM	euro	2,87	
(composto da 1,87 euro di commissione di esazione e da 1,00 euro di commissione di canale)			
- tramite internet banking	euro	1,87	
(interamente composto da commissione di esazione)			

ALTRI SERVIZI:

- Addebito RAV	euro	2,00	(0,00 da internet banking)
- Addebito Ri.Ba.	euro	0,00	



- Addebito Deleghe F24	euro	0,00	
- Canone My Money	euro	0,00	
- Alimentazione periodica automatica Linea Libera	euro	0,00	
- Servizio Trasferimento a soglia tra Conto e Linea Libera - Canone azzerato fino al 30/06/2015 (servizio soggetto ad attivazione da parte del cliente)	euro	3,00	(trimestrale)
- Notifiche SMS	euro	0,16	(addebito su credito/Conto telefonico)

SPESE DI SPEDIZIONE: vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del mercato, pubblicata sul foglio informativo e sul sito internet.

SPESE DI PRODUZIONE: estratto Conto 1,80 euro (includono forfettariamente anche le spese di produzione degli altri documenti e per le altre informazioni, come documenti di sintesi e contabili). Le spese di spedizione e di produzione potranno subire variazioni in relazione al costo effettivamente sostenuto dalla Banca in conformità a quanto previsto dall'art. 127-BIS T.U.B.

Entrambe le spese sono esenti in caso di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge.

Per l'invio di carnet di 10 assegni bancari e per l'invio di assegni circolari la Banca applica 4,15 euro per il recupero delle spese di spedizione (costo azzerato fino al 30/06/2015).

IMPOSTA DI BOLLO: a carico del cliente e come da normativa tempo per tempo vigente.

Nel calcolo della giacenza media assoggettabile all'imposta di bollo sono incluse anche le somme accantonate a Linea Libera.

TARIFFAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI - LIVELLI "PREMIUM / TOP"

TARIFFAZIONE AGEVOLATA LIVELLO "PREMIUM": euro 5,00 canone trimestrale (costo azzerato fino al 30/06/2015)

(Costo azzerato se patrimonio complessivo pari o superiore a 50.000€⁽²⁾)

Servizi inclusi nel livello Premium:

My Money (servizio Money Management)

Trasferimenti a soglia tra Conto e Linea Libera – canone trimestrale

Spedizione carnet assegni

3 operazioni di prelievo allo sportello (dal 01/07/2015)

Tasso creditore linea libera – livello Premium

- Tasso annuo nominale al lordo della ritenuta fiscale	Non indicizzato
- Valore	% +0,5000
- Tasso annuo effettivo (TAE)	% +0,5009

TARIFFAZIONE AGEVOLATA LIVELLO "TOP": euro 20,00 canone trimestrale (costo azzerato fino al 30/06/2015)

(Costo azzerato se patrimonio complessivo pari o superiore a 250.000€⁽²⁾)

Servizi inclusi nel livello Top:

My Money (servizio Money Management)

Trasferimenti a soglia tra Conto e Linea Libera – canone trimestrale

Spedizione carnet assegni

Canone trimestrale carta di credito Gold/Oro Nero⁽³⁾

6 operazioni di prelievo allo sportello (dal 01/07/2015)

6 operazioni di bonifici SEPA allo sportello (dal 01/07/2015)

Tasso creditore linea libera – livello Top

- Tasso annuo nominale al lordo della ritenuta fiscale	Non indicizzato
- Valore	% +0,7500
- Tasso annuo effettivo (TAE)	% +0,7521

NOTE:

⁽¹⁾Esclusa commissione postale.

⁽²⁾Per patrimonio complessivo si intende la somma, rilevata all'ultimo giorno del trimestre degli importi di conto corrente, linea libera, linee vincolate e degli strumenti finanziari che regolano sul rapporto di Conto corrente in questione. I rapporti non direttamente riferibili ad un conto corrente (polizze, gestioni patrimoniali, piani previdenziali, rapporti con regolamento per cassa) vengono conteggiati per tutti i conti riconducibili all'intestatario, sia singoli che cointestati.

⁽³⁾La carta di credito è emessa sulla base della sottoscrizione di un apposito e separato Contratto e in seguito alla valutazione da parte della Banca del merito di credito del Cliente.

Documento di sintesi - CARTA BANCOMAT WIDIBA (Documento di Sintesi n. 060001500001)

Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative, costituisce il frontespizio ed è parte integrante del **CONTRATTO** a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche.

**CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO****PRODOTTO**

CARTA BANCOMAT WIDIBA

QUOTA ASSOCIATIVA

CANONE PRIMO ANNO *	euro	0,00
CANONE ANNI SUCCESSIVI	euro	0,00

COMMISSIONI

COMM.NE DI BLOCCO SU CIRCUITO NAZIONALE (C. ALLARMI)	euro	0,00
COMM.NE DI SBLOCCO	euro	0,00
COMM. PRELIEVO BANCOMAT SU SPORTELLI DEL GRUPPO MPS	euro	0,00
COMM. PRELIEVO BANCOMAT SU SPORT. NON DEL GRUPPO MPS	euro	0,00
COMM. PRELIEVO CIRCUITO INTERNAZ. AREA EXTRA EURO	euro	2,00
COMM.PRELIEVO CIRCUITO INTERNAZ. AREA EURO	euro	2,00

VALUTE

VALUTA DI ADDEBITO OPERAZIONI POS	giorno operazione
VALUTA DI ADDEBITO PRELIEVO CONTANTI	giorno operazione

CAMBIO PRATICATO SULLE OPERAZIONI IN VALUTA

TASSO DI CAMBIO MAGGIORATO DELLA COMMISS.NE MASSIMA DEL	%	2,00
---	---	------

INFORMAZIONI

(*) In caso di scelta, da parte del cliente, di una tessera con grafica personalizzata, viene addebitato una tantum un costo pari a 10,00 euro per l'emissione della carta. **Costo azzerato per carte di debito per cui è stata effettuata l'attivazione sull'Area Carte del sito Widiba entro il 31/12/2015**

SPESE DI SPEDIZIONE: vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del mercato, pubblicata sul foglio informativo e sul sito internet.

NUMERO VERDE per Blocco carta 800 822056.

CONDIZIONI OPERATIVE - MASSIMALE DI UTILIZZO DELLA CARTA

	Giornaliero	Mensile
Operatività Carta		
Limite totale assegnato alla carta (prelievo contante su ATM e pagamento tramite POS sia circuito nazionale Bancomat/Pagobancomat che circuito internazionale Cirrus/Maestro) utilizzabile secondo i sottostanti massimali di spendibilità	euro 2.350,00	euro 5.400,00
Operatività "Bancomat/Pagobancomat"		
Prelievo su sportelli automatici contrassegnati dal marchio Bancomat e pagamento tramite POS contrassegnati con il marchio PagoBancomat	euro 1.050,00	euro 2.300,00
Prelievo su sportelli automatici Bancomat (ATM)	euro 250,00	euro 1.500,00
Pagamento tramite POS	euro 1.050,00	euro 2.300,00
Operatività "Maestro/Cirrus"		
Limite totale assegnato alla Carta (prelievo contante su ATM + pagamento tramite POS): (stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)	euro 1.300,00	euro 3.100,00
Prelievo su sportelli automatici Eurocheque/Cirrus: (stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)	euro 250,00	euro 1.550,00
Pagamento tramite POSMaestro: (stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)	euro 1.300,00	euro 1.550,00
Operatività "Self-Service"		
Interrogazioni (saldo, ultimi movimenti, dossier titoli, situazione assegni)		
Prelievo da Conto – limiti di utilizzo giornaliero: euro 1.550,00 per un massimo di 3 operazioni di prelievo da Conto, 24 ore su 24, sabato e festivi compresi, con l'esclusione dei tempi tecnici strettamente necessari per l'aggiornamento degli archivi del Servizio.		
Altre disposizioni – limiti di utilizzo giornaliero: euro 15.500,00 per un massimo di 5 operazioni dispositive, 24 ore su 24, sabato e festivi compresi, con l'esclusione dei tempi tecnici strettamente necessari per l'aggiornamento degli archivi del Servizio.		
Operatività "Fast-Pay"		
Pagamento pedaggi autostradali	euro 100,00	


Documento di sintesi - LINEA LIBERA WIDIBA (Documento di Sintesi n. 060001500001)

Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative, costituisce il frontespizio ed è parte integrante del CONTRATTO a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
TASSI CREDITORI

TASSO ANNUO NOMINALE AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE	Non indicizzato		
VALORE	%	0,25	+
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)	%	0,2502	

VARIE

CAPITALIZZAZIONE - PERIODICITA'	Trimestrale
PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI	Anno civile
INCREMENTI/DECREMENTI DELLE SOMME ACCANTONATE SULLA LINEA LIBERA:	

• DA INTERNET BANKING	euro	0,00
• DA PHONE BANKING	euro	2,00

Documento di sintesi - SERVIZI DI INVESTIMENTO (Documento di Sintesi n. 060001500001)

Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative, costituisce il frontespizio ed è parte integrante del **CONTRATTO** a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
CONDIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI DI STRUMENTI FINANZIARI

Strumenti finanziari	Internet Banking	Phone-Banking	Promotore (Internet)	Promotore (Phone-Banking)
Azioni, diritti, warrant, covered warrant, certificates Italia	0,15% Euro min. 5,00 max 25,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00
Azioni, diritti, warrant, covered warr., certif. Estero	0,15% Euro min. 10,00 max 25,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00
Titoli di Stato e obbligazioni Italia	0,15% Euro min. 5,00 max 25,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00
Titoli di Stato e obbligazioni Estero	0,15% Euro min. 10,00 max 25,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00
Obbligazioni convertibili	0,15% Euro min. 5,00 max 25,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00
Obbligazioni convertibili Estero	0,15% Euro min. 10,00 max 25,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00
Bot Trimestrali	0,15% Euro min. 5,00 max 25,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00
Bot Semestrali	0,15% Euro min. 5,00 max 25,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00
Bot Annuali	0,15% Euro min. 5,00 max 25,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00	0,50% Euro min. 15,00
Pronti contro termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ineseguiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

All'importo sopra indicato si aggiungono le eventuali tasse/spese applicabili all'operazione effettuata per conto del Cliente secondo modalità ed importi così come tempo per tempo previsti dall'ordinamento italiano e/o da altri ordinamenti stranieri rilevanti per l'operazione stessa.



ASTA BOT	COMMISSIONE %	
CON VITA RESIDUA FINO A 80 GG	0,03%	
CON VITA RESIDUA TRA 81 GG E 140 GG	0,05%	
CON VITA RESIDUA TRA 141 GG E 270 GG	0,10%	
CON VITA RESIDUA PARI O SUPERIORE A 271 GG	0,15%	

CONDIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI		
TITOLI DI STATO ITALIANI	euro	0,00
ALTRI TITOLI ITALIANI	euro	0,00
TITOLI ESTERI	%	0,00
IMPORTO MASSIMO APPLICABILE	euro	0,00

SPESE DI AMMINISTRAZIONE	ITALIA	ESTERO
ACCREDITO CEDOLE TITOLI DI STATO	euro 0,00 - gg 0 lavorativi	euro 0,00 - gg 1 lavorativi
ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI	euro 0,00 - gg 1 lavorativi	euro 0,00 - gg 2 lavorativi
ACCREDITO DIVIDENDI	euro 0,00 - gg 1 lavorativi	euro 0,00 - gg 1 lavorativi
RIMBORSO BOT	euro 0,00 - gg 0 lavorativi	-
RIMBORSO TITOLI DI STATO	euro 0,00 - gg 0 lavorativi	euro 0,00 - gg 1 lavorativi
RIMBORSO ALTRI TITOLI	euro 0,00 - gg 1 lavorativi	euro 0,00 - gg 2 lavorativi
CONVERSIONI	euro 0,00	euro 0,00
AUMENTI DI CAPITALE E OPERAZIONI SOCIETARIE	euro 0,00	euro 0,00
INVIO AD ALTRO ISTITUTO	euro 0,00	euro 0,00
RITIRO TITOLI	euro 0,00	euro 0,00
SPESE PRODUZIONE ESTRATTO CONTO TITOLI	Esente in caso di invio informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge con strumenti di comunicazione telematica. € 0,00* in caso di opzione per rendicontazione cartacea.	
SPESE INVIO CORRISPONDENZA (in caso di opzione per invio cartaceo)	La spesa per l'affrancatura dipende dal numero di pagine inserite nella busta. Massimo € 2,20 per comunicazione.	
SPESE INVIO COMUNICAZIONI DI MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	Esente	
SPESE INVIO BIGLIETTI ASSEMBLEARI	euro 5,00	
SPESE INVIO ALTRE CERTIFICAZIONI	euro 20,00	
SPESE PER ESTINZIONE DEPOSITO	euro 0,00	

(*) Includono forfettariamente anche le spese di produzione di altri documenti quali, ad esempio, documento di sintesi, estratto Conto fiscale e altre contabili; tali spese potranno subire variazioni in relazione al costo effettivamente sostenuto dalla Banca in conformità a quanto previsto dall'art. 127-bis T.U.B. In caso di richiesta di Documentazione ulteriore o diversa da quella fornita dalla Banca con la rendicontazione periodica saranno applicabili le spese e i costi tempo per tempo sostenuti dalla Banca e preventivamente comunicati, ove possibile.

TITOLI ESTERI

Viene applicato il cambio relativo al listino della Banca di due giorni antecedenti la valuta di regolamento del titolo.

IMPOSTA DI BOLLO

Le comunicazioni periodiche relative a ogni deposito titoli sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente.

PRESTITO TITOLI

In relazione a ciascun singolo prestito concluso, la Banca prevede il riconoscimento al Cliente di un compenso calcolato secondo la seguente formula:

$$ctv \times gg \times t / 360$$

dove:

- "ctv" è il controvalore dato dalla quantità dello strumento finanziario prestato moltiplicato per il suo valore di mercato;
- "gg" sono i giorni effettivi di durata del prestito;
- "t" è il tasso di prestito su base annua espresso in termini percentuali indicato tempo per tempo nel Foglio Informativo nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca; tale tasso non sarà comunque inferiore a 0,01% su base annua.

La Banca non addebita al cliente alcuna spesa o commissione sulle operazioni di prestito concluse. La remunerazione sarà corrisposta alla scadenza di ogni mese solare sulla base dei prestiti effettuati nel periodo secondo le condizioni tempo per tempo applicabili e riepilogate al cliente.

Di seguito si riportano i tassi di prestito (t) - differenziati per comparto dello strumento finanziario – applicabili sino alla pubblicazione di un nuovo foglio informativo:

- Obbligazioni Governative Italiane: 0,10% su base annua
- Obbligazioni Governative Estere: 0,10% su base annua
- Obbligazioni Societarie: 0,10% su base annua
- Azioni Italiane: 0,10% su base annua
- Azioni Estere: 0,10% su base annua
- ETF: 0,10% su base annua
- OICR (ad eccezione degli ETF): 0,10% su base annua



Avvertenza generale: Il Cliente deve tenere Conto della possibilità che emergano altri costi, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse agli strumenti finanziari oggetto di investimento o ai servizi di investimento o bancari, che non sono pagati tramite Widiba o imposti dalla stessa. In relazione ai costi e alle spese sostenuti dalla Banca per Conto del Cliente al fine di remunerare i terzi per servizi fruiti dallo stesso in relazione alle operazioni di investimento, il Cliente deve altresì considerare che l'importo di tali costi potrebbe variare nel tempo indipendentemente dalla volontà della Banca. Pertanto il Cliente è tenuto ad informarsi prima di effettuare un'operazione di investimento consultando l'apposita Documentazione di Trasparenza sempre disponibile sul sito web di Widiba, così da verificare i costi e le spese applicati dai terzi.

Documento di Sintesi - ESTERO: BONIFICI E NEGOZIAZIONE (Documento di Sintesi n. 060001500001)

Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative, costituisce il frontespizio ed è parte integrante del **CONTRATTO** a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

BONIFICI ESTERO IN PARTENZA

SPESE PRATICA PRIMO SCAGLIONE LIMITE	euro	5.000,00	
SPESE PRATICA SECONDO SCAGLIONE LIMITE	euro	12.500,00	
SPESE PRATICA TERZO SCAGLIONE LIMITE	euro	25.000,00	
SPESE PRATICA QUARTO SCAGLIONE LIMITE	euro		OLTRE IL TERZO SCAGLIONE
SPESE PRATICA PRIMO SCAGLIONE IMPORTO	euro	10,00	
SPESE PRATICA SECONDO SCAGLIONE IMPORTO	euro	10,00	
SPESE PRATICA TERZO SCAGLIONE IMPORTO	euro	10,00	
SPESE PRATICA QUARTO SCAGLIONE IMPORTO	euro	10,00	
COMMISSIONI DI SERVIZIO SENZA NEGOZIAZIONE	%	0,00	
COMMISSIONI DI SERVIZIO MINIME	euro	0,00	
COMMISSIONI DI SERVIZIO MASSIME	%	su importo	
COMMISSIONI DI SERVIZIO CON NEGOZIAZIONE	%	0,10	
COMMISSIONI DI SERVIZIO CON NEGOZIAZIONE MINIME	euro	0,00	
COMMISSIONI DI SERVIZIO CON NEGOZIAZIONE MASSIME	%	su importo	

BONIFICI TRANSFRONTALIERI IN PARTENZA (IN DIVISA) *

SPESE TRANSFRONTALIERO PRIMO SCAGLIONE LIMITE	euro	5.000,00
SPESE TRANSFRONTALIERO SECONDO SCAGLIONE LIMITE	euro	12.500,00
SPESE TRANSFRONTALIERO TERZO SCAGLIONE LIMITE	euro	25.000,00
SPESE TRANSFRONTALIERO QUARTO SCAGLIONE LIMITE	euro	50.000,00
SPESE TRANSFRONTALIERO PRIMO SCAGLIONE IMPORTO	euro	10,00
SPESE TRANSFRONTALIERO SECONDO SCAGLIONE IMPORTO	euro	10,00
SPESE TRANSFRONTALIERO TERZO SCAGLIONE IMPORTO	euro	10,00
SPESE TRANSFRONTALIERO QUARTO SCAGLIONE IMPORTO	euro	10,00

VALUTE BONIFICI IN PARTENZA

VALUTA ADDEBITO	0	PLE V.LEGENDA
-----------------	---	---------------

IMPORTI RECLAMATI DA BANCHE ESTERE

COMMISSIONI COORDINATE BANCARIE ERRATE MASSIME	euro	10,00
IMPORTO SPESE OUR MASSIME	euro	120,00

BONIFICI ESTERO IN ARRIVO

SPESE PRATICA PRIMO SCAGLIONE LIMITE	euro	5.000,00	
SPESE PRATICA SECONDO SCAGLIONE LIMITE	euro	12.500,00	
SPESE PRATICA TERZO SCAGLIONE LIMITE	euro	25.000,00	
SPESE PRATICA QUARTO SCAGLIONE LIMITE	euro		OLTRE IL TERZO SCAGLIONE
SPESE PRATICA PRIMO SCAGLIONE IMPORTO	euro	0,00	
SPESE PRATICA SECONDO SCAGLIONE IMPORTO	euro	0,00	
SPESE PRATICA TERZO SCAGLIONE IMPORTO	euro	0,00	
SPESE PRATICA QUARTO SCAGLIONE IMPORTO	euro	0,00	
COMMISSIONI DI SERVIZIO SENZA NEGOZIAZIONE	%	0,00	
COMMISSIONI DI SERVIZIO MINIME	euro	0,00	
COMMISSIONI DI SERVIZIO MASSIME	%	su importo	
COMMISSIONI DI SERVIZIO CON NEGOZIAZIONE	%	0,00	
COMMISSIONI DI SERVIZIO CON NEGOZIAZIONE MINIME	euro	0,00	
COMMISSIONI DI SERVIZIO CON NEGOZIAZIONE MASSIME	%	su importo	
VALUTA ACCREDITO	gg	0	PLD V.LEGENDA

BONIFICI TRANSFRONTALIERO IN ARRIVO (IN DIVISA) *



SPESE TRANSFRONTALIERO PRIMO SCAGLIONE LIMITE	euro	5.000,00	
SPESE TRANSFRONTALIERO SECONDO SCAGLIONE LIMITE	euro	12.500,00	
SPESE TRANSFRONTALIERO TERZO SCAGLIONE LIMITE	euro	25.000,00	
SPESE TRANSFRONTALIERO QUARTO SCAGLIONE LIMITE	euro	50.000,00	
SPESE TRANSFRONTALIERO PRIMO SCAGLIONE IMPORTO	euro	0,00	
SPESE TRANSFRONTALIERO SECONDO SCAGLIONE IMPORTO	euro	0,00	
SPESE TRANSFRONTALIERO TERZO SCAGLIONE IMPORTO	euro	0,00	
SPESE TRANSFRONTALIERO QUARTO SCAGLIONE IMPORTO	euro	0,00	
VALUTA ACCREDITO STP	gg	0	PLB V.LEGENDA
VALUTA ACCREDITO TRANSFRONTALIERO	gg	0	PLB V.LEGENDA

GIROCONTI E OPERAZIONE DI ACQ/VEN A PRONTI DIVISA

SPESE PRATICA PRIMO SCAGLIONE LIMITE	euro	5.000,00	
SPESE PRATICA PRIMO SCAGLIONE IMPORTO	euro	0,00	
SPESE PRATICA SECONDO SCAGLIONE LIMITE	euro		OLTRE IL PRECEDENTE
SPESE PRATICA SECONDO SCAGLIONE IMPORTO	euro	0,00	
VALUTA ACCREDITO ARBITRAGGIO	gg	0	PLD V.LEGENDA
VALUTA ACCREDITO ACQUISTO	gg	0	PLD V.LEGENDA
VALUTA ACCREDITO VENDITA	gg	0	PLD V.LEGENDA
VALUTA ACCREDITO GIROConto	gg	0	PLD V.LEGENDA
VALUTA ADDEBITO ARBITRAGGIO	gg	0	PLE V.LEGENDA
VALUTA ADDEBITO ACQUISTO	gg	0	PLE V.LEGENDA
VALUTA ADDEBITO VENDITA	gg	0	PLE V.LEGENDA
VALUTA ADDEBITO GIROConto	gg	0	PLE V.LEGENDA

COMMISSIONI PER NEGOZIAZIONE DIVISA

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE	%	0,10	
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE MINIMO	euro	0,00	
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE MASSIMO	%	su importo	

CONDIZIONI PARTICOLARI E ACCESSORIE (REG.CE 924/2009 E SUCC. MOD.)**

COMMISSIONI COORDINATE BANCARIE ERRATE/INCOMPLETE	euro	10,00	
---	------	-------	--

BONIFICI SEPA DA CANALI TELEMATICI A FIL.DELLA BANCA (REG.CE 924/2009 E SUCC. MOD.)**

COMM.UNITARIE BONIFICI SEPA DA INTERNET BANKING	euro	0,00	
COMM.UNITARIE BONIFICI SEPA DA PHONE BANKING	euro	2,00	

BONIFICI SEPA DI SPORTELLO A FILIALI DELLA BANCA (REG.CE 924/2009 E SUCC.MOD.)**

COMMISSIONI BONIFICI SEPA SINGOLO DA C/C	euro	2,00	
--	------	------	--

VALUTA BONIFICI SEPA IN PARTENZA SU FIL. DELLA BANCA (REG.CE 924/2009 E SUCC.MOD.)**

VALUTA BONIFICI SEPA IN PARTENZA SU FILIALI DELLA BANCA	gg	0	
---	----	---	--

BONIFICI SEPA DA CANALI TELEMATICI AD ALTRE BANCHE (REG.CE 924/2009 E SUCC. MOD.)**

COMM.UNITARIE BONIFICI SEPA DA INTERNET BANKING	euro	0,00	
VALUTA BONIFICI SEPA DA INTERNET BANKING	gg	1	lavorativi
COMM.UNITARIE BONIFICI SEPA DA PHONE BANKING	euro	2,00	
VALUTA BONIFICI SEPA DA PHONE BANKING	gg	1	lavorativi

BONIFICI SEPA DI SPORTELLO AD ALTRE BANCHE (REG.CE 924/2009 E SUCC.MOD.)**

COMMISSIONI BONIFICI SEPA SINGOLO DA C/C	euro	2,00	
VALUTA BONIFICI SEPA SINGOLO DA C/C	gg	2	lavorativi

BONIFICI SEPA - TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE (REG.CE 924/2009 E SUCC. MOD.)**

VERSO FILIALI DELLA BANCA	gg	0	lavorativi
VERSO ALTRE BANCHE TRAMITE CANALI TELEMATICI	gg	1	lavorativi
VERSO ALTRE BANCHE DA FILIALE	gg	2	lavorativi

INFORMAZIONI

SPESE DI SPEDIZIONE: vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del mercato, pubblicata sul foglio informativo e sul sito internet.

LEGENDA

Descrizione delle regole per "Giorni Valuta".

Legenda delle combinazioni di lettere:

P = + (più)

M = - (meno)



L = Lavorativo
 S = Solare
 B = Valuta base di accredito per la Banca
 C = Data contabile di verifica
 D = Data spot della divisa ordine
 E = Data esecuzione
 R = Data regolamento o Bankit

* NOTA - Si intendono i bonifici eseguiti nelle valute dei Paesi Area EURO (escluso Euro e Corone Svezia) e dei Paesi EFTA, pari ad un controvalore max di Euro 50.000,00, disposti verso o ricevuti da Banche insediate in un Paese Area EURO o un Paese EFTA.

** NOTA - BONIFICI TRANSFRONTALIERI SOGGETTI A REG. CE 924/2009 e successive modificazioni : Bonifici verso beneficiari residenti in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia), espressi in Euro o in Corone Svezia. Ai bonifici transfrontalieri sopra descritti, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea (REG. CE 924/2009 e successive modificazioni) si applicano commissioni identiche a quelle dei bonifici nazionali.

D - CARTA BANCOMAT

Il Cliente, all'atto dell'apertura dei rapporti con Widiba (apertura del primo Conto Widiba), chiede per ciascun intestatario dei rapporti stessi l'emissione di una Carta Bancomat (la "**Carta Bancomat Principale**"). Per i successivi rapporti, eventualmente aperti con Widiba (es. secondo Conto Widiba), il Cliente dovrà effettuare un'apposita richiesta di emissione della Carta Bancomat (la "**Carta Bancomat Aggiuntiva**") nell'ambito della procedura di apertura on line dei rapporti.

Resta fermo che, in qualsiasi momento nel corso di esecuzione dei rapporti aperti con Widiba, il Cliente potrà richiedere alla Banca l'emissione di una o più Carta Bancomat "sostitutive" della Carta Bancomat Principale mediante l'apposita funzione online sul Sito.

L'emissione e l'utilizzo delle Carte Bancomat Principali e di quelle "sostitutive" delle stesse, inclusi i costi della loro eventuale restituzione alla Banca, sono gratuiti. Invece, l'emissione e l'utilizzo delle Carte Bancomat Aggiuntive rispetto alla Carta Bancomat Principale potrebbero non essere gratuiti; pertanto il Cliente, prima di effettuare la relativa richiesta di emissione, è invitato a leggere attentamente il Documento di Sintesi.

In caso di accettazione da parte della Banca delle richieste di emissione di Carte Bancomat (Principali, Aggiuntive e Sostitutive) effettuate gli saranno recapitati a mezzo corriere (a) la Carta Bancomat e (b) il P.I.N. (Personal Identification Number), in busta integra sigillata, che consente l'utilizzo della Carta Bancomat per effettuare le operazioni di seguito indicate. Per l'attivazione delle Carte Bancomat, il Cliente dovrà seguire l'apposita procedura *online* nell'area riservata del Sito.

Ciascuna delle Carte Bancomat consente di effettuare le seguenti operazioni, entro i limiti di importo disponibili e alle condizioni pattuite nel Contratto: prelievo nel circuito Bancomat, pagamenti tramite P.O.S. nell'ambito del servizio PagoBancomat, pagamenti Fastpay, prelievi sul circuito Cirrus, pagamenti sul circuito Maestro, operazioni Self Service.

L'emissione e l'utilizzo delle Carte Bancomat sono regolati dalle Condizioni Generali, nonché, ove applicabili, dalle pattuizioni particolari contenute nel Modulo di Richiesta e nel Documento di Sintesi. Il regolamento delle operazioni di pagamento effettuate dal Cliente con le Carte Bancomat avviene sul rispettivo Conto corrente, parte del Conto Widiba, al quale è associata la Carta Bancomat utilizzata.

E - CLASSIFICAZIONE E INFORMAZIONI SUL PROFILO DI INVESTIMENTO DEL CLIENTE

Il Cliente ai fini della fruizione dei Servizi di Investimento è classificato dalla Banca quale **CLIENTE AL DETTAGLIO**, salva differente comunicazione scritta di Widiba. Il Cliente ha facoltà di richiedere una differente classificazione, consapevole dei potenziali rischi connessi alla perdita dei diritti e delle protezioni che tale richiesta comporta inviando un'apposita richiesta scritta alla Banca attraverso il Sito o a mezzo di lettera raccomandata al seguente indirizzo: Widiba S.p.A., Viale Pietro Toselli 78, 53100 Siena. A seguito della predetta richiesta di variazione, la Banca si riserva la facoltà di accettare ovvero di recedere dal Contratto.

Il Cliente è stato informato circa l'importanza di fornire alla Banca i propri dati, informazioni e dichiarazioni (i "**Dati**") autorizzando Widiba a raccogliergli attraverso uno o più questionari (congiuntamente, il "**Questionario**") predisposti dalla Banca e a trattarli così come registrati anche per mezzo di sistemi elettronici. I Dati, unitamente alle altre informazioni in possesso della Banca (es. sulle operazioni tempo per tempo effettuate dal Cliente), potranno essere utilizzati da Widiba quale prova in materia di adeguatezza ed appropriatezza anche in assenza di specifica sottoscrizione del Cliente.

Il Cliente è avvertito del fatto che, qualora scelga in autonomia di non fornire i propri Dati, ovvero qualora i Dati forniti risultassero incompleti, inesatti o superati la Banca non potrà fornire il Servizio di Consulenza. Con riferimento, invece, ai Servizi di Investimento che richiedono una valutazione di appropriatezza (e segnatamente il collocamento, la ricezione e trasmissione ordini, l'esecuzione ordini e la negoziazione), il Cliente è informato che la propria tutela dipenderà da una serie di variabili in relazione alle quali la Banca fornisce nel seguito una specifica avvertenza:

I° RISCHIO: il Cliente che nell'ambito del Questionario non fornisce i Dati richiesti, ovvero che fornisce alla Banca Dati incompleti inesatti o superati, assume in proprio ogni rischio derivante dal fatto che la Banca non potrà determinare se il Servizio di Investimento o lo Strumento Finanziario richiesto dal Cliente sia per lui appropriato.

II° RISCHIO: a prescindere dal possesso o meno di adeguate informazioni sul Cliente, la Banca non sarà tenuta a valutare l'appropriatezza quando gli investimenti del Cliente hanno ad oggetto azioni negoziate in un mercato regolamentato, o equivalente, a strumenti di mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito, OICR armonizzati e altri strumenti non complessi (di seguito tutti congiuntamente gli "Strumenti Finanziari Non Complessi" o "SFNC"). Il Cliente prende atto della presente avvertenza e con la sottoscrizione del presente Modulo viene espressamente avvertito del fatto che, non fornendo alla Banca le informazioni di cui sopra e/o operando in "SFNC", egli non beneficerà delle protezioni offerte dalle relative disposizioni normative.

Resta fermo che, in caso di operazioni non appropriate, il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca di eseguire comunque l'ordine.



Con riferimento ai rapporti contrattuali in cui il soggetto che impartisce a Widiba le istruzioni è diverso da quello per Conto del quale l'operazione è disposta (es. rapporti fiduciari o di rappresentanza legale), la Banca ed il Cliente pattuiscono espressamente che Widiba valuta:

- (i) le conoscenze ed esperienze di colui che impartisce l'istruzione alla Banca;
- (ii) gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria di colui per Conto del quale l'operazione è disposta.

F - RENDICONTAZIONE PERIODICA, COMUNICAZIONI A DISTANZA E OPERAZIONI SCOPERTE

Il Cliente riceverà le comunicazioni periodiche relative ai rapporti con Widiba regolati dal presente Modulo:

- con periodicità trimestrale, con riferimento al Conto corrente e ai Servizi di Pagamento associati, e
- con periodicità annuale, con riferimento al Deposito Titoli e ai Servizi di Investimento e accessori oggetto del Contratto.

Resta ferma la facoltà del Cliente di chiedere per iscritto alla Banca l'invio delle predette comunicazioni con una diversa periodicità (ad es. mensile, semestrale o annuale).

Il Cliente autorizza Widiba ad inviare il relativo Documento di Sintesi con periodicità annuale, fermi restando gli ulteriori invii in caso di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali applicate ai rapporti con Widiba regolati dal presente Modulo di Richiesta.

OPERAZIONI CON PASSIVITÀ POTENZIALI Qualsiasi comunicazione, in qualsiasi forma effettuata dalla Banca, rivolta a richiedere il versamento di margini e/o di garanzia deve essere intesa dal Cliente quale segnalazione di pericolo. Allo stesso modo il Cliente dovrà ritenere di essere stato avvisato del pericolo ogniqualvolta la Banca gli comunichi, in qualsiasi forma, il costo di acquisto e/o di riacquisto di uno strumento finanziario e la relativa garanzia e/o provvista necessaria a copertura dell'operazione.

Fermo ciò, la Banca comunicherà al Cliente eventuali perdite effettive che superino la soglia convenuta nel 50% del controvalore dei singoli investimenti che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali. Per controvalore dei singoli investimenti con posizione aperta si intende il controvalore dell'impegno totale dell'operazione in corso. Tale comunicazione verrà effettuata nel rispetto dei termini di legge a mezzo PEC o altre forme di corrispondenza (es. e-mail).

G - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

I Servizi Widiba sono regolati dalle Condizioni Generali, allegate sub "A" al presente Modulo e parte integrante e sostanziale del Contratto che il Cliente dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente, senza alcuna eccezione, con la sottoscrizione del Modulo. Le Condizioni Generali sono costantemente pubblicate sul Sito su Supporto Durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme delle stesse per tutta la durata del rapporto.

G - SCELTA DEL REGIME FISCALE

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, e successive modifiche, il Cliente può richiedere di optare per l'applicazione del:

(a) Regime fiscale amministrato: si tratta del regime che consente al Cliente di fruire della Banca quale sostituto d'imposta e quindi di evitare complicazioni fiscali in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi, o, in alternativa, del

(b) Regime fiscale dichiarativo: si tratta del regime che obbliga il Cliente a dover ottemperare individualmente a tutti gli obblighi impositivi sulle plusvalenze, differenziali e proventi. Il Cliente optando per il regime fiscale dichiarativo dichiara di essere a conoscenza degli obblighi personali di natura dichiarativa in materia fiscale sollevando la Banca da qualsiasi responsabilità al riguardo e rinuncia espressamente all'applicazione del regime fiscale amministrato sui fondi. L'intermediario non applicherà nessuna ritenuta sul capital gain, il Cliente sarà tenuto al regime ordinario di tassazione e quindi a dover ottemperare individualmente a tutti gli obblighi impositivi.

Ciò posto, il Cliente dichiara di voler optare per l'applicazione del Regime fiscale amministrato sub a) e quindi dell'imposizione sostitutiva attraverso la Banca. Il Cliente dichiara altresì che:

- le azioni italiane od estere depositate non rappresentano una partecipazione qualificata ai sensi dell'art. 67 – comma 1 lettera c - del D.P.R. 22.12.1986 n. 917;
- le partecipazioni depositate non fanno parte dell'attività d'impresa.

Il Cliente prende, quindi, atto che:

- i dividendi di fonte italiana saranno assoggettati ad una ritenuta/imposta sostitutiva applicata a titolo definitivo e con aliquota tempo per tempo vigente;
- i dividendi distribuiti da società estere saranno assoggettati secondo le modalità, i termini e le aliquote tempo per tempo vigenti;
- Il Cliente, inoltre, è a conoscenza del fatto che:
- i dividendi di fonte italiana percepiti a fronte di una "partecipazione qualificata" o relativa all'attività d'impresa non saranno assoggettati dalla Banca ad alcuna ritenuta od imposta sostitutiva;
- i dividendi distribuiti da società estere e relativi ad una partecipazione qualificata saranno assoggettati a ritenuta a titolo di acconto secondo le modalità, i termini e le aliquote tempo per tempo vigenti.

Il Cliente si impegna a comunicare con immediatezza e per iscritto alla Banca la decadenza o la modifica del regime fiscale prescelto e prende atto che le variazioni al regime prescelto possono essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si vuole applicare il nuovo regime con efficacia dall'esercizio successivo.



I - TUTELA DEI DATI PERSONALI E COMUNICAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in seguito "Codice Privacy"), Widiba ti invita a leggere attentamente le seguenti informazioni e a manifestare il consenso sul trattamento dei tuoi dati personali relativi al Contratto.

Definizioni

L'interessato sei tu.

Il titolare del trattamento è:

Banca Widiba S.p.A Ufficio Sicurezza
 Via Ippolito Rosellini, 16 - 20124 MILANO
 Fax: 0269704120
 Email: privacy@widiba.it
 PEC: privacy@widipec.it

1. Fonte dei dati personali

I tuoi dati personali (Nome, Cognome, Residenza, Codice fiscale, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica, indirizzo internet IP, posizione dell'apparecchio che si connette alla rete e al sito della Banca) sono raccolti da Widiba direttamente con te o da terzi come, ad esempio, in occasione di operazioni disposte a credito o a debito da parte di altri soggetti oppure nell'ipotesi in cui Widiba acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Per quest'ultima tipologia di dati sarà fornita un'informativa all'atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima eventuale comunicazione.

2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di Widiba e secondo le seguenti finalità:

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria (es. normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, disposizioni di vigilanza per le banche, FATCA, etc.). Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento, inclusa la comunicazione, non richiede il tuo consenso. Un eventuale rifiuto a fornirli comporterebbe per Widiba l'impossibilità di concludere ed eseguire il Contratto;
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione ed all'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali e precontrattuali instaurati con Widiba, ivi inclusi i necessari controlli preliminari sui dati comunicati. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento, inclusa la comunicazione, non richiede il tuo consenso. Un eventuale rifiuto a fornirli comporterebbe per Widiba l'impossibilità di concludere ed eseguire il Contratto;
- finalità funzionali all'attività di Widiba, di seguito dettagliate, per cui il tuo consenso è facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudica in alcun modo l'instaurazione, la prosecuzione, e la gestione dei rapporti contrattuali:
 - ricerche di mercato, studi statistici e verifiche del grado di soddisfazione sui prodotti e servizi di Widiba e del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena;
 - finalità commerciali, quali ad esempio l'invio di newsletter, promozione o vendita di prodotti e/o servizi di Widiba, del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena o di società terze;
 - attività di profilazione della clientela per finalità commerciali svolta da Widiba per analizzare le scelte di consumo ed offrire un servizio personalizzato; attività di pubbliche relazioni, svolte anche attraverso social network e chat (in tali casi, le informazioni comunicate - es. nickname - non permetteranno di risalire ai dati personali);

Per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad esempio un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela, Widiba ha necessità di utilizzare un servizio di messaggistica internazionale, gestito dalla "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) con sede legale in Belgio (per l'informativa privacy: <http://www.swift.com>). Widiba comunica a SWIFT i dati necessari ad eseguire le transazioni quali, ad esempio, i nomi dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie, la somma. Allo stato attuale le Banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicarle i suddetti dati. E' comunque opportuno sapere che:

- tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire le transazioni finanziarie vengono attualmente - per motivi di sicurezza operativa - duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d'America;
- i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli U.S.A. in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare il Dipartimento del Tesoro) vi hanno avuto accesso o potranno accedervi ulteriormente sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa U.S.A. in materia di contrasto al terrorismo.

Ti informiamo, altresì, che per alcuni prodotti/servizi da te richiesti ovvero per l'esecuzione di specifiche operazioni (ad esempio, pagamento anche in via continuativa, attraverso ordini di bonifico o trattenute sullo stipendio, di quote associative a favore di sindacati e partiti politici) potrebbe rendersi necessario il trattamento dei tuoi dati sensibili (ossia quei dati idonei a rivelare, tra l'altro, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, nonché lo stato di salute e la vita sessuale). Per il loro trattamento, che avverrà solo per eseguire le tue disposizioni, il Codice Privacy richiede che il relativo consenso sia manifestato in forma scritta.

Ti informiamo che in mancanza del consenso al relativo trattamento la Banca non potrà concludere ed eseguire il Contratto.



3. Modalità e durata del trattamento

I tuoi dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). In particolare, i trattamenti per le finalità descritte al suddetto punto 2 c) potranno essere realizzate direttamente da Widiba, ovvero da società terze mediante sistemi tradizionali (posta cartacea o chiamate con operatore), nonché con sistemi automatizzati (chiamate senza l'intervento di un operatore, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo). Per quanto concerne l'identificazione delle abitudini e propensioni al consumo della clientela, esse verranno realizzate, anche mediante l'utilizzo di cookies, nel rispetto delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dal Codice Privacy e dagli altri provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali. Per garantire la sicurezza è possibile che Widiba utilizzi funzioni di geolocalizzazione per rintracciare l'ubicazione di un indirizzo IP e la posizione dalla quale un computer si connette alla rete ed al sito di Widiba. In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i tuoi dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento, ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per particolari ordini e istruzioni della clientela ovvero per servizi di telephone banking, Widiba può registrare il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse, anche per eventuali profili di prova e di tutela di diritti in caso di controversie. Il relativo contenuto è conservato per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali la registrazione è stata effettuata). Per quanto concerne le finalità commerciali, i tuoi dati saranno conservati per un massimo di due anni dalla cessazione di ogni tuo rapporto.

4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

A. Widiba, senza che sia necessario acquisire il tuo consenso, può comunicare i tuoi dati personali in proprio possesso:

- a soggetti a cui la comunicazione deve essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In particolare, Widiba ha l'obbligo di comunicare i tuoi dati alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia - istituita con Delibera C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 16.05.1962 - , servizio accentrato di informazioni sui rischi finanziari che consente alle banche, attraverso la raccolta di informazioni provenienti dalle stesse sui rischi dei propri clienti, di conoscere le eventuali posizioni debitorie dei clienti nei confronti del sistema bancario. Le banche hanno l'obbligo di segnalare alla Centrale, oltre che le posizioni "in sofferenza", anche tutti gli affidamenti che superino un certo limite di importo (con la connessa creazione di un potenziale rischio di credito), onde assicurare garanzie di stabilità al sistema, nell'interesse dei risparmiatori. L'obbligo di segnalazione sussiste a partire da euro 30.000,00 per tutti i rischi diretti (fidi per cassa e per firma) e quelli indiretti (garanzie personali date per altri soggetti); i crediti in sofferenza formano oggetto di segnalazione a prescindere dal loro importo;
- agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, in base a quanto disposto dall'art. 46, comma 4 del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dell'avvenuta segnalazione agli altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, anche stabiliti in paesi terzi (nel rispetto dei presupposti previsti dall'art. 44 del Codice Privacy), con conseguente trattamento da parte degli stessi;
- alle società appartenenti al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile (situate anche all'estero) ovvero sottoposte a comune controllo in tutti i casi in cui si sia in presenza di uno dei presupposti di esonero previsti dall'art. 24 del Codice Privacy ovvero quando tale comunicazione è effettuata per finalità amministrative - contabili di cui all'art. 34 del predetto Codice Privacy ovvero in conseguenza di un Provvedimento del Garante o di una specifica previsione di legge;
- alle agenzie o filiali della Banca Monte dei Paschi di Siena.

B. Inoltre Widiba, per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 2, lettere b) e c), può comunicare i tuoi dati a società, enti o consorzi esterni, presenti in Italia o all'estero, anche facenti parte del Gruppo Bancario Monte Paschi di Siena (ovvero controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile), appartenenti alle seguenti categorie:

- società o enti che svolgono servizi bancari e finanziari;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti od originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli;
- società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto, e smistamento delle comunicazioni alla/dalla clientela;
- società che svolgono servizi di archiviazione della Documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi di elaborazione e trasmissione dati;
- centrali rischi private;
- società specializzate nella rilevazione e nell'elaborazione dei dati di bilancio;
- soggetti che effettuano ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e sull'attività svolta dalla banca e soggetti che svolgono attività di promozione e vendita di prodotti/servizi della Banca e delle altre società del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena;
- società di gestione dei sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari (Centrale di Allarme Interbancaria);
- imprese o professionisti specializzati nel recupero di crediti e beni;
- compagnie di assicurazione, in relazione alle polizze direttamente o indirettamente connesse alle operazioni poste in essere con la clientela;
- imprese che svolgono attività di assistenza, pubblicità e vendita alla clientela (ad esempio, call center);
- altre imprese di servizi connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (esempio, studi di consulenza, studi legali);
- società di rating o di revisione;
- società ed enti convenzionati;
- società per Conto delle quali la Banca svolge attività di intermediazione per la vendita di loro prodotti e/o servizi, di rilevazione del grado di soddisfazione, indagini di mercato, attività commerciali, ecc..

I soggetti (persone fisiche o giuridiche) appartenenti alle categorie sopra riportate operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento ovvero in qualità di soggetti formalmente incaricati da Widiba ai sensi del Codice Privacy (Responsabili o Incaricati).

Inoltre, nell'ambito del trattamento dei dati necessari per l'espletamento delle proprie mansioni, possono venire a conoscenza dei dati le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie, all'uopo nominate dalla Banca Responsabili o incaricati:



- lavoratori dipendenti della banca o presso di essa distaccati;
- stagisti;
- consulenti;
- promotori finanziari;
- dipendenti delle società nominate responsabili.

I tuoi dati personali non saranno diffusi.

5. Trasferimento dati all'estero

I tuoi dati personali oggetto di trattamento potranno essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente.

6. Diritti degli interessati

In relazione ai trattamenti sopra descritti, ti è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, in particolare di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei dati che ti riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando ti interessa, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Puoi, inoltre, opporli al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato. Le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate per iscritto all'indirizzo del Responsabile del riscontro di seguito indicato oppure mediante posta elettronica all'indirizzo privacy@widiba.it o all'indirizzo PEC privacy@widipec.it.

7. Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Widiba S.p.A nella persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede della società, in Milano, Via Ippolito Rosellini, 16.

Il Responsabile del trattamento è STEFANO AGHINI LOMBARDI domiciliato per la carica nella sede sociale di Widiba. Presso il predetto domicilio è disponibile, inoltre, l'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili nominati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003.

I tuoi dati personali possono essere anche raccolti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale può riceverli direttamente da te o da Widiba, relativamente a quelle operazioni bancarie per la cui esecuzione Widiba utilizza le dipendenze della Banca Monte dei Paschi:

- prelievi e versamenti di denaro per cassa;
- emissione di assegni circolari;
- esecuzione di bonifici per cassa e con addebito in Conto (SCT – Sepa Credit Transfert);
- pagamento mod. F23 e F24;
- altre operazioni bancarie.

Con riferimento a tale attività, Banca Monte dei Paschi, titolare del trattamento dei dati personali, comunica ed informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati raccolti sono trattati ed utilizzati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni richieste.

Il conferimento dei dati per tali finalità è obbligatorio; un eventuale rifiuto a fornirli comporterebbe l'impossibilità per la banca di effettuare le operazioni richieste.

I dati saranno trattati da Banca Monte dei Paschi mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche correlate alla suddetta finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza.

Per i trattamenti connessi alle suddette finalità, inoltre, i dati potranno essere comunicati da Banca Monte dei Paschi sia alle altre società del Gruppo bancario, sia a società esterne, in qualità di titolari o responsabili.

Nella veste di interessato del trattamento, sono riconosciuti ai Clienti i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che possono essere esercitati rivolgendosi direttamente a Widiba che riceverà le istanze e provvederà a trasmetterle a Banca Monte dei Paschi di Siena la quale fornirà riscontro direttamente agli interessati per il tramite del proprio Servizio Compliance.

Presso la suddetta funzione Compliance è inoltre disponibile l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili, interni o esterni alla Banca, del trattamento dei dati, ex art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Informativa ai sensi dell'art. 5 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (di seguito "codice deontologico").

Ti informiamo che, qualora richiedessi un finanziamento ovvero fidi di cassa o carte di credito, Widiba potrà utilizzare alcuni dati che ti riguardano. Si tratta di informazioni che tu stesso ci fornisci o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la tua affidabilità, potrebbe non esserti concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui tu chiederai un altro prestito, un finanziamento o una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno venire a conoscenza delle tue richieste di finanziamento presentate a Widiba e se paghi regolarmente le rate. La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il tuo consenso relativamente ai casi in cui sei stato puntuale nei pagamenti rispetto a precedenti rapporti di credito. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la tua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Hai diritto di conoscere i tuoi dati e di esercitare i diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i tuoi dati puoi utilizzare il fac-simile elaborato dall'Autorità Garante per la Privacy presente sul sito internet www.garanteprivacy.it, inoltrandolo a:

Widiba Via Ippolito Rosellini, 16 - 20124 - Milano (MI)
 e/o alle società sotto indicate cui comunicheremo i tuoi dati:



CRIF S.p.A. - Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41 - 40131 Bologna
 Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.it
 EXPERIAN-CERVED INFORMATION SERVICES S.p.A. - Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati),
 Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma
 Fax 199.101.850, tel 199.183.538, sito internet:www.experian.it

Conserviamo i tuoi dati presso Widiba per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2004, disponibile anche sul sito internet del Garante Privacy, sopra indicato). I dati sono resi accessibili anche a diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo successivamente le categorie. I tuoi dati sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i tuoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a te ascritte. Tali elaborazioni saranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I tuoi dati saranno oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirti un giudizio sintetico o un punteggio sul tuo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo Conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. . Alcune informazioni aggiuntive possono esserti fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui Widiba aderisce sono gestiti da:

CRIF S.p.A. con sede legale in Bologna - Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41 - 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com

EXPERIAN-CERVED INFORMATION SERVICES S.p.A., con sede legale in Roma, Via Carlo Pesenti 121, 00156 Roma. Fax 199.101.850, tel 199.183.538, sito internet:www.experian.it

Tali sistemi contengono informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi. I soggetti partecipanti ai sistemi di informazioni creditizie gestiti da CRIF S.p.A. e EXPERIAN-CERVED INFORMATION SERVICES S.p.A. appartengono, per entrambi, alle seguenti categorie: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi. I tempi di conservazione dei dati sono quelli indicati nel codice di deontologia e specificati nella tabella riportata in calce alla presente. CRIF S.p.A. e EXPERIAN-CERVED INFORMATION SERVICES S.p.A. fanno uso di tecniche e di sistemi automatizzati di credit scoring basati su modelli di analisi statistica e algoritmi di calcolo che forniscono alla Banca e agli altri partecipanti, giudizi indicatori e punteggi utili per l'istruttoria delle richieste di credito. CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com); EXPERIAN-CERVED INFORMATION SERVICES S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell'EXPERIAN-CERVED INFORMATION SERVICES S.p.A. possono venire a conoscenza di EXPERIAN Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla EXPERIAN-CERVED INFORMATION SERVICES S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it.

Tu hai diritto di accedere in ogni momento ai dati che ti riguardano, rivolgendoti oltre che a Widiba ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo puoi richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporli al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice Privacy; art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

Richieste di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.



COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI IDENTIFICATIVI DEGLI AZIONISTI INTESTATARI DI TITOLI DI SOCIETÀ QUOTATE

Ti informiamo che:

- ai sensi dell'art.83-duodecies D.Lgs. 58/98 (T.U.F.), Widiba, salvo tua indicazione contraria, comunica alle società quotate italiane, che ne abbiano fatto richiesta tramite una società di gestione accentrata (per esempio Monte Titoli), i tuoi dati identificativi (a titolo esemplificativo: nome, cognome e indirizzo) unitamente al numero di azioni in deposito presso Widiba;
- ai sensi dell'art.136 Delibera Consob 11971/99 (Regolamento Emittenti), Widiba - sempre fatta salva una tua indicazione contraria - comunica ai soggetti proponenti la sollecitazione di deleghe di voto che ne facciano richiesta a Widiba, i tuoi dati identificativi (a titolo esemplificativo: nome, cognome e indirizzo) unitamente al numero di azioni in deposito presso la medesima. In assenza di un espresso divieto, riceverai, ad uno degli indirizzi utilizzati per le comunicazioni relative al deposito titoli, l'eventuale informativa da parte del soggetto proponente. Sarai libero di decidere, di volta in volta, se conferire o meno la delega ed esercitare il suo diritto di voto come riterrà opportuno.

In entrambi i casi la comunicazione a terzi dei tuoi dati identificativi non comporterà alcun aggravio di costi a tuo carico, né alcun onere o obbligo.

Se sei interessato ad impedire che i tuoi dati identificativi siano comunicati ai soggetti sopra indicati devi manifestare per iscritto il tuo diniego alla trasmissione dei dati mediante comunicazione via PEC a Widiba, all'indirizzo privacy@widipec.it. Devi considerare che la tua volontà espressa varrà per tutti i dati collegati al deposito e, in caso di cointestazione, Widiba potrà fare affidamento sulla volontà espressa anche da un solo intestatario. Tale volontà potrà essere in ogni momento revocata per iscritto.

Consenso al trattamento dei dati personali

1° INTESTATARIO

Preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 e consapevole di poter modificare, in qualunque momento, la mia decisione:

1. Trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti dalla Banca per il perfezionamento di specifiche operazioni o contratti da me richiesti, consapevole che il consenso al trattamento è necessario e, ove mancante, la Banca non potrà concludere ed eseguire il Contratto.

Acconsento Non acconsento

2. Trattamento, da parte di Widiba, dei miei dati per ricerche di mercato, verifiche del grado di soddisfazione di prodotti e/o servizi erogati da Widiba e dal Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, nonché per fini di informazione commerciale, invio di newsletter, promozione o vendita di prodotti e/o servizi di Widiba e del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena o di terzi (anche sulla base di accordi di joint venture), attività di pubbliche relazioni, autorizzando l'invio anche attraverso tecniche che consentono una comunicazione individuale ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ivi compresi social network e chat.

Acconsento Non acconsento

3. Trattamento, da parte di Widiba, dei miei dati ai fini di identificazione delle abitudini e delle propensioni al consumo per migliorare il servizio fornito, soddisfare specifiche esigenze e proporre nuovi prodotti e/o servizi, consapevole che tale trattamento viene effettuato anche mediante l'utilizzo di cookies.

Acconsento Non acconsento

4. Prendo atto dell'informativa che mi è stata fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie e di tutto quanto in essa contenuto, per quanto riguarda il trattamento dei miei dati nell'ambito di sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, relativamente alla conservazione delle notizie inerenti ai rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi nei pagamenti o altri eventi negativi).

Acconsento Non acconsento

2° INTESTATARIO

Preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 e consapevole di poter modificare, in qualunque momento, la mia decisione:

1. Trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti dalla Banca per il perfezionamento di specifiche operazioni o contratti da me richiesti, consapevole che il consenso al trattamento è necessario e, ove mancante, la Banca non potrà concludere ed eseguire il Contratto.

Acconsento Non acconsento

2. Trattamento, da parte di Widiba, dei miei dati per ricerche di mercato, verifiche del grado di soddisfazione di prodotti e/o servizi erogati da Widiba e dal Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, nonché per fini di informazione commerciale, invio di newsletter, promozione o vendita di prodotti e/o servizi di Widiba e del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena o di terzi (anche sulla base di accordi di joint venture), attività di pubbliche relazioni, autorizzando l'invio anche attraverso tecniche che consentono una comunicazione individuale ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ivi compresi social network e chat.



Acconsento Non acconsento

3. Trattamento, da parte di Widiba, dei miei dati ai fini di identificazione delle abitudini e delle propensioni al consumo per migliorare il servizio fornito, soddisfare specifiche esigenze e proporre nuovi prodotti e/o servizi, consapevole che tale trattamento viene effettuato anche mediante l'utilizzo di cookies.

Acconsento Non acconsento

4. Prendo atto dell'informativa che mi è stata fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie e di tutto quanto in essa contenuto, per quanto riguarda il trattamento dei miei dati nell'ambito di sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, relativamente alla conservazione delle notizie inerenti ai rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi nei pagamenti o altri eventi negativi).

Acconsento Non acconsento

3° INTESTATARIO

Preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 e consapevole di poter modificare, in qualunque momento, la mia decisione:

1. Trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti dalla Banca per il perfezionamento di specifiche operazioni o contratti da me richiesti, consapevole che il consenso al trattamento è necessario e, ove mancante, la Banca non potrà concludere ed eseguire il Contratto.

Acconsento Non acconsento

2. Trattamento, da parte di Widiba, dei miei dati per ricerche di mercato, verifiche del grado di soddisfazione di prodotti e/o servizi erogati da Widiba e dal Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, nonché per fini di informazione commerciale, invio di newsletter, promozione o vendita di prodotti e/o servizi di Widiba e del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena o di terzi (anche sulla base di accordi di joint venture), attività di pubbliche relazioni, autorizzando l'invio anche attraverso tecniche che consentono una comunicazione individuale ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ivi compresi social network e chat.

Acconsento Non acconsento

3. Trattamento, da parte di Widiba, dei miei dati ai fini di identificazione delle abitudini e delle propensioni al consumo per migliorare il servizio fornito, soddisfare specifiche esigenze e proporre nuovi prodotti e/o servizi, consapevole che tale trattamento viene effettuato anche mediante l'utilizzo di cookies.

Acconsento Non acconsento

4. Prendo atto dell'informativa che mi è stata fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie e di tutto quanto in essa contenuto, per quanto riguarda il trattamento dei miei dati nell'ambito di sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, relativamente alla conservazione delle notizie inerenti ai rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi nei pagamenti o altri eventi negativi).

Acconsento Non acconsento

4° INTESTATARIO

Preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 e consapevole di poter modificare, in qualunque momento, la mia decisione:

1. Trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti dalla Banca per il perfezionamento di specifiche operazioni o contratti da me richiesti, consapevole che il consenso al trattamento è necessario e, ove mancante, la Banca non potrà concludere ed eseguire il Contratto.

Acconsento Non acconsento

2. Trattamento, da parte di Widiba, dei miei dati per ricerche di mercato, verifiche del grado di soddisfazione di prodotti e/o servizi erogati da Widiba e dal Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, nonché per fini di informazione commerciale, invio di newsletter, promozione o vendita di prodotti e/o servizi di Widiba e del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena o di terzi (anche sulla base di accordi di joint venture), attività di pubbliche relazioni, autorizzando l'invio anche attraverso tecniche che consentono una comunicazione individuale ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ivi compresi social network e chat.

Acconsento Non acconsento

3. Trattamento, da parte di Widiba, dei miei dati ai fini di identificazione delle abitudini e delle propensioni al consumo per migliorare il servizio fornito, soddisfare specifiche esigenze e proporre nuovi prodotti e/o servizi, consapevole che tale trattamento viene effettuato anche mediante l'utilizzo di cookies.

Acconsento Non acconsento



4. Prendo atto dell'informativa che mi è stata fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie e di tutto quanto in essa contenuto, per quanto riguarda il trattamento dei miei dati nell'ambito di sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, relativamente alla conservazione delle notizie inerenti ai rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi nei pagamenti o altri eventi negativi).

Acconsento Non acconsento

5° INTESTATARIO

Preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 e consapevole di poter modificare, in qualunque momento, la mia decisione:

1. Trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti dalla Banca per il perfezionamento di specifiche operazioni o contratti da me richiesti, consapevole che il consenso al trattamento è necessario e, ove mancante, la Banca non potrà concludere ed eseguire il Contratto.

Acconsento Non acconsento

2. Trattamento, da parte di Widiba, dei miei dati per ricerche di mercato, verifiche del grado di soddisfazione di prodotti e/o servizi erogati da Widiba e dal Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, nonché per fini di informazione commerciale, invio di newsletter, promozione o vendita di prodotti e/o servizi di Widiba e del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena o di terzi (anche sulla base di accordi di joint venture), attività di pubbliche relazioni, autorizzando l'invio anche attraverso tecniche che consentono una comunicazione individuale ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ivi compresi social network e chat.

Acconsento Non acconsento

3. Trattamento, da parte di Widiba, dei miei dati ai fini di identificazione delle abitudini e delle propensioni al consumo per migliorare il servizio fornito, soddisfare specifiche esigenze e proporre nuovi prodotti e/o servizi, consapevole che tale trattamento viene effettuato anche mediante l'utilizzo di cookies.

Acconsento Non acconsento

4. Prendo atto dell'informativa che mi è stata fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie e di tutto quanto in essa contenuto, per quanto riguarda il trattamento dei miei dati nell'ambito di sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, relativamente alla conservazione delle notizie inerenti ai rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi nei pagamenti o altri eventi negativi).

Acconsento Non acconsento

6° INTESTATARIO

Preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 e consapevole di poter modificare, in qualunque momento, la mia decisione:

1. Trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti dalla Banca per il perfezionamento di specifiche operazioni o contratti da me richiesti, consapevole che il consenso al trattamento è necessario e, ove mancante, la Banca non potrà concludere ed eseguire il Contratto.

Acconsento Non acconsento

2. Trattamento, da parte di Widiba, dei miei dati per ricerche di mercato, verifiche del grado di soddisfazione di prodotti e/o servizi erogati da Widiba e dal Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, nonché per fini di informazione commerciale, invio di newsletter, promozione o vendita di prodotti e/o servizi di Widiba e del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena o di terzi (anche sulla base di accordi di joint venture), attività di pubbliche relazioni, autorizzando l'invio anche attraverso tecniche che consentono una comunicazione individuale ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ivi compresi social network e chat.

Acconsento Non acconsento

3. Trattamento, da parte di Widiba, dei miei dati ai fini di identificazione delle abitudini e delle propensioni al consumo per migliorare il servizio fornito, soddisfare specifiche esigenze e proporre nuovi prodotti e/o servizi, consapevole che tale trattamento viene effettuato anche mediante l'utilizzo di cookies.

Acconsento Non acconsento

4. Prendo atto dell'informativa che mi è stata fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie e di tutto quanto in essa contenuto, per quanto riguarda il trattamento dei miei dati nell'ambito di sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, relativamente alla conservazione delle notizie inerenti ai rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi nei pagamenti o altri eventi negativi).

Acconsento Non acconsento



J - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

PRIMA DI APPORRE LA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE INVITIAMO IL CLIENTE A LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO (COMPRESIVO DEL DOCUMENTO DI SINTESI E DELLE CONDIZIONI GENERALI) TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI TRASPARENZA E LE ALTRE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI FORNITE DALLA BANCA.

J.1 - ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente, apponendo la propria sottoscrizione nel riquadro sottostante richiede di poter fruire dei Servizi Widiba e dichiara:

- di avere ricevuto copia del Contratto comprensivo del Documento di Sintesi e delle Condizioni Generali, della Documentazione di Trasparenza, (inclusa la Nota Informativa, l'Informativa precontrattuale sui contratti e sui servizi a distanza Widiba e le altre informazioni precontrattuali che risultano costantemente conoscibili anche per via della pubblicazione sul Sito, ovvero per via della loro libera disponibilità presso gli uffici dei Personal Advisor sul territorio), di averli salvati e/o stampati su Supporto Durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme degli stessi per tutta la durata dei rapporti che il Cliente è interessato a concludere, di averli letti attentamente e di averne compreso i contenuti;
- di essere consapevole dei rischi connessi alle tecniche di comunicazione a distanza ed in particolare di quelli connessi agli investimenti. Il Cliente dichiara di essere stato avvertito che la modalità di esecuzione dei Servizi di Investimento "a distanza" può indurre l'investitore a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva *intraday* e che ciò può comportare per l'investitore un aumento sia del rischio di perdite del proprio capitale, sia del costo delle commissioni;
- di prestare il proprio esplicito consenso in merito alla Strategia di Trasmissione degli ordini di Widiba così come rappresentata nella Nota;
- di aver preso atto della natura, dei rischi e delle implicazioni dei Servizi di Investimento, così da sottoscrivere consapevolmente il Contratto;
- di essere stato avvisato che la propria tutela quale "Cliente al Dettaglio" dipenderà da una serie di variabili in relazione alle quali la Banca ha fornito nel presente Modulo specifiche avvertenze sui rischi in materia di valutazione dell'appropriatezza;
- che il soggetto incaricato dell'offerta fuori sede (ad es. dipendente o Personal Advisor) ha assolto gli obblighi di esibizione e consegna della Documentazione di Trasparenza (inclusa la Nota Informativa sui Servizi di Investimento), così come previsto dalla vigente normativa;
- di aver compilato personalmente il presente Modulo di Richiesta effettuando le proprie scelte e rilasciando le relative dichiarazioni così come specificate negli apposite sezioni e riquadri dedicati;
- che tutte le scelte effettuate nel Sito o attraverso le altre tecniche a distanza tempo per tempo rese disponibili con il Servizio Widiba mediante compilazione degli appositi campi e/o dei tasti digitali comportano la registrazione delle azioni e volontà del Cliente che potranno essere opposti dalla Banca in ogni sede;
- di accettare integralmente e senza alcuna eccezione quanto previsto nel Modulo (incluse le condizioni contenute nel Documento di Sintesi e nelle Condizioni Generali allegate *sub A*);
- che l'eventuale invalidità o inefficacia, anche sopravvenuta, di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità delle altre clausole ed il Contratto sarà interpretato come se non comprendesse la clausola o le clausole in questione;
- di autorizzare e conferire mandato alla Banca a prestare a sé o a terzi gli strumenti finanziari registrati/contabilizzati presso la Banca secondo i termini indicati nelle Condizioni Generali;
- di voler ricevere copia del Contratto (comprensivo del Documento di Sintesi e delle Condizioni Generali) su Supporto Durevole (es. mediante PEC) ad uno o più dei recapiti indicati nel riquadro anagrafico. Al riguardo il Cliente riconosce ed accetta tale modalità di consegna al fine dell'assolvimento da parte della Banca del relativo obbligo. Le Parti concordano che l'attestazione di avvenuta consegna dell'esemplare del Contratto sarà costituita dalla prova della ricezione della comunicazione con la quale viene trasmessa la Documentazione.

FIRMA 1° INTESTATARIO

FIRMA 2° INTESTATARIO
opzionale

FIRMA 3° INTESTATARIO
opzionale

FIRMA 4° INTESTATARIO
opzionale

FIRMA 5° INTESTATARIO
opzionale

FIRMA 6° INTESTATARIO
opzionale

J.2 - CLAUSOLE CHE RICHIEDONO SPECIFICA APPROVAZIONE

IL CLIENTE DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI DELL'ART. 1341, SECONDO COMMA COD.CIV., NONCHÉ DEGLI ARTT. 118 E 126-SEXIES DEL TUB, LE SEGUENTI CLAUSOLE DELLE CONDIZIONI GENERALI, COME PREVIAMENTE DESCRITTE DALLA BANCA (IN SEDE PRECONTRATTUALE) E DI AVER AVUTO LA POSSIBILITÀ DI VALUTARNE GLI EFFETTI, ANCHE IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI IN ESSE PREVISTE:

PARTE A - NORME GENERALI APPLICABILI AI RAPPORTI TRA BANCA E CLIENTE: Art. 4 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela (sostituzione); Art. 5 - Rispetto della normativa locale o internazionale riguardante antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi e armamenti, codice etico della Banca (esclusione di responsabilità); Art. 6 - Invio di corrispondenza alla Banca; Art. 7 - Invio della corrispondenza alla clientela; Art. 8 - Identificazione



della clientela (recesso); Art. 10 – Cointestazione dei rapporti e facoltà di utilizzo disgiunto; Art. 11 - Diritto di garanzia; Art. 12 - Compensazione; Art. 14 - Determinazione e modifica delle condizioni e recesso; Art. 15 - Spese e oneri fiscali; Art. 16 - Clausola risolutiva espressa; Art. 18 - Nullità parziale, esercizio dei diritti e prove; Art. 19 – Recesso nel caso di contratto concluso a distanza o sottoscrizione fuori sede; Art. 21 - Varie.

PARTE B - SEZIONE I - Conto CORRENTE WIDIBA

Sezione I - Conto CORRENTE BANCARIO: Art. 1 - Convenzione di assegno; Art. 8 – Chiusura periodica del Conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese (capitalizzazione); Art. 9 - Conto non movimentato; Art. 10 - Approvazione dell'estratto Conto; Art. 11 - Compensazione e pagamento di assegni; Art. 12 - Sconfinamento in assenza di fido ("scoperto di Conto") - Commissione di istruttoria veloce per rapporti non affidati; Art. 14 - Recesso della Banca; Art. 15 - Effetti del recesso;

Sezione II - ACCANTONAMENTI E VINCOLI SULLE SOMME DEPOSITATE IN Conto CORRENTE: Art. 4 - Facoltà di utilizzo delle somme accantonate da parte di Widiba; Art. 5 - Estinzione del Conto; Art. 6 - Costituzione di vincoli sulle somme depositate in Conto corrente; Art. 7 - Svincolo anticipato di somme vincolate; Art. 8 - Remunerazione delle somme vincolate.

PARTE C - SERVIZI DI PAGAMENTO

Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI REGOLANTI I SERVIZI DI PAGAMENTO: Art. 7 - Ricezione degli ordini di pagamento; Art. 10 - Utilizzo di Strumenti di Pagamento (responsabilità); Art. 11 - Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto; Art. 12 - Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate; Art. 13 - Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento; Art. 14 - Identificativi unici inesatti; Art. 15 - Mancata esecuzione o esecuzione inesatta; Art. 16 - Esclusione di responsabilità; Art. 17 co.4 - Importi trasferiti e importi ricevuti; Art. 18 - Negoziazione di divise estere e operazioni in valuta estera; Art. 19 - Determinazione e modifica delle condizioni; Art. 20 - Recesso;

Sezione II - BONIFICI:

Sottosezione 1 - BONIFICI SEPA (SCT) Art. 3 - Rifiuto della disposizione di bonifico;

Sottosezione 2 - BONIFICI ESTERO IN EURO ED IN VALUTA ESTERA SOGGETTO AL D.LGS. 27 GENNAIO 2010 N. 11: Art. 2 Rifiuto dell'ordine di bonifico;

Sottosezione 3 - BONIFICI ESTERO ORDINARI NON SOGGETTI AL D.LGS. 27 GENNAIO 2010 N. 11: Art. 2 - Deroghe per i bonifici estero ordinari, Art. 3 - Rifiuto dell'ordine di Bonifico.

Sezione III - PAGAMENTI VARI: Art. 3 - Rifiuto dell'ordine di pagamento;

Sezione IV - RID DEBITORE: Art. 4 - Rifiuto delle operazioni di pagamento, Art. 6 - Rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate;

Sezione V - SDD Debitore (SDD CORE): Art. 2 - Autorizzazione all'addebito in Conto (mandato), Art. 3 - Consenso al compimento dell'addebito, Art. 6 - Rifiuto degli ordini di addebito, Art. 7 - Rimborsi di addebiti autorizzati SDD CORE, Art. 8 - Identificativi unici inesatti.

PARTE D - CARTA "BANCOMAT"

Sezione I - Art. 1 - Consenso all'utilizzo della Carta e modalità di utilizzo (facoltà della Banca di variare i limiti di utilizzo); Art. 4 - Obblighi a carico del Titolare; Art. 5 - Facoltà della Banca di bloccare la Carta; Art. 6 - Responsabilità del Titolare; Art. 7 - Modalità di comunicazione dello smarrimento o sottrazione o appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta e/o del P.I.N. (opponibilità delle comunicazioni); Art. 9 - Rimborso addebiti inesatti e/o non autorizzati; Art. 10 - Erogazione dei servizi (facoltà di modifica della Banca - operazioni in assenza di collegamento telematico esclusioni di responsabilità); Art. 11 - Addebito in Conto e prova delle operazioni; Art. 12 - Recesso della Banca; Art. 13 - Recesso del Titolare della Carta ed obbligo di restituzione della Carta; Art. 14 - Condizioni economiche e contrattuali e facoltà della Banca di variarle;

Sezione IV - OPERAZIONI FASTPAY: Art. 31 (esclusioni);

Sezione V - OPERAZIONI MAESTRO/CIRRUS/ATM/POS: Art. 32 (prelievo in assenza del PIN); Art. 33 (facoltà di modifica della ubicazione degli ATM); Art. 35 (approvazione del tasso di cambio Cirrus/Maestro); Art. 36 (rifiuto di esecuzione delle operazioni).

PARTE E - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

Sezione I - DEPOSITO DI TITOLI IN AMMINISTRAZIONE: Art. 2 - Titoli e Strumenti Finanziari oggetto del deposito; Art. 3 - Utilizzo degli Strumenti Finanziari da parte della Banca; Art. 4 - Svolgimento del servizio; Art. 5 - Obbligazioni del Cliente; Art. 6 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente; Art. 8 - Comunicazioni periodiche (approvazione); Art. 11 - Subdeposito dei titoli cartacei presso Organismi di Deposito Centralizzato nonché presso Depositari Abilitati; Art. 12 - Subdeposito dei titoli e Strumenti finanziari presso altri enti; Art. 13 - Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero; Art. 14 - Depositi transitori (autorizzazione); Art. 15 - Intestazione dei titoli; Art. 18 - Modifiche delle norme e delle condizioni economiche relative al rapporto di deposito di Strumenti Finanziari in custodia ed amministrazione; Art. 20 – Recesso della Banca.

Sezione II - SERVIZIO ACCESSORIO DI PRESTITO TITOLI: Art. 1 - Contenuto; Art. 3 - Modalità di esecuzione del mandato; Art. 6 - Effetti del prestito - Distribuzione dei proventi e diritti inerenti agli Strumenti Finanziari; Art. 7 - Remunerazione; Art. 8 - Operazioni concluse dalla Banca in conflitto di interessi (autorizzazione); Art. 9 - Restituzione degli Strumenti Finanziari equivalenti e Recall; Art. 10 - Durata - recesso - efficacia.

PARTE F - NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Sezione I - DISPOSIZIONI COMUNI: Art. 3 - Operazioni in regime di adeguatezza, in regime di appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini; Art. 4 - Conflitti di interessi (autorizzazione); Art. 5 - Durata del contratto-Recesso; Art. 6 - Modifiche al contratto; Art. 7 - Gli incentivi percepiti dalla Banca (autorizzazione); Art. 11 - Istruzioni specifiche (rischi e responsabilità); Art. 12 - Rappresentanza (autorizzazione); Art. 13 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta; Art. 16 - Diritto di garanzia; Art. 17 - Crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto; Art. 19 - Analisi e ricerche generalizzate - informazioni finanziarie (responsabilità); Art. 21 - Clausole speciali, convenute tra le parti, regolanti la liquidazione di operazioni in Strumenti Finanziari.

Sezione II - SERVIZI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI (ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO): Art. 3 - Negoziazione degli ordini; Art. 5 – Operazioni con passività potenziali o effettive; Art. 6 - Documentazione delle operazioni eseguite (approvazione).

Sezione IV - SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI: Art. 1 - Il Servizio di Consulenza; Art. 3 - Perimetro del Servizio di Consulenza; Art. 4 - Tutela connessa alla prestazione del Servizio di Consulenza; Art. 6 - Responsabilità della Banca.

Sezione V - RISCHI E RESPONSABILITÀ: Art. 3 - Attività di Trading "OnLine"; Art. 5 - Servizi di informazioni e dati; Art. 6 - Altri fattori di rischio sui quali Widiba non può esercitare alcun controllo; Art. 7 - Limitazione di responsabilità di Widiba.

Sezione VI - NORME CHE REGOLANO LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE SU STRUMENTI FINANZIARI - Art. 3 - Pagamento del



prezzo nella vendita a pronti; Art. 4 - Consegna degli Strumenti Finanziari e pagamento del prezzo nella vendita a termine; Art. 5 - Condizioni risolutive; Art. 7 - Spese, commissioni ed oneri fiscali.

PARTE G - SERVIZIO A DISTANZA WIDIBA: Art. 1 - Il Servizio Widiba; Art. 2 - Customer service; Art. 3 - Phone Banking; Art. 4 - Disponibilità del Servizio Widiba; Art. 6 - Utilizzo del Servizio Widiba; Art. 8 - Notifiche (alert); Art. 9 - RegISTRAZIONI; Art. 11 - Responsabilità; Art. 12 - Sospensione - blocco del Servizio Widiba; Art. 13 - Scioglimento del Servizio Widiba; Art. 16 - Spese a carico del Cliente.

FIRMA 1° INTESTATARIO	FIRMA 2° INTESTATARIO opzionale	FIRMA 3° INTESTATARIO opzionale
FIRMA 4° INTESTATARIO opzionale	FIRMA 5° INTESTATARIO opzionale	FIRMA 6° INTESTATARIO opzionale

K - OFFERTA FUORI SEDE

IO SOTTOSCRITTO PERSONAL ADVISOR DICHIARO DI AVER PERSONALMENTE IDENTIFICATO IL CLIENTE EFFETTUANDO LE VERIFICHE SULL'IDENTITÀ DELLO STESSO SULLA BASE DEI DOCUMENTI FORNITI DAL MEDESIMO E, PIÙ IN GENERALE, DI AVER ASSOLTO CORRETTAMENTE E DILIGENTEMENTE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL TERRORISMO.

PERSONAL ADVISOR CHE HA PRESO IL CONTATTO CON IL CLIENTE	
Matricola n.	
Nome	Cognome
Email	Numero cellulare
Indirizzo di residenza	
Via/Piazza	
Comune	Provincia

ACCETTAZIONE DA PARTE DI BANCA WIDIBA S.P.A.	
Gentile cliente, con la sottoscrizione del presente modulo Widiba accetta la sua proposta di conclusione del Contratto.	
Firma della Banca	_____

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA PER COMUNICARE AL CLIENTE L'EVENTUALE ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO. SI RICORDA CHE IL PERSONAL ADVISOR NON HA IL POTERE DI ACCETTARE IL PRESENTE CONTRATTO IN NOME E PER CONTO DELLA BANCA.

Allegato "A" al Modulo di richiesta del Conto Widiba.

Condizioni Generali che regolano i Servizi bancari e di investimento di Banca Widiba

A - NORME GENERALI APPLICABILI AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

B - Conto CORRENTE WIDIBA

Sezione I - CONTO CORRENTE BANCARIO

Sezione II - ACCANTONAMENTI E VINCOLI SULLE SOMME DEPOSITATE IN CONTO CORRENTE

C - SERVIZI DI PAGAMENTO

Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI REGOLANTI I SERVIZI DI PAGAMENTO

Sezione II - BONIFICI

Sottosezione 1 - BONIFICI SEPA (SCT)

Sottosezione 2 - BONIFICI ESTERO IN EURO ED IN VALUTA ESTERA SOGGETTO AL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 11

Sottosezione 3 - BONIFICI ESTERO ORDINARI NON SOGGETTI AL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 11

Sezione III - PAGAMENTI VARI

Sezione IV - RID DEBITORE

Sezione V - SDD DEBITORE (SDD CORE)

D - CARTA "BANCOMAT"

Sezione I - OPERAZIONI BANCOMAT/ATM

Sezione II - OPERAZIONI PAGOBANCOMAT

Sezione III - OPERAZIONI SELF SERVICE

Sezione IV - OPERAZIONI FASTPAY

Sezione V - OPERAZIONI MAESTRO/CIRRUS/ATM/POS

E - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

Sezione I - DEPOSITO DI TITOLI IN AMMINISTRAZIONE

Sezione II - SERVIZIO ACCESSORIO DI PRESTITO TITOLI

F - NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Sezione I - DISPOSIZIONI COMUNI

Sezione II - SERVIZI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI (ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO)

Sezione III - SERVIZIO DI COLLOCAMENTO

Sezione IV - SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Sezione V - RISCHI E RESPONSABILITÀ

Sezione VI - NORME CHE REGOLANO LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE SU STRUMENTI FINANZIARI

G - SERVIZIO A DISTANZA WIDIBA

Condizioni Generali che regolano i servizi bancari e di investimento di Banca Widiba

Definizioni

Ai fini del Contratto le parole elencate di seguito assumono il presente significato:

- **"Area Unica dei Pagamenti in Euro" o "SEPA"**: l'area unica dei pagamenti in euro comprende l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo le regole e gli standard definiti in appositi documenti. SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti (non in contanti) in euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La SEPA riguarda operazioni di pagamento in euro a valere su conti di pagamento accessi in uno dei 28 paesi dell'Unione Europea, nonché in Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino;
- **"Banca" o "Widiba"**: Wise Dialog Bank S.p.A., Banca appartenente al Gruppo Montepaschi. La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma;
- **"Beneficiario"**: il Cliente o altra persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;

- **“Carta Bancomat”** o **“Carta”**: la/e Carta/e Bancomat intestata/e al Cliente che consente/consentono di effettuare operazioni a valere sul Conto corrente a cui è/sono collegata/e;
- **“Cliente”**: la persona fisica che ha chiesto alla Banca l'apertura di un Conto con Widiba. In caso di rapporto cointestato a più persone fisiche, per Cliente devono intendersi, unitamente, tutti i cointestatari del rapporto;
- **“Cliente al Dettaglio”**: categoria di Clienti alla quale l'ordinamento riserva la massima tutela informativa, in quanto ritenuta priva del bagaglio di competenze necessario ad effettuare scelte di investimento consapevoli senza il supporto dell'intermediario;
- **“Cliente Professionale”**: Clienti in capo ai quali l'ordinamento presume la sussistenza di esperienza, conoscenza e competenza elevate, tali da consentire di assumere in modo consapevole le proprie decisioni in materia di investimenti;
- **“Codice del Consumo”**: il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni;
- **“Commissione di Istruttoria Veloce”** o **“CIV”**: commissione di istruttoria veloce che può essere applicata, al ricorrere dei presupposti indicati nel presente Contratto, in caso di Sconfinamenti in assenza di fido;
- **“Consumatore”**: il Cliente che ha dichiarato all'atto della richiesta di apertura del Conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) del Codice del Consumo, di agire nei rapporti con la Banca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- **“Conto Widiba”** o **“Conto”**: il rapporto contrattuale tra il Cliente e la Banca che ha ad oggetto un Conto corrente bancario, i servizi di pagamento associati, una o più Carte “Bancomat”, il servizio di Deposito e amministrazione di titoli, il servizio di prestito titoli, i Servizi di Investimento di ricezione e trasmissione ordini, di collocamento, di negoziazione, di esecuzione di ordini e di consulenza in materia di investimenti, il Servizio Widiba nonché tutti gli altri prodotti e servizi regolati dalle presenti Condizioni Generali;
- **“Conto di Pagamento”**: il Conto corrente intrattenuto presso la Banca o presso un altro prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento;
- **“Contratto”**: il contratto avente ad oggetto il Conto Widiba e composto dal Modulo di Richiesta (comprensivo del Documento di Sintesi) e dai relativi allegati ivi comprese le presenti Condizioni Generali, nonché la comunicazione di accettazione della Banca;
- **“Condizioni Generali”**: le condizioni generali del Contratto del Conto Widiba;
- **“Data Valuta”**: la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
- **“Documento di Sintesi”**: il documento di sintesi contenuto nel Modulo e parte integrante e sostanziale del Contratto, che contiene le condizioni economiche pattuite dalle parti in relazione ai Servizi Widiba regolati dal Contratto stesso;
- **“European Payments Council”**: organismo di governo e di coordinamento del settore bancario europeo per il mondo degli incassi e pagamenti il cui obiettivo dichiarato è quello di supportare e promuovere la creazione del SEPA;
- **“Eserciti Convenzionati”**: gli esercizi commerciali che consentono l'acquisto di beni e/o servizi effettuando i relativi pagamenti tramite la Carta Bancomat;
- **“Firma Digitale”** o **“FD”**: è la firma digitale (anche in forma remota o grafometrica) in forza della quale l'“utente titolare” del relativo certificato (rilasciato da un certificatore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio, stipulate tra utente e certificatore stesso) può, ad esempio, concludere contratti e, più in generale, assumere impegni e rilasciare dichiarazioni ad ogni effetto poiché la firma digitale ha il medesimo valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e delle relative norme di attuazione. La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l'utilizzo della Firma Digitale ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione dei contratti relativi ai prodotti e servizi Widiba fruiti, nonché dei prodotti e servizi di terzi distribuiti da Widiba, e ciò sia con finalità di interrogazione, sia con finalità dispositive, a seconda delle modalità operative impiegate dalla Banca. Resta fermo che l'utilizzo della FD nell'ambito dei rapporti tra la Banca e il Cliente potrà essere limitato per ragioni di natura tecnico-operativa e/o di sicurezza;
- **“Foglio Informativo”**: il documento che riporta informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dei servizi e prodotti offerti al Cliente con il Conto;
- **“Forma scritta”** o **“per iscritto”**: documento analogico o digitale sottoscritto con firma autografa o con Firma Digitale;
- **“Giornata Operativa”**: il giorno in cui il prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
- **“Identificativo Unico”**: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo Conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento (ad es. il codice IBAN). Ove non vi sia un Conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento;
- **“Legge Assegni”**: il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736;
- **“Modulo di Richiesta”**: il modulo di richiesta di apertura del Conto, parte integrante e sostanziale del Contratto, unitamente agli allegati nello stesso richiamati (in primis le Condizioni Generali), tutti letti, compilati, confermati e sottoscritti da parte del Cliente;
- **“Nota Informativa”**: l'informativa precontrattuale sui Servizi di Investimento e servizi accessori che la Banca consegna al Cliente prima di concludere il Contratto ed è sempre disponibile, nella versione aggiornata, sul Sito della Banca;
- **“Numero Verde”**: il numero telefonico che il Titolare deve contattare per richiedere il blocco della Carta. Il Numero Verde è indicato sul Sito della Banca, nel Foglio Informativo ed è reperibile presso gli Sportelli Automatici;
- **“Operazione di Pagamento”**: l'attività, posta in essere dal Cliente o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti fra i predetti soggetti;
- **“Ordine di Pagamento”**: qualsiasi istruzione data dal Cliente alla Banca o da un Beneficiario al proprio prestatore di Servizi di Pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
- **“Posta Elettronica Certificata”** o **“PEC”**: è il servizio di posta elettronica certificata in forza del quale il titolare della casella di PEC attribuita da un ente gestore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra titolare e gestore stesso può comunicare con terzi opponendo agli stessi per legge la data e l'ora di invio e ricezione del messaggio, nonché il suo contenuto. La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l'utilizzo della PEC ai fini delle dichiarazioni e delle comunicazioni relative ai prodotti e servizi Widiba fruiti, nonché i servizi e i prodotti dei terzi distribuiti da Widiba, a seconda delle modalità operative impiegate dalla Banca. Resta fermo che l'utilizzo della PEC nell'ambito dei rapporti tra la Banca e il Cliente potrà essere limitato per ragioni di natura tecnico-operativa e/o di sicurezza;
- **“Pagatore”**: il Cliente o altra persona fisica o giuridica titolare di un Conto di pagamento dal quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, ove non vi sia un Conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento;
- **“Parti”**: la Banca e il Cliente;



- **"P.I.N."** (Personal Identification Number): il codice personale segreto che il Titolare utilizza per effettuare operazioni mediante la Carta Bancomat;
- **"Prestatore di Servizi di Pagamento"**: la Banca o altro soggetto autorizzato a prestare servizi di pagamento ai sensi del D.lgs. n. 11 del 2010 e del TUB;
- **"Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario"**: il Prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo è rivestito dalla Banca se il Cliente coincide con il Beneficiario;
- **"Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore"**: il Prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo è rivestito dalla Banca se il Cliente coincide con il Pagatore;
- **"Prodotti" o "Prodotti Finanziari"**: si intendono gli Strumenti Finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (es. le polizze di cui all'art. 25-bis del TUF); non costituiscono invece prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;
- **"Regolamento Intermediari"**: il regolamento recante le norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007);
- **"Saldo Disponibile"**: somma disponibile sul Conto corrente, che il Cliente può utilizzare;
- **"SDD CORE"**: tipologia di servizio SEPA DIRECT DEBIT utilizzabile dal beneficiario nei confronti di qualsiasi pagatore;
- **"SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook"**: documento che disciplina diritti e obblighi dei partecipanti e regole operative relative al servizio SDD CORE;
- **"Servizi di Investimento"**: i servizi e le attività di investimento offerti dalla Banca in forza del presente Contratto quali i servizi di esecuzione di ordini, di ricezione e trasmissione di ordini e mediazione, di negoziazione in contropartita diretta, di sottoscrizione e collocamento a fermo o senza assunzione di garanzia con l'emittente, il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- **"Servizio di Deposito" o "Deposito"**: il servizio di deposito e amministrazione di titoli, Strumenti Finanziari e Prodotti Finanziari in amministrazione;
- **"Servizi di Pagamento"**: i servizi di pagamento associati al Conto corrente, che permettono al Cliente di versare, trasferire, prelevare o ricevere somme di denaro a valere sul Conto corrente;
- **"Servizio Widiba" o "Servizio a distanza Widiba"**: l'insieme delle tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo rese disponibili dalla Banca per consentire al Cliente di effettuare interrogazioni e/o disposizioni a valere sui rapporti contrattuali in essere e altre operazioni a distanza (ad es. internet banking, phone banking, mobile banking);
- **"Sconfinamenti in assenza di fido"**: somma che la Banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha impartito un Ordine di pagamento (ad es. in forza di assegno, o di domiciliazione utenze) senza avere disponibilità sul Conto corrente e in assenza di apertura di credito;
- **"Sconfinamento consistente"**: Sconfinamento in assenza di fido di importo pari o superiore a 300 euro;
- **"Sito"**: l'insieme delle pagine web sulla rete Internet all'URL (dominio) www.widiba.it;
- **"Sistema di Autenticazione"**: l'insieme di dispositivi e delle procedure (che comprendono numerazioni e/o codici numerici statici o dinamici e/o caratteristiche biometriche) che permettono al Cliente di avvalersi del Servizio Widiba attraverso qualsiasi modalità (es. personal computer, tablet, smartphone, smart tv, ecc.);
- **"Servizi Widiba"**: i servizi e i prodotti offerti dalla Banca al Cliente e regolati dal presente Contratto;
- **"Società Prodotto"**: le società i cui Organismi di Investimento Collettivo Mobiliare o polizze sono collocati dalla Banca;
- **"Sportelli Automatici" o "ATM"**: gli sportelli automatici (noti anche come "Automatic Teller Machine" o "ATM") collegati ai circuiti Bancomat in Italia e Maestro/Cirrus in Italia e all'estero;
- **"Sportelli Automatici Self Service"**: gli Sportelli Automatici della Banca o di intermediari terzi convenzionati con la Banca che consentono di effettuare operazioni di natura informativa e dispositiva a valere sul Conto. Gli Sportelli Automatici Self Service sono contraddistinti dall'insegna "Self Service";
- **"Strumento di Pagamento"**: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente utilizzatore e la Banca e di cui l'utilizzatore di Servizi di Pagamento si avvale per impartire un Ordine di Pagamento;
- **"Strumenti Finanziari"**: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche;
- **"Supporto Durevole"**: supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio documenti elettronici in "Portable Document Format", posta elettronica, PEC, ecc.);
- **"Titolare della Carta" o "Titolare"**: il Cliente intestatario della Carta Bancomat;
- **"Testo Unico Bancario" o "TUB"**: il D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- **"Testo Unico Finanziario" o "TUF"**: il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive integrazioni e modificazioni;
- **"Utilizzatore"**: il Cliente e/o altra persona fisica o giuridica che utilizza un Servizio di Pagamento in veste di Pagatore o Beneficiario o di entrambi.

A - NORME GENERALI APPLICABILI AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

Art. 1 - Modalità di conclusione del Contratto

1. Il Contratto può essere concluso fuori sede o a distanza, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente in materia di promozione e collocamento, fuori sede e a distanza, di Strumenti Finanziari, Prodotti, Servizi di Investimento e servizi bancari e finanziari da parte delle banche.

Art. 2 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ..

Art. 3 - Pubblicità e Trasparenza delle condizioni - Ufficio Reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al TUB, al Codice del consumo e le relative disposizioni di attuazione come successivamente integrate e modificate.

2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami inviando una comunicazione PEC all'indirizzo reclami@widipec.it o una raccomandata A/R all'indirizzo di via Rosellini 16, 20124 Milano. La Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo se si tratta di un reclamo relativo ai rapporti per la prestazione dei servizi bancari e finanziari o entro 90 giorni se si tratta di un reclamo relativo ai rapporti per la prestazione dei servizi di investimento.

3. A seconda del tipo di servizio prestato dalla Banca, qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo o non abbia ricevuto risposta, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

- all'**Arbitro Bancario Finanziario**, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure sul Sito www.widiba.it alla sezione reclami (per le sole controversie in materia di servizi/operazioni bancari e finanziari);
 - alla **Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob**, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per quanto attiene alle controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob il Cliente può consultare il sito www.camera-consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca;
 - al **Conciliatore Bancario Finanziario**, Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatore-bancario.it) per attivare la procedura di intervento dell'Ombudsman-Giuri Bancario in caso di controversie relative ai servizi di investimento.
4. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob o al Conciliatore Bancario Finanziario per attivare la procedura di intervento dell'Ombudsman-Giuri Bancario, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
5. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto o di un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob secondo quanto previsto dal precedente comma 3 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 4.
6. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF o dalla Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010 e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
7. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all'Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge, specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al prefetto secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l'ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.
8. Il Cliente può altresì presentare esposti alla Banca d'Italia e alla Consob, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
9. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul Sito.

Art. 4 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo (es. mancanza di provvista in assenza di affidamento del Cliente), la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza, salvo che tale comunicazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo Conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 C.C., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 C.C., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, ferma restando la responsabilità della Banca e non comportando tale sostituzione diminuzione alcuna né del livello del servizio offerto né della tutela per il Cliente. Agli incarichi conferiti alla Banca si applica l'art. 1715 c.c. (Responsabilità per le obbligazioni dei terzi).
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 C.C., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
5. Rimangono comunque salve le specifiche disposizioni contenute nella Parte C relativa ai "Servizi di Pagamento".

Art. 5 - Rispetto della normativa locale o internazionale riguardante antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi e armamenti, codice etico della Banca

1. La Banca, secondo il proprio codice etico, non interviene in alcun regolamento di import/export relativo a materiale di armamento (legge 185/90).
2. La Banca opera nel doveroso rispetto delle normative nazionali ed internazionali concernenti misure restrittive del commercio con taluni Stati, relative entità ed individui (c.d. embarghi), normativa antiterrorismo e antiriciclaggio, nonché di quelle sulle esportazioni di prodotti e tecnologie con possibile uso sia civile che militare (c.d. dual use), e pertanto non sarà responsabile verso chicchessia per nessuna perdita, danno e ritardo in qualsiasi modo riconducibile alle esigenze del rispetto delle richiamate normative.
3. La Banca non è responsabile di eventuali ritardi, disservizi, sequestri o confisca fondi a qualunque titolo disposti da banche corrispondenti nel rispetto delle normative locali o internazionali.
4. Il Cliente si impegna sin d'ora a fornire la Documentazione richiesta ad insindacabile giudizio della Banca per la verifica del rispetto delle normative vigenti.

Art. 6 - Invio di corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire presso la sede della Banca agli indirizzi di posta ordinaria o elettronica (inclusa la PEC) o attraverso il Servizio Widiba o attraverso le altre tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo ammesse dalla Banca. Gli indirizzi e le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono quelle indicate nelle apposite sezioni del Sito ovvero nella modulistica contrattuale ed informativa della Banca nella versione vigente al tempo dell'inoltro della comunicazione.



2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini, che devono essere redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile e firmati per esteso in forma corrispondente a quella depositata presso la Banca o, ove possibile, con FD.
3. Il Cliente viene avvisato del fatto che la posta ordinaria, la posta elettronica non certificata e altre tecniche di comunicazione a distanza potrebbero non dare garanzia di ricevimento da parte della Banca.

Art. 7 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti Conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relative alle presenti Condizioni Generali - saranno fatti al Cliente in lingua italiana, come peraltro è compiuta la redazione del presente Contratto. La Banca potrà inviare anche comunicazioni in lingua diversa da quella italiana al fine di agevolare i rapporti con la clientela, fermo restando che la lingua ufficiale e di riferimento è e sarà sempre e solo quella italiana, da utilizzarsi per l'interpretazione del Contratto e in ogni caso di controversia tra le Parti.
2. Tutta la corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Cliente in relazione ai rapporti con la Banca verranno trasmesse dalla Banca su Supporto Durevole non cartaceo ad uno o più degli indirizzi di posta elettronica e/o PEC del Cliente indicati alla Banca e/o messe a disposizione tramite il Sito o altre tecniche di comunicazione a distanza ammesse tra le Parti attraverso il Servizio Widiba (es. SMS su telefono cellulare).
- Le comunicazioni trasmesse su Supporto Durevole cartaceo vengono inviate all'indirizzo di residenza del Cliente o altro indirizzo appositamente scelto dal Cliente per ricevere le comunicazioni su Supporto Durevole cartaceo.
- Le informazioni e le comunicazioni inviate Supporto Durevole non cartaceo sono esenti da spese, mentre quelle inviate su Supporto Durevole cartaceo prevedono l'addebito delle relative spese.
- Resta fermo che, ove previsto dalla legge, le informazioni precontrattuali e le comunicazioni sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.
- Le spese per l'invio di informazioni e comunicazioni non previste ai sensi di legge sono sempre a carico del Cliente.
- Qualora il Cliente richieda l'invio di informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto nel Contratto ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel Contratto, le relative spese sono a carico del Cliente.
- Le spese addebitate quale corrispettivo delle informazioni e delle comunicazioni inviate sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti. Per le notifiche giudiziarie restano ferme le regole previste dal Codice di Procedura Civile.
- Ai fini dell'eventuale inoltro del preavviso di iscrizione nell'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) e revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni bancari e postali (c.d. revoca di sistema) previsto in caso di mancato pagamento totale o parziale di un assegno (D.Lgs. n. 507/99) sarà utilizzato il recapito postale indicato per la corrispondenza su Supporto Durevole cartaceo o, se attivo, il recapito di PEC.
3. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di inviare le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti Conto nonché qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, anche solo ad un intestatario del rapporto con piena validità ed effetti nei confronti degli altri cointestari (ad es. solo al primo intestatario del rapporto). Resta fermo che le comunicazioni dirette ad un determinato intestatario (es. le comunicazioni relative alle carte di pagamento utilizzate da un cointestario) verranno inviate ai recapiti dello stesso. Il Cliente può esercitare le proprie scelte e variare in qualsiasi momento i recapiti sopra indicati inviando un'apposita richiesta scritta alla Banca ovvero attraverso l'apposita funzione disponibile sul Servizio Widiba.
4. È vietata la domiciliazione della corrispondenza presso amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o promotori finanziari della Banca, salvo il caso che questi sia coniuge o convivente, parente o affine sino al secondo grado del Cliente.
- Resta fermo in ogni caso che il Cliente potrà sempre chiedere di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dei servizi prestati dalla Banca. Inoltre il Cliente può scegliere in qualsiasi momento di ricevere la corrispondenza solo su Supporto Durevole cartaceo, inviando un'apposita richiesta scritta alla Banca o attraverso l'apposita funzione disponibile sul Sito. La Banca a fronte della richiesta del Cliente si riserva di recedere dal Contratto.

Art. 8 - Identificazione della clientela

1. Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie ad ottemperare a norme di carattere fiscale, ivi incluse le disposizioni che prevedono lo scambio internazionale di informazioni con l'amministrazione fiscale di paesi terzi.
- Ove richiesto dalla Banca, il Cliente è altresì tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare l'accuratezza, la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite.
- Inoltre, il Cliente dovrà adoperare la massima diligenza possibile per segnalare alla Banca, autonomamente, eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai dati e alle informazioni forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento.
- Per acquisire dal Cliente tali dati e informazioni, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi compreso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in forma elettronica e/o telematica (es. e-mail,) che il Cliente dichiara fin d'ora di accettare.
- La Banca non è responsabile della accuratezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente né del loro mancato aggiornamento dovuto a fatto del Cliente. Quest'ultimo è pertanto responsabile delle conseguenze che possano derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte o intempestive, nonché del mancato aggiornamento a questi imputabile e si obbliga a tal fine a tenere indenne la Banca ed eventuali terzi che ne abbiano diritto da eventuali procedimenti giudiziari che dovessero essere subiti dalla Banca stessa e/o dai terzi anche per effetto della eventuale comminazione di provvedimenti sanzionatori.
2. All'atto della costituzione dei singoli rapporti o dell'effettuazione delle singole operazioni, il Cliente è tenuto per legge a fornire alla Banca le informazioni e le dichiarazioni necessarie ed aggiornate (ivi compresi i dati identificativi propri e degli eventuali titolari effettivi) nonché gli altri dati e notizie necessari in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio per consentire alla stessa il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo. Per acquisire dal Cliente le relative dichiarazioni e informazioni la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza.
3. In caso di impossibilità di completare l'adeguata verifica per mancato recapito delle informazioni richieste da parte di ogni intestatario del rapporto, ovvero per altre cause imputabili al Cliente, la Banca, previo contatto con il Cliente al fine di accertare la possibilità di completare l'adeguata verifica entro un ragionevole termine, si riserva il diritto di attivare la procedura di restituzione prevista dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti.
- In caso di attivazione della procedura di restituzione, la Banca deve - secondo le attuali disposizioni di legge - inviare al Cliente una comunicazione per iscritto, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con la quale chiedere di ottenere entro 60 giorni l'indicazione delle coordinate di un



Conto e di un eventuale deposito titoli su cui effettuare la restituzione delle eventuali disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente. Il Cliente deve indicare un Conto e un deposito titoli che presentino le caratteristiche previste dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni attuative tempo per tempo vigenti. Ricevuta l'indicazione del Conto e del deposito titoli, la Banca dispone la restituzione di tutte le disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente e il rapporto si intenderà chiuso.

A decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta il Cliente deve restituire gli eventuali moduli di assegno ancora in suo possesso, posto che l'eventuale convenzione di assegno si intende revocata e il pagamento di eventuali assegni tratti sul Conto - successivamente alla data di ricezione della comunicazione scritta - viene rifiutato. Il Cliente, inoltre, deve restituire - a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta - le eventuali carte di pagamento collegate al Conto, posto che il pagamento delle operazioni effettuate successivamente alla data di ricezione della comunicazione scritta viene rifiutato.

In attesa della ricezione delle coordinate del Conto e/o del deposito titoli, sul rapporto in essere con la Banca sono consentite solo le operazioni necessarie all'adempimento di obbligazioni assunte dal Cliente o giunte a scadenza e gli addebiti/accrediti disposti in via continuativa prima dell'invio della comunicazione. Trascorso il citato termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta senza che il Cliente abbia fornito le indicazioni delle coordinate del Conto e/o del deposito titoli su cui trasferire le sue disponibilità, la Banca i) non può più permettere alcuna attività e deve provvedere a comunicare ai terzi interessati che non verranno eseguite ulteriori operazioni di addebito o accredito automatico a valere sul rapporto intestato al Cliente e ii) provvederà a trattenere e a versare le disponibilità finanziarie del Cliente su un Conto infruttifero.

4. Anche al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca può valutare nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l'idoneità delle informazioni e dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 9 - Deposito della firma autorizzata

1. La firma del Cliente è depositata presso la Banca stessa. A tal fine il Cliente deposita la propria firma all'atto dell'apertura dei rapporti con la Banca anche attraverso il Servizio Widiba.
2. Il Cliente è tenuto ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata ovvero nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. Firma Digitale).

Art. 10 - Cointestazione dei rapporti e facoltà di utilizzo disgiunto

1. In caso di cointestazione dei rapporti, con la sottoscrizione del Contratto, ciascun cointestatario conferisce ad ognuno degli altri il potere di agire per suo Conto nei rapporti con la Banca e con i terzi (c.d. operatività a firme disgiunte).

Le disposizioni relative ai rapporti con la Banca possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

La richiesta di carte di pagamento collegate al Conto corrente potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, il quale potrà autorizzare l'addebito in Conto corrente di quanto dovuto alla Banca in ragione dell'emissione e dell'utilizzo della carta di pagamento. Resta fermo l'obbligo del cointestatario, che ha richiesto l'emissione della carta di pagamento collegata al Conto corrente, di informare tempestivamente gli altri cointestatari del rapporto circa l'emissione stessa. La facoltà di disposizione disgiunta non comprende la facoltà di aprire nuovi rapporti intestati a tutti gli intestatari del Conto corrente.

L'estinzione dei rapporti cointestati può invece essere effettuata su richiesta di tutti i cointestatari.

2. I cointestatari rispondono in via solidale e indivisibile fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di finanziamenti/apertura di credito sotto qualsiasi forma ancorché accordate ad uno soltanto e non conosciute agli altri.

Art. 11 - Diritto di garanzia

1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di Conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, finanziaria o di investimento e/o a queste ultime accessoria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di altri servizi di investimento o di altri servizi di natura accessoria.
2. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiore a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca sono volte a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 12 - Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod.civ. (senza necessità di pronuncia giudiziale sulla crisi o sull'insolvenza), o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione al Cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 10, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Art. 13 - Imputazione dei pagamenti

1. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, C.C. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione e salvo il caso che si tratti di consumatore, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2°, C.C. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o



decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 14 - Determinazione e modifica delle condizioni e recesso

1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce parte integrante del presente Contratto o nella modulistica contrattuale relativa allo specifico rapporto consegnata e sottoscritta dal Cliente, sempre disponibile sul Sito. Le condizioni economiche applicate ai servizi prestati avvalendosi di altri intermediari abilitati sono indicate nel Documento di Sintesi e/o disponibili attraverso il Servizio Widiba (es. sul Sito).

Il Cliente si impegna a costituire per tempo sul Conto i fondi necessari alla copertura delle operazioni disposte nel corso del rapporto, nonché delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall'esecuzione del presente Contratto e dei contratti tempo per tempo conclusi con la Banca, in relazione ai singoli prodotti/servizi richiesti.

La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a provvedere, anche mediante addebito sul Conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in forza del presente Contratto e/o dei contratti tempo per tempo conclusi con la Banca in relazione ai singoli prodotti/servizi richiesti. La mancata applicazione per uno o più periodi di liquidazione di quanto dovuto in relazione ai prodotti e ai servizi prestati dalla Banca non comporta rinuncia da parte della Banca. Nel caso in cui le commissioni, le spese o i tassi di interessi aumentati degli interessi di mora, qualora dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e sue successive modifiche e/o integrazioni nonché della relativa normativa di attuazione, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.

2. Fatto salvo quanto espressamente previsto per i singoli servizi regolati dal presente Contratto o dai contratti tempo per tempo conclusi con la Banca, la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali pattuite, fatta eccezione del tasso d'interesse in presenza di contratto a tempo determinato. Tali eventuali modifiche saranno rese note al Cliente mediante una "Proposta di modifica unilaterale del contratto" che verrà comunicata espressamente alla clientela su Supporto Durevole con preavviso minimo di due mesi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del TUB.

3. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.

4. In ogni caso, il Cliente ha sempre la facoltà di recedere, in qualunque momento, dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

5. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto.

6. Il Cliente prende atto ed accetta che Widiba, essendo una "Banca online", possa comunicare ogni e qualsiasi modifica contrattuale mediante pubblicazione sul Sito o altra modalità contemplata dal Servizio Widiba, e ciò con valore legale di costante conoscibilità delle condizioni e delle modifiche stesse verso il medesimo Cliente. Allo stesso modo, qualsiasi comunicazione diretta personalmente al Cliente potrà avvenire a mezzo posta elettronica o PEC, salvo diversa richiesta del Cliente.

Art. 15 - Spese e oneri fiscali

1. Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico del Cliente stesso nella misura e secondo le modalità tempo per tempo dettati dalla normativa vigente.

2. Le spese di qualunque genere che la Banca dovesse sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri effettuati su somme o titoli presso la stessa depositati, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

3. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a provvedere, anche mediante addebito in Conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

1. Il Contratto si risolve di diritto se:

- la Documentazione prodotta e/o le comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase precontrattuale sia successivamente, risultano non veritiere o inesatte;
- la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito la conclusione del presente Contratto o lo avrebbero consentito a condizioni diverse;

La Banca comunicherà al Cliente che intende avvalersi della presente clausola.

2. In caso di risoluzione, fermo che non possono essere effettuate nuove operazioni, il Cliente è tenuto a soddisfare integralmente le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto corrispondendo alla Banca tutto quanto ad essa dovuto.

In caso di pagamenti pervenuti successivamente alla risoluzione, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto ovvero di altri rapporti, se esistenti, altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.

Art. 17 - Legge applicabile e Foro Competente

1. Il Contratto è regolato dalle presenti Condizioni generali sempre disponibili sul Sito della Banca e, in ogni caso, dalle disposizioni di legge vigenti in Italia e in ogni caso dalle norme imperative applicabili (Testo Unico Bancario, nonché le relative disposizioni di attuazione), dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.

2. Per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti in relazione al Contratto il Foro competente è individuato secondo le disposizioni del Codice del Consumo.

Art. 18 - Nullità parziale, esercizio dei diritti e prove

1. Nel caso di invalidità o inefficacia, totale o parziale di qualsiasi pattuizione del Contratto che non abbia natura essenziale, la Banca e il Cliente convengono di negoziare in buona fede per sostituire tali pattuizioni con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente i medesimi effetti, con riguardo all'oggetto e agli scopi del presente Contratto.

2. Fermo quanto pattuito al precedente comma, la Banca ed il Cliente sono d'accordo nel convenire che le altre pattuizioni del presente Contratto rimarranno pienamente valide ed efficaci e che il Contratto stesso sarà interpretato ed eseguito come se non contenesse le pattuizioni in questione.

3. Qualora la Banca non abbia esercitato un diritto o una facoltà previsti dal Contratto, ciò non potrà in alcun modo essere interpretato come rinuncia



ai suoi diritti e non potrà impedire l'esercizio di tali diritti e facoltà in futuro.

4. Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata (anche tramite tecniche di comunicazione a distanza), le scritture registrate sui propri sistemi, sui propri libri e sulle relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure utilizzate nei rapporti con il Cliente.

Art. 19 - Recesso nel caso di contratto concluso a distanza o sottoscrizione fuori sede

1. Il Cliente Consumatore, nel caso di commercializzazione a distanza del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 *duodecies* del Codice del Consumo o nel caso di sottoscrizione fuori sede, dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal Contratto stesso senza oneri e senza dover indicare il motivo, salvo quanto previsto dall' art. 67 *terdecies*.

Il Cliente è tenuto a comunicare il recesso con una raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione PEC da inviare alla Banca.

L'efficacia del Contratto, limitatamente alle pattuizioni che regolano la prestazione dei servizi di investimento, è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

La richiesta da parte del Cliente Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-terdecies, 1° comma, del Codice del Consumo.

Art. 20 - Rapporto fra le presenti condizioni generali e le condizioni giuridiche che regolano le singole sezioni del contratto e gli altri servizi offerti dalla Banca

1. Ove non espressamente derogate, le previsioni di cui alla presente Parte delle Condizioni Generali si applicano a tutte le successive Parti del Contratto e a tutti i rapporti tra la Banca ed il Cliente.

Art. 21 - Varie

1. Il Cliente, aprendo il rapporto con la Banca, prende atto e accetta che la fruizione dei servizi offerti da parte della Banca possa subire limitazioni, in tutto o in parte, in caso di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria che prevedano vincoli all'operatività sul Conto corrente del Cliente o sugli altri rapporti in essere.

2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la Banca ha facoltà di cedere a terzi i contratti conclusi con il Cliente. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Cliente non può cedere a terzi i contratti conclusi con la Banca. Qualsiasi atto di disposizione del Cliente in merito non avrà alcun effetto per la Banca.

3. Eventuali impegni scritti o verbali di agenti, promotori, distributori e/o collaboratori autonomi della Banca vincolano quest'ultima soltanto in caso di sua espressa conferma scritta. In particolare, il Cliente viene espressamente avvertito del fatto che la Banca non ammette la consegna di contanti e di titoli ai promotori finanziari. La Banca pertanto non si assume alcuna responsabilità in caso di violazione da parte del Cliente del predetto divieto.

4. Cataloghi, offerte, pubblicità o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non possono considerarsi in alcun modo parti integranti e/o sostanziali dei contratti conclusi dal Cliente con la Banca, né derogare alle presenti Condizioni Generali.

5. La Banca si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle eventuali offerte promozionali relative ai propri prodotti e servizi naturalmente senza che ciò possa arrecare alcun pregiudizio al Cliente che abbia aderito all'offerta prima della revoca della stessa.

6. Salvo diverso accordo scritto con la Banca, Widiba presta i propri servizi bancari e di investimento attraverso il Servizio Widiba esclusivamente a soggetti residenti in Italia.

B - CONTO CORRENTE WIDIBA

Sezione I - CONTO CORRENTE BANCARIO

Art. 1 - Convenzione di assegno

1. Le disposizioni con assegni sul Conto corrente si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. All'atto del rilascio del modulo per assegni della Banca, il Cliente è tenuto ad effettuare la dichiarazione di cui all'art. 124 della Legge Assegni. Il Cliente dichiara sin d'ora di essere consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge nel caso di dichiarazioni false.

Il Cliente viene informato e accetta che il rilascio del modulo per assegni è soggetto a valutazione della Banca, la quale può anche rifiutare la richiesta del Cliente. In caso di rilascio del modulo per assegni il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca prima di utilizzare gli stessi.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul Conto corrente di pertinenza del Cliente con valuta pattuita. Il Cliente per conoscere la valuta può fare riferimento al Documento di Sintesi.

2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Nei casi di perdita o sottrazione dei moduli di assegno il Cliente deve dare immediata comunicazione alla Banca, facendo subito seguire a tale comunicazione copia conforme della denuncia presentata alle Autorità competenti. Nei casi di danneggiamento o distruzione dei moduli di assegno, il Cliente deve darne immediata comunicazione alla Banca ai fini dell'annullo, inviando un'apposita comunicazione PEC o raccomandata a.r.

Il Cliente non è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui la Banca ha ricevuto dal Cliente comunicazione della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando prima di tale momento la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della diligenza professionale. La Banca provvede ad informare il Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (es. sul Sito, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).

3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di Conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere immediatamente restituiti alla Banca.

4. La Banca non è obbligata al pagamento di assegni tratti su un Conto corrente con disponibilità insufficiente. Pertanto il Cliente, prima di disporre del Conto corrente (anche tramite una carta di pagamento a questo collegata), è tenuto a verificare che le operazioni non rendano la disponibilità insufficiente al pagamento degli assegni già tratti sul Conto corrente stesso e non ancora addebitati. Di conseguenza, in caso di prelievi o pagamenti a mezzo Carta Bancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto strumento di pagamento, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le



disponibilità in Conto corrente fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in Conto. Tale disposizione si applica anche in caso di prelievi e/o di pagamenti effettuati a mezzo di altre carte di pagamento e/o di credito.

5. In caso di pluralità di conti correnti presso Widiba di pertinenza del Cliente, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza del Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del Conto corrente sul quale esistano le relative disponibilità, diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

Art. 2 - Addebito in Conto di assegni o cambiali

1. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul Conto corrente assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della Legge assegni e dell'art. 8 della Legge cambiaria.

Art. 3 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in Conto

1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Art. 4 - Versamento in Conto di assegni bancari e circolari

1. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato sul Conto corrente di pertinenza del Cliente con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari.

Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (es. Sito, ecc.).

2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente comma 1.

- Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 C.C., nonché la facoltà di effettuare l'addebito in Conto corrente.

3. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la Banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

Art. 5 - Versamento in Conto di assegni sull'estero

1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Art. 6 - Movimentazioni del Conto corrente

1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del Conto corrente - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul Conto corrente stesso.

Art. 7 - Utilizzabilità del Conto corrente in valuta estera

Qualora la Banca consenta di utilizzare il Conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in Conto corrente, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca, alla data di esecuzione della disposizione mediante il Servizio Widiba. Con analoghe modalità sono accreditati in Conto corrente i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod.civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa conseguenza.

Art. 8 - Chiusura periodica del Conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese

1. I rapporti di dare e avere relativi al Conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in Conto, in base alla periodicità stabilita contrattualmente nel Documento di sintesi, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica, così calcolato, produce interessi secondo le medesime modalità.

2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del Conto corrente produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

3. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul Conto del Cliente con la valuta pattuita.

4. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione eventualmente convenuta tra le parti, ad ognuna delle



parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Art. 9 - Conto non movimentato

1. Qualora il Conto corrente non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la Banca ha facoltà di cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Conto corrente e di inviare l'estratto Conto.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua di sua iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
3. Ai sensi del DPR n. 116/2007, qualora sul Conto corrente non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente, per il periodo di tempo di 10 anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di denaro depositate, la Banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi eventualmente dal Cliente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori presenti sul Conto corrente verranno devoluti al Fondo Depositi Dormienti. Il Conto corrente non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Art. 10 - Approvazione dell'estratto Conto

1. La Banca invia alla chiusura del Contratto e, comunque, almeno una volta all'anno o secondo la periodicità scelta dal Cliente una comunicazione analitica in merito all'esecuzione del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Detta comunicazione è effettuata mediante invio di un estratto Conto/rendiConto e del Documento di Sintesi delle principali condizioni economiche in vigore ed è fornita su Supporto Durevole. L'invio delle comunicazioni periodiche sarà effettuato anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod.civ. anche per i rapporti collegati e/o accessori al Conto corrente.
2. La ritardata inclusione nelle comunicazioni periodiche inviate dalla Banca di addebiti e di accrediti, così come eventuali omissioni o ritardi nell'invio delle comunicazioni periodiche, non legittimano il Cliente a rifiutare o a ritardare il pagamento.
3. Il Cliente deve controllare accuratamente ogni comunicazione periodica e contattare immediatamente la Banca in caso di dubbi e/o contestazioni sugli addebiti o sugli accrediti. In particolare, salvo quanto disposto al successivo comma, indipendentemente da eventuali comunicazioni verbali, la Banca si aspetta di ricevere dal Cliente eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito all'estratto Conto/rendiConto entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, e ciò in ragione del fatto che l'omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente al punto di farlo concorrere ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, del Cod. Civ. per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto Conto, senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo specifico secondo le modalità sopra indicate, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
4. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione previsto dall'art. 1832, comma 2 Cod. Civ.; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto Conto/rendiConto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
5. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 3 e 4, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per Conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione.
6. Fermo quanto sopra, restano salve per i Servizi di pagamento le disposizioni di cui alla Parte C - "Servizi di pagamento".

Art. 11 - Compensazione e pagamento di assegni

1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di Legge di cui all'art. 12, comma 1, della Parte A delle "Norme generali applicabili ai rapporti tra Banca e Cliente", essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 12, comma 2, della Parte A delle "Norme generali applicabili ai rapporti tra Banca e Cliente", essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul Conto corrente o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 12 - Sconfinamento in assenza di fido ("scoperto di Conto") - Commissione di istruttoria veloce per rapporti non affidati

1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto corrente non è capiente, la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo del Conto. In caso di Sconfinamento in assenza di fido, ove concesso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Documento di Sintesi del Conto corrente. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo comma, ove ne ricorrano i presupposti. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche l'eventuale concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido da parte della Banca non deve indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca di eventuali successivi addebiti sul Conto che eccedono il Saldo disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto qualora eccedano il Saldo disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa. In caso di Sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente consumatore, su Supporto Durevole: a) lo sconfinamento; b) l'importo interessato; c) il tasso debitore; d) le commissioni eventualmente applicabili. La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo Sconfinamento è divenuto consistente. La Banca non sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di cui al precedente comma qualora abbia già comunicato al Cliente il verificarsi di uno Sconfinamento consistente.



Fermo restando quanto sopra previsto, qualora la Banca dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse inferiore allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà assolta mediante invio del primo estratto Conto successivo allo stesso Sconfinamento.

2. Per i conti correnti non affidati, oltre al tasso di interesse di sconfinamento, ferma la piena discrezionalità della Banca nella relativa autorizzazione, è dovuta alla Banca, ove ne ricorrano i presupposti, una "commissione di istruttoria veloce per rapporti non affidati" il cui ammontare è pari alla misura indicata nel Documento di Sintesi. La CIV è determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi che la Banca mediamente sostiene per l'attività d'istruttoria comunque necessaria per valutare correttamente la concessione dello sconfinamento. In conformità alle procedure organizzative della Banca, la CIV è percepita per ogni attività istruttoria effettuata per la valutazione della concessione dello sconfinamento, anche se ulteriore rispetto ad altri in precedenza accordati; a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata viene applicata una sola commissione con riferimento al saldo finale. Resta fermo che la CIV non è dovuta alla ricorrenza delle esenzioni previste dalla vigente normativa, applicate dalla Banca a tutti i clienti, nonché nelle altre ipotesi previste nel Documento di Sintesi.

La mancata applicazione della commissione di istruttoria veloce per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alla stessa da parte della Banca. Rimane fermo che la Banca ha di volta in volta la facoltà di consentire o meno lo scoperto di Conto, sulla base di valutazioni compiute ogni qualvolta lo stesso si realizzi.

Art. 13 - Recesso del Cliente

1. Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento dal contratto di Conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, senza addebito di spese, oneri o penalità per la chiusura del Conto, inviando una comunicazione in forma scritta alla Banca. Il recesso dal contratto di Conto corrente e/o dal Contratto provoca la chiusura del Conto e di tutti i servizi che ad esso accedono, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto al Cliente. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul Conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di Conto corrente non potrà essere estinto prima dell'esecuzione dell'operazione medesima.

2. Qualora il Cliente receda dal contratto di Conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata.

3. Il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso diverso da quello indicato al predetto primo comma.

4. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari.

Art. 14 - Recesso della Banca

1. La Banca ha il diritto:

- (i) di recedere dal Contratto o dal contratto di Conto corrente con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione al Cliente su Supporto Durevole;
- (ii) di recedere dalla convenzione di assegno con un preavviso di 15 giorni dandone comunicazione al Cliente su Supporto Durevole.

I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sussista un giustificato motivo, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.

2. Il recesso dal Contratto o dal contratto di Conto corrente da parte della Banca provoca la chiusura del Conto corrente e della inerente convenzione di assegno, nonché del Conto e di tutti i servizi che accedono allo stesso, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.

3. Qualora la Banca receda dal Contratto o dal contratto di Conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Art. 15 - Effetti del recesso

1. Il recesso determina la chiusura del rapporto. Alla data di efficacia del recesso, la Banca procede al calcolo del saldo di chiusura non appena dispone dei dati di tutte le operazioni effettuate dal Cliente.

2. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui agli articoli 13 e 14 vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del Conto corrente.

3. In caso di pagamenti pervenuti successivamente al recesso della Banca o del Cliente, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto ovvero di altri rapporti, se esistenti, altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.

Art. 16 - Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati

1. La Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni, che il Cliente effettui presso altri intermediari abilitati:

- (i) operazioni di versamento e prelevamento, nei limiti consentiti dalla Banca, contabilizzate sul Conto corrente presso la Banca;
- (ii) operazioni di carattere amministrativo.

2. Il Cliente prende atto che la Banca può imporre particolari limiti operativi anche nell'importo, modalità e tipologia dei versamenti e dei prelevamenti. Il Cliente prende atto, inoltre, che l'effettuazione di operazioni tramite altri intermediari abilitati individuati ai sensi del presente articolo è riservata al Cliente stesso e non a terzi che abbiano rapporti con il Cliente, salvo diversa ed espressa comunicazione della Banca.

3. La Banca comunica al Cliente, attraverso il Servizio Widiba gli intermediari abilitati convenzionati, le istruzioni tecnico-operative (ivi comprese le eventuali relative limitazioni) applicate all'operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati. Con le stesse modalità la Banca comunica ai Clienti la temporanea sospensione o la cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati, fermo restando che la sospensione o il venir meno dei servizi disciplinati in questo articolo coinciderà con la data di sospensione o di cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.



Sezione II - ACCANTONAMENTI E VINCOLI SULLE SOMME DEPOSITATE IN Conto CORRENTE

Art. 1 - Accantonamento e vincolo sulle somme depositate in Conto

1. Il Cliente, attraverso un'apposita funzionalità, può accantonare le somme depositate in Conto corrente (cosiddette "**somme libere**"), mantenendone sempre l'immediata disponibilità a servizio delle operazioni di Conto corrente. Le somme accantonate, pertanto, manterranno la funzione di provvista del Conto corrente medesimo e delle operazioni effettuate a valere dello stesso. In tale ipotesi, troveranno applicazione le disposizioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.
2. In alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, il Cliente può vincolare le somme depositate in Conto corrente per finalità di risparmio (cosiddette "**somme vincolate**"). In tale ipotesi, troveranno applicazione le disposizioni di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8.
3. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per gli importi accantonabili e/o vincolabili, nonché per la rispettiva remunerazione; la remunerazione delle somme libere e delle somme vincolate può essere differente e variare nel tempo; detti limiti e variazioni, ove previsti, sono indicati nel Documento di Sintesi; al riguardo si porta all'attenzione del Cliente che le somme libere possono anche non essere remunerate in dipendenza delle condizioni economiche tempo per tempo vigenti per cui si invita il Cliente a tenersi costantemente informato leggendo i Documenti di Sintesi sempre disponibili sul Sito.
4. In caso di rapporto intestato a più persone, ciascun intestatario conserva la facoltà di operare disgiuntamente e quindi accantonare/vincolare/svincolare qualsiasi somma anche se vincolata in Conto, purché nel rispetto dei termini contrattuali in essere con la Banca.
5. L'importo delle somme accantonate o vincolate viene annotato sull'estratto Conto del Conto corrente. In via accessoria, il Cliente può anche visualizzare le relative annotazioni tramite il Servizio Widiba secondo le modalità tempo per tempo rese disponibili dalla Banca.

Art. 2 - Modalità di accantonamento delle somme depositate in Conto

1. Il Cliente in ogni momento può effettuare, ove consentito dalla Banca, le seguenti operazioni riguardanti l'accantonamento di somme libere:
 - singoli incrementi e decrementi delle somme accantonate, senza che ciò comporti l'applicazione di penali o altri oneri;
 - incrementi automatici periodici/ricorrenti per un importo predefinito;
 - impostazione, variazione, cancellazione di soglie minime e massime funzionali ad incrementi automatici.

Art. 3 - Remunerazione delle somme

1. Widiba riconosce al Cliente una remunerazione, sotto forma di interessi, sulle somme accantonate nella misura indicata nel Documento di Sintesi. La remunerazione è differente nel caso in cui le somme accantonate siano oggetto di vincolo ("somme vincolate") o meno ("somme libere").
2. Il tasso d'interesse pattuito si applica sulle somme libere sino a quando dette somme continuano ad essere accantonate. In caso di somme vincolate si applica la remunerazione prevista al successivo articolo 6.
3. Gli interessi sulle somme oggetto di accantonamento, ove maturati, vengono liquidati con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi. Gli interessi sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del Conto.
4. Gli interessi maturati a valere sulle somme accantonate vengono accreditati sul Conto corrente.

Art. 4 - Facoltà di utilizzo delle somme accantonate da parte di Widiba

1. Qualora un'operazione di addebito sul Conto superi il relativo saldo disponibile, Widiba è sin d'ora autorizzata ad utilizzare le somme libere, qualora presenti, per un importo tale da rendere possibile l'esecuzione dell'addebito.

Art. 5 - Estinzione del Conto

1. L'estinzione del Conto comporterà la liquidazione di tutte le somme libere.

Art. 6 - Costituzione di vincoli sulle somme depositate in Conto corrente

1. Il Cliente, sulla base delle proposte commerciali di Widiba (sempre variabili nel tempo a discrezione della Banca), sarà libero di costituire vincoli, anche parziali, sulle somme depositate in Conto corrente (le "somme vincolate"). Dette somme sono assoggettate a vincolo di indisponibilità:
 - nel caso di deposito senza facoltà di svincolo anticipato, fino alla data di scadenza fissata;
 - nel caso di deposito vincolato con facoltà di svincolo anticipato, fino alla data di scadenza fissata o, se precedente, sino all'esercizio della facoltà di svincolo.
2. È espressamente pattuito che, dal vincolo e dall'eventuale assenza o presenza di facoltà di svincolo anticipato, può derivare una maggiore o minore remunerazione delle somme vincolate.
3. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per le somme assoggettabili a vincolo di indisponibilità. La Banca si riserva, altresì, di stabilire un limite minimo e massimo per la remunerazione delle somme vincolate.

Art. 7 - Svincolo anticipato di somme vincolate

1. Nel caso di somme vincolate con facoltà di svincolo anticipato il Cliente ha facoltà di svincolare in ogni momento, in tutto o in parte, gli importi vincolati. Nel caso di somme vincolate senza facoltà di svincolo anticipato, il vincolo di indisponibilità permane sino allo scadere del termine pattuito. Resta tuttavia fermo, anche in quest'ultimo caso, il diritto del Cliente di recedere dal Contratto o dal contratto di Conto corrente con conseguente estinzione anche dei vincoli con gli effetti e la decadenza previsti dal successivo art. 8.
2. Se un'operazione di addebito sul Conto corrente supera il relativo saldo disponibile, nonché quello delle somme libere accantonate ai sensi del precedente art. 6, la Banca è sin d'ora autorizzata dal Cliente (in quanto trattasi di operazione eventualmente disposta nell'interesse del solo Cliente) a svincolare le somme assoggettate a vincolo per un importo tale da rendere possibile l'esecuzione dell'addebito. In presenza di più vincoli disposti nel tempo (con scadenze diverse), la Banca decurerà prima (con procedura di addebito) quelli con facoltà di svincolo anticipato e poi quelli con scadenza più prossima.
3. Resta espressamente convenuto con il Cliente che l'eventuale svincolo anticipato, anche parziale, delle somme vincolate (anche se in ragione della procedura di addebito sopra prevista per la quale la Banca è autorizzata) comporta la decadenza, con effetto retroattivo, dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, con conseguente applicazione delle condizioni economiche previste e riportate in dettaglio nei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.



Art. 8 - Remunerazione delle somme vincolate

1. La remunerazione riconosciuta in forza della costituzione del vincolo è pattuita nello specifico Documento di Sintesi tempo per tempo vigente nel periodo di riferimento. Il tasso di interesse pattuito si applica a decorrere dal giorno in cui viene costituito il vincolo e sino alla sua estinzione alla data di scadenza fissata.
2. Gli interessi maturati a valere sulle somme vincolate sono liquidati alla scadenza del vincolo e vengono accreditati sul Conto corrente con la medesima data valuta. Fermo quanto precede, gli interessi sono disponibili decorso il termine indicato nel Documento di Sintesi.
3. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso dal Contratto o dal contratto di Conto corrente, o comunque il rapporto di Conto corrente si estingua, le somme oggetto di vincolo potranno essere svincolate. Tuttavia, qualora l'estinzione del Conto corrente (e il venir meno del vincolo) avvenga prima della scadenza pattuita per il vincolo stesso, questa comporterà la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, e ciò con effetti retroattivi e conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti alla data del recesso per le somme accantonate ai sensi del precedente art. 6. Le condizioni applicabili sono indicate negli specifici Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.
4. Le somme vincolate saranno automaticamente svincolate prima della scadenza pattuita anche nel caso in cui la Banca eserciti il recesso dal Contratto o dal contratto di Conto corrente. In tal caso, ove il recesso della Banca sia fondato su giustificato motivo l'estinzione anticipata del vincolo comporterà la decadenza, con effetti retroattivi, dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, e conseguentemente troveranno applicazione le condizioni economiche indicate negli specifici documenti di sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento. Diversamente la Banca, a fronte del proprio recesso (in carenza di giustificato motivo), sarà tenuta a corrispondere alla scadenza del vincolo la remunerazione pattuita alle condizioni economiche applicabili alle somme vincolate con piena liberazione verso il Cliente.

C - SERVIZI DI PAGAMENTO

Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI REGOLANTI I SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente Parte C delle Condizioni Generali disciplina i Servizi di Pagamento regolati in Conto corrente di seguito indicati:

- Bonifico
- Pagamenti vari
- RID debitore
- SDD debitore

Le norme generali di cui alla presente Sezione I della Parte C sono applicabili a tutti i Servizi di pagamento sopra indicati, fatto salvo quanto specificamente previsto per i singoli servizi nelle rispettive Sezioni.

In ogni caso, le disposizioni contenute nella presente Sezione I si applicano ai Servizi di pagamento per i quali:

- sia il Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore, sia quello del Beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo (Paesi appartenenti all'Unione Europea) ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nello Spazio Economico Europeo, e
- a condizione che la valuta in cui è denominato il pagamento sia quella ufficiale di uno Stato Membro dell'Unione Europea.

Le previsioni relative all'applicazione della Data valuta e alla disponibilità delle somme trasferite si applicano anche al caso in cui solo il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o solo quello del Beneficiario sia insediato nello Spazio Economico Europeo.

Le presenti disposizioni, di conseguenza, non si applicano ai servizi di pagamento non soggetti alla normativa sui servizi di pagamento, salvo quanto espressamente previsto con riferimento ai singoli servizi.

Art. 2 - Spese inerenti all'informazione sui servizi di pagamento

1. La Banca non addebita al Cliente le spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge e per l'adozione di misure correttive e preventive.
2. La Banca potrebbe addebitare in ogni caso le spese relative a:
 - comunicazione al Pagatore del rifiuto dell'Ordine di pagamento;
 - revoca dell'Ordine di pagamento impartita dal Pagatore ai sensi dell'art. 6.3 della presente Sezione I;
 - attività di recupero dei fondi in caso di errata indicazione da parte del Pagatore dell'Identificativo Unico.
3. La Banca e il Cliente possono concordare le spese relative a informazioni fornite su richiesta di quest'ultimo se esse, rispetto a quanto previsto nella presente Parte, sono supplementari o rese in modo più frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal Contratto.
4. Le spese applicabili dalla Banca sono coerenti ai costi effettivamente sostenuti dalla medesima.

Art. 3 - Informazioni fornite prima dell'esecuzione di una singola operazione di pagamento

1. La Banca, su richiesta del Pagatore, fornisce per le operazioni disposte nell'ambito della presente Parte specifiche informazioni sui tempi massimi di esecuzione e sui costi dell'operazione.

La Banca fornisce le informazioni sopra indicate attraverso il canale utilizzato per disporre l'Operazione di pagamento (es. Sito e/o le altre modalità rese disponibili mediante il Servizio Widiba, Sportello Automatico).

2. La Banca si riserva la facoltà di inviare le informazioni relative ai Servizi di Pagamento unitamente al rendiConto periodico del Conto corrente.

3. La Banca trasmette periodicamente i Documenti di Sintesi nei quali sono indicate tutte le condizioni economiche relative ai Servizi di pagamento e l'estratto Conto.

4. In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro (e cioè copia del Contratto, comprensivo delle presenti Condizioni Generali e del Documento di Sintesi che contiene le condizioni relative ai servizi di pagamento in vigore, debitamente aggiornato) su Supporto Durevole.



Art. 4 - Informazioni fornite dopo l'esecuzione di una singola operazione pagamento

1. La Banca, successivamente alla ricezione dell'Ordine di Pagamento o all'addebito sul Conto del Pagatore fornisce al medesimo, le seguenti informazioni:

- un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
- l'importo dell'operazione nella valuta in cui avviene l'addebito sul Conto del Pagatore o in quella utilizzata per l'Ordine di pagamento;
- l'importo dei costi relativi all'Operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione degli stessi o l'importo degli interessi che il Pagatore deve corrispondere;
- il tasso di cambio eventualmente utilizzato nell'Operazione di pagamento e l'importo dell'Operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
- la Data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'Ordine di pagamento.

2. La Banca fornisce le informazioni di cui al punto precedente attraverso il canale utilizzato per disporre l'operazione di pagamento (es. Sito e/o le altre modalità rese disponibili mediante il Servizio Widiba, Sportello Automatico).

3. La Banca successivamente all'esecuzione di un'Operazione di pagamento fornisce al Beneficiario le seguenti informazioni:

- i riferimenti per consentire di individuare l'Operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al Pagatore e, ove opportuno, tutte le informazioni trasmesse con detta operazione;
- l'importo dell'Operazione di pagamento;
- l'importo dei costi relativi all'Operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione degli stessi e l'importo degli interessi che il Cliente deve corrispondere;
- la Data valuta dell'accredito.

4. La Banca fornisce le informazioni di cui al punto precedente attraverso il Sito e/o le altre modalità rese disponibili mediante il Servizio Widiba.

Art. 5 - Consenso e revoca del consenso al compimento delle Operazioni di pagamento

1. La Banca è tenuta ad eseguire un'Operazione di pagamento autorizzata, indipendentemente dal fatto che tale Operazione sia disposta su Ordine del Cliente o del Beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, sempre che ciò sia conforme a quanto disposto dalle norme che regolano il servizio di pagamento in questione ed al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste. È fatto salvo il caso in cui:

- (i) l'esecuzione sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale;
- (ii) si verifichi un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

2. L'Operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento si considerano autorizzate dal Pagatore se lo stesso ha manifestato il consenso mediante il Servizio Widiba o altro Strumento di Pagamento ammesso tra le Parti, secondo le modalità tempo per tempo rese disponibili, fornendo tutti i dati necessari.

3. In mancanza dell'espressione del consenso da parte del Pagatore secondo le modalità sopra descritte l'operazione sarà considerata non autorizzata e non potrà essere eseguita.

4. La revoca del consenso all'esecuzione di un'Operazione di pagamento o di una serie di operazioni di pagamento già autorizzate può essere richiesta dal Pagatore entro i termini stabiliti nell'art. 6 della presente Sezione e, quindi, prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile, con le modalità indicate nel Sito.

La revoca del consenso dato dal Pagatore per il compimento di un'operazione o di una serie di operazioni di pagamento ha efficacia per le operazioni ancora da eseguire e quindi prima che siano decorsi i termini di irrevocabilità previsti per gli specifici Servizi di Pagamento. Le Operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

5. La Banca esegue l'Ordine di Pagamento conferito dal Cliente in conformità alle istruzioni ricevute.

Art. 6 - Irrevocabilità degli ordini di pagamento

1. L'Ordine di pagamento diviene irrevocabile una volta che è stato ricevuto dalla Banca ai sensi del successivo art. 7.

2. Se il Pagatore e la Banca concordano che l'esecuzione dell'Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, il Pagatore può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato.

3. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'Ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell'utilizzatore e della Banca.

4. In ogni caso, la revoca di un Ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra la Banca e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.

Art. 7 - Ricezione degli ordini di pagamento

1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine - trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o suo tramite - è ricevuto dalla Banca, e ciò anche qualora l'ordine venga disposto per il tramite del promotore finanziario.

2. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine è considerato ricevuto la prima Giornata Operativa successiva.

3. Se la Banca ed il Pagatore concordano che l'Ordine di pagamento sia eseguito in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il pagatore stesso metterà i fondi a disposizione della Banca, il momento di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno convenuto non è Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di pagamento si considera ricevuto la prima giornata operativa successiva.

4. Non sono Giornate Operative per la Banca le giornate di chiusura della sede della stessa secondo il calendario SEPA.

5. Il momento limite di ricezione degli ordini nella Giornata Operativa, oltre il quale gli stessi si considerano ricevuti nella Giornata Operativa successiva, è indicato nelle successive Sezioni.

6. Per ragioni di sicurezza e maggiore tutela dello stesso Cliente, la Banca potrebbe effettuare specifici controlli rispetto ad uno o più Ordini di Pagamento (ad esempio richiedendo, se del caso, una ulteriore conferma da parte del Cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distanza). Il Cliente è informato ed accetta che tali controlli possono ritardare la ricezione dell'Ordine di pagamento, in quanto l'Ordine di pagamento si intenderà ricevuto dalla Banca solo una volta che tutti i controlli sono stati effettuati. Per le medesime ragioni di sicurezza e quindi maggiore tutela del Cliente, la Banca può prevedere un limite operativo all'importo massimo dei singoli Ordini di pagamento.

Art. 8 - Rifiuto degli ordini di pagamento

1. Quando tutte le condizioni previste dalla presente Parte sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un Ordine di pagamento autorizza-



to, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario, nazionale o internazionale.

2. Le condizioni necessarie affinché la Banca possa eseguire un Ordine di pagamento sono specificate nelle successive Sezioni.
3. Il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'Utilizzatore che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al medesimo, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie, nazionali o internazionali.
4. La Banca effettua la comunicazione del rifiuto con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento specificate nelle successive sezioni.
5. La Banca effettua la comunicazione del rifiuto tramite appositi messaggi sui canali utilizzati per disporre l'ordine di pagamento e/o sul Sito e/o utilizzando le altre modalità rese disponibili dal Servizio Widiba.
6. Qualora il rifiuto sia obiettivamente giustificato - ad es. in via meramente esemplificativa, a causa dell'assenza nell'ordine degli elementi richiesti dal Contratto o di provvista - l'Ordine di pagamento deve considerarsi come non ricevuto e potranno essere addebitate al Cliente le spese della comunicazione del rifiuto.

Art. 9 - Data valuta di addebito sul Conto del pagatore

1. La Data valuta dell'addebito sul Conto di pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata Operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo Conto di pagamento.
2. Il presente articolo non si applica nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.

Art. 10 - Utilizzo di Strumenti di Pagamento

1. Il Cliente e la Banca possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso Strumenti di Pagamento al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di pagamento, ove esso venga utilizzato per manifestare il consenso ad eseguire una Operazioni di pagamento.
2. La Banca ha diritto di bloccare l'utilizzo di uno Strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la sicurezza dello Strumento di Pagamento;
 - b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato dello Strumento di Pagamento;
 - c) nel caso in cui lo Strumento di Pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
3. Nei casi di cui al comma 2 la Banca informa il Cliente, contattandolo ad uno o più dei recapiti da questi utilizzati nell'ambito dei rapporti con la Banca, del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello Strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo Strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato. La Banca, ove pattuito, può addebitare un importo al Cliente per lo sblocco o per la riemissione.
5. **Il Cliente nell'utilizzare uno Strumento di pagamento fornito dalla Banca ha l'obbligo di:**
 - a) utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità con i termini esplicitati nel contratto relativo all'utilizzo dello Strumento di pagamento, che ne regola l'emissione e l'uso, assumendo un comportamento diligente;**
 - b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto relativo all'utilizzo dello Strumento di pagamento, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza al fine di richiederne il blocco.**
 La Banca fornisce al Cliente una conferma dell'avvenuto blocco richiesto dal Cliente.
6. Ai fini di cui al comma 5, lettera a), **l'Utilizzatore**, non appena riceve uno Strumento di pagamento, **deve adottare le misure idonee a garantire la sicurezza dello stesso, mettendo in atto gli accorgimenti idonei al fine di preservarne la riservatezza onde evitare gli utilizzi non autorizzati da parte di terzi (ad es. utilizzo dei codici senza renderli visibili a terzi al momento della digitazione).**

Il Cliente deve prestare particolare attenzione nel caso in cui uno Strumento di pagamento venga utilizzato tramite tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio per disporre Operazioni di Pagamento tramite la rete Internet) in quanto possono esporre a elevati rischi di frode.

Il Cliente non è autorizzato a cedere a terzi gli Strumenti di Pagamento forniti dalla Banca o comunque a consentirne l'utilizzo.

7. La Banca si impegna:

- a) a fare quanto possibile e nelle proprie possibilità affinché i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di uno Strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente ad usare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi del precedente comma 6;
- b) ad astenersi dall'inviare Strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo Strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;
- c) ad assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al comma 5, lettera b), nonché, nel caso di blocco dello Strumento di Pagamento ai sensi del precedente comma 2, di chiedere la riattivazione dello Strumento di Pagamento o l'emissione di uno nuovo ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima.
- d) ad impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di pagamento successivo alla comunicazione del Cliente di cui al comma 5, lettera b) con cui richiede il blocco.

Art. 11 - Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1. L'Utilizzatore, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o non eseguita o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla Banca. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata in forma scritta entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del Pagatore, o di accredito, nel caso del Beneficiario. L'utilizzatore decade dal diritto di richiedere la rettifica dell'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto se non lo esercita nel predetto termine di 13 mesi previsto dalla legge.
2. Il termine di 13 mesi non si applica se la Banca non ha ottemperato agli obblighi informativi previsti dalle disposizioni in materia di Trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al Titolo VI del TUB.
3. Un'Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'Utilizzatore



al proprio Prestatore di Servizi di pagamento. Il rispetto delle istruzioni impartite dal Cliente attiene all'importo trasferito, ai tempi di esecuzione e di disponibilità, alle date valuta applicate. Un'Operazione di pagamento si considera non eseguita quando i fondi oggetto dell'Ordine di pagamento non vengono trasferiti da parte del Prestatore di servizi di pagamento, rimanendo nella disponibilità del Pagatore o del Prestatore stesso.

Art. 12 - Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo l'art. 11, nel caso in cui un'Operazione di pagamento non sia stata autorizzata o non eseguita o eseguita in modo inesatto, la Banca rimborsa immediatamente al Pagatore l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un Conto di pagamento, il Conto deve essere riportato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
2. In caso di inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento il Pagatore, in alternativa, può scegliere di non ottenere il rimborso e di mantenere l'esecuzione dell'Operazione di pagamento, fatti salvi i diritti di rettifica. In ogni caso la Banca non è tenuta a risarcire i danni di qualsivoglia natura derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento o dall'esecuzione di un'Operazione non autorizzata, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca.
3. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione all'Utilizzatore.
4. Il rimborso di cui al primo comma non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la stessa ha il diritto di chiedere all'Utilizzatore la restituzione dell'importo rimborsato, anche mediante addebito in Conto corrente.

Art. 13 - Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento

1. L'utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante da operazioni di pagamento non autorizzate qualora non abbia agito in modo fraudolento o gravemente negligente, fatta salva l'eventuale applicazione di franchigie pattuite in relazione al Servizio Widiba e ai singoli Strumenti di pagamento.
2. Resta fermo che nel caso di utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento ai fini della determinazione delle responsabilità del Prestatore di servizi di pagamento e di quella del Pagatore trovano applicazione le norme di legge in materia di servizi di pagamento e precisamente:
 - l'Utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b), salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o gravemente negligente;
 - salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o gravemente negligente, l'Utilizzatore non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 7, lettera c);
 - salvo il caso in cui l'Utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, che consentono l'utilizzo dello Strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b), l'Utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento;
 - qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 10 con dolo o colpa grave, l'Utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al precedente punto.

Per colpa grave si intende il comportamento dell'Utilizzatore che opera con negligenza o imprudenza non scusabili, ovvero senza adottare quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato nella cura degli interessi patrimoniali propri. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha colpa grave se si verifica uno o più dei seguenti casi in cui l'Utilizzatore:

- i) non conserva lo Strumento di pagamento e i relativi codici di utilizzo in luogo segreto,
- ii) comunica in ogni modo i codici di utilizzo dello Strumento di pagamento a terza persona,
- iii) non adotta ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza dei codici di sicurezza propri dello Strumento di pagamento (in particolare quando i codici sono registrati su dispositivi fissi o mobili quali pc, tablet, smartphone, smart tv. ecc.),
- iv) non verifica con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute attraverso i Servizi di pagamento,
- v) fruisce dei Servizi di pagamento con modalità (es. siti web), dispositivi o supporti che non si avvalgono di elevati standard di sicurezza,
- vi) denuncia con ritardo lo smarrimento, il furto o l'utilizzo non autorizzato dello Strumento di pagamento e/o dei relativi codici di utilizzo e non provvede al tempestivo blocco dello Strumento di pagamento e dei servizi fruibili attraverso lo stesso,
- vii) non provvede a richiedere senza indugio il blocco dello Strumento di pagamento e dei servizi fruibili attraverso lo stesso nonostante il sospetto di utilizzi non autorizzati e/o eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte della Banca (es. avvisi inviati nell'ambito dei programmi di sicurezza),
- viii) non adotta soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus),
- ix) non attiva i sistemi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca,
- x) omette di comunicare alla Banca i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni relative agli utilizzi dei Servizi e degli Strumenti di pagamento,
- xi) omette di verificare costantemente la presenza del corretto acronimo di protocollo "https" (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, *Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer*) che è utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite attacchi informatici, a differenza di quanto accade nel caso del protocollo di trasferimento "http",
- xii) in ogni caso se viola gli obblighi posti in capo all'Utilizzatore dalla legge o dal Contratto.

Art. 14 - Identificativi unici inesatti

1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo unico indicato dal Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il Conto indicato dall'Identificativo unico.
2. Se l'Identificativo unico fornito dall'Utilizzatore è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi dell'articolo successivo, della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento.
3. Il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'Operazione di pagamento.
4. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento in conformità con l'Identificativo unico fornito dall'Utilizzatore, anche



qualora quest'ultimo abbia fornito alla medesima informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nelle seguenti sezioni.

5. Al fine di favorire la corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento, la Banca ove consapevole dell'inesattezza dell'Identificativo unico utilizzato dal Cliente lo contatta prima di avviare l'esecuzione dell'Operazione di pagamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza.

6. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario consapevole contatterà il Prestatore di servizi dell'ordinante prima di decidere se respingere il pagamento - nel caso di codice Identificativo inesistente presso di sé - ovvero di eseguirlo sulla base del solo Identificativo unico in caso di discordanza tra questo e i riferimenti indicati nell'Ordine di pagamento. L'adozione di tali accorgimenti - ove fondata su presupposti oggettivi e giustificabili - esime il Prestatore di Servizi di pagamento da responsabilità per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

Art. 15 - Mancata esecuzione o esecuzione inesatta

1. Fatti salvi gli artt. 11, 14 e 16 della presente Sezione, quando l'Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, la Banca è responsabile nei confronti del Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare di aver eseguito il pagamento secondo le istruzioni del Pagatore e che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario abbia ricevuto l'importo dell'Operazione nel rispetto dei tempi di esecuzione previsti dalla normativa vigente. In tal caso, il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del suo Cliente della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento.

2. Qualora l'Utilizzatore di Servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, il Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore non è responsabile se prova che l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. A tal fine faranno fede le risultanze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente dalla Banca (ad es. tramite le apparecchiature presso le quali sono state eseguite le Operazioni stesse, qualora non risultino anomalie).

3. Quando la Banca è responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'Operazione è stata eseguita a valere su un Conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul Conto di pagamento del Beneficiario medesimo.

4. Nei casi di cui al comma precedente il Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione inesatta. Restano salvi il diritto di rettifica di cui all'art. 11 e la responsabilità di cui all'ultimo comma del presente articolo.

5. Qualora la Banca sia responsabile verso il Beneficiario mette senza indugio l'importo dell'Operazione di pagamento a disposizione dello stesso o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul Conto di pagamento del medesimo.

6. Nel caso in cui la Banca non sia responsabile verso il Beneficiario della mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento ai sensi del comma precedente, il Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al medesimo senza indugio l'importo dell'Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e, ove per l'esecuzione dell'Operazione sia stato addebitato un Conto di pagamento, questo deve essere riportato allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta dell'Utilizzatore, per rintracciare l'Operazione di pagamento e lo informa del risultato anche solo mediante tecniche di comunicazione a distanza.

8. La Banca è inoltre responsabile nei confronti dell'Utilizzatore di tutte le spese ed interessi imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento.

9. Fatto salvo quanto indicato agli articoli 11 e 12, se l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti di quest'ultimo: (i) della corretta trasmissione dell'Ordine di pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti con il Beneficiario, (ii) dell'immediata trasmissione dell'Ordine di pagamento al Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore, (iii) del rispetto della Data valuta e disponibilità dei fondi. Se il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l'importo dell'Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Se per l'esecuzione dell'Operazione è stato addebitato il Conto di pagamento, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

10. Se l'Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, a prescindere dalla propria responsabilità, la Banca si adopera, senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciarla e lo informa del risultato su Supporto Durevole.

11. In caso di rettifica di Operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione, si applicano le Date valuta e disponibilità dei fondi di cui all'art. 23 D.Lgs., n. 11 /2010, comma 1,2,3,4, indicate nelle rispettive sottosezioni dei singoli Servizi di Pagamento.

12. È fatto salvo il diritto di regresso della Banca nei confronti dell'effettivo responsabile per la mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento.

Art. 16 - Esclusione di responsabilità

1. Le responsabilità previste dai precedenti articoli a carico della Banca non si applicano laddove ricorrano le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, nonché nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 17 - Importi trasferiti e importi ricevuti

1. I Prestatori di servizi di pagamento che partecipano al trasferimento di fondi necessario all'esecuzione di un'Operazione di pagamento trasferiscono la totalità dell'importo dell'Operazione e non trattengono spese sull'importo trasferito.

2. In deroga al comma precedente, il Beneficiario e il Prestatore di cui si avvale possono concordare che quest'ultimo trattenga le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al Beneficiario. In tal caso, nelle informazioni rese al Beneficiario la totalità dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.

3. Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle trattenute dal Prestatori di Servizi di pagamento del Beneficiario ai sensi del comma precedente, il Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore garantisce che il Beneficiario riceva la totalità dell'importo dell'Operazione di pagamento disposta dal Pagatore.

4. Il Cliente è informato ed accetta il rischio che l'esecuzione di Operazioni di pagamento potrebbe subire ritardi, disguidi, errori ed omissioni dipendenti da servizi postali e/o telematici o assimilati, per l'operato dei corrispondenti esteri o per imprecise e/o insufficienti istruzioni fornite dal Cliente,



qualora dovesse avvalersi dei servizi di altri soggetti non espressamente indicati dal Cliente per l'esecuzione dell'ordine di pagamento.

Art. 18 - Negoziante di divise estere e operazioni in valuta estera

1. Nel caso in cui l'Ordine di pagamento disposto dal Cliente fosse espresso in una valuta diversa da quella del Conto da cui prelevare i fondi necessari, la Banca è autorizzata a tutti gli effetti e conseguenze. Il Cliente conferisce a tal fine espresso mandato alla Banca, a contrarre e ad effettuare acquisti e/o vendite a pronti e/o a termine di divise estere al cambio concordato o al meglio, in considerazione delle istruzioni fornite dal Cliente stesso anche solo verbali.

La Banca fornisce al Pagatore l'informazione del tasso di cambio ("quotazione del durante") nel momento della richiesta di esecuzione dell'Operazione di pagamento e l'importo dell'Operazione di pagamento dopo la conversione valutaria. Tali valori potranno differire da quelli effettivamente applicati al momento dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento.

In relazione a quanto sopra il Cliente dichiara di approvare fin d'ora l'operato della Banca, sollevandola da ogni responsabilità al riguardo e la autorizza a registrare le scritture per l'ammontare delle operazioni in discorso sul Conto corrente intestato al Cliente, già indicato nell'Ordine di pagamento.

2. Per tutti i Bonifici in valuta estera non sono Giornate Operative le giornate di chiusura della sede della Banca e le giornate festive secondo il calendario del Paese dove ha corso legale la valuta dell'Operazione di Pagamento.

In considerazione del fatto che per i Bonifici da eseguire in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il "codice di Conto" rispetto alla denominazione del Beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del predetto codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso.

È inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Art. 19 - Determinazione e modifica delle condizioni

1. Le condizioni economiche applicate ai servizi regolati dalla presente Parte "Servizi di pagamento" sono indicate nel Documento di Sintesi contrattuale.

2. La Banca si riserva la facoltà di modificare la presente Parte e le condizioni, anche economiche, e le informazioni a essa relative, che saranno rese note al Cliente tramite proposta di modifica unilaterale, che riporti la dizione "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. La comunicazione della proposta di modifica verrà effettuata su Supporto Durevole.

3. La modifica delle condizioni e delle informazioni si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sfavorevoli per il Cliente, le modifiche devono essere conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. Il Cliente è informato della modifica dei tassi di interesse con tempestiva comunicazione.

Art. 20 - Recesso

1. Il Cliente può recedere in qualunque momento dai Servizi di pagamento offerti dalla Banca, senza penalità e spese di chiusura, dandone comunicazione scritta alla Banca. A fronte dell'esercizio del recesso la Banca si riserva la facoltà di recedere dal Conto corrente o dal Contratto.

2. La Banca può recedere in qualsiasi momento dai servizi di pagamento dandone comunicazione su Supporto Durevole al Cliente con un preavviso di due mesi.

Art. 21 - Sanzioni amministrative

1. Le eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento da parte della Banca sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 32 D. Lgs. 27/1/2010 n. 11 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) e alle sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del TUB.

Sezione II - BONIFICI

Sottosezione 1 - BONIFICI SEPA (SCT)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il servizio prevede l'esecuzione di un Ordine di trasferimento fondi in euro disposto dal Pagatore alla banca o ad altro Prestatore di Servizi di pagamento (Banca Ordinante) a favore di un Beneficiario per mezzo della sua banca o di altro Prestatore di Servizi di pagamento (Banca Beneficiario).

Il trasferimento dei fondi avviene addebitando e accreditando i rispettivi conti dell'Ordinante e del Beneficiario. I conti di pagamento del Pagatore e del Beneficiario risiedono in banche o Prestatori di Servizi di pagamento aventi sede in uno dei Paesi appartenenti all'Area SEPA (Paesi UE, Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco). Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto, la disciplina delle operazioni di Bonifico si distingue in Bonifici "SEPA" e Bonifici "non-SEPA" (o più semplicemente "bonifici esteri"). In particolare, la disciplina dei Bonifici SEPA ricomprende i bonifici dei Paesi tempo per tempo aderenti alla Single Euro Payments Area ("SEPA") sulla base di quanto tempo per tempo previsto dagli accordi interbancari e dai provvedimenti normativi (a livello comunitario e nazionale) in materia.

2. Ai fini dell'esecuzione di Bonifici in accredito, il Cliente beneficiario deve provvedere in autonomia ad indicare al Pagatore il proprio identificativo unico (IBAN, "International Bank Account Number").

Art. 2 - Ricezione della disposizione di bonifico

1. Non sono Giornate Operative per la Banca le giornate festive secondo il calendario operativo del sistema europeo dei pagamenti (calendario Target).

2. L'orario limite di ricezione delle disposizioni nella Giornata Operativa, oltre il quale le stesse si considerano ricevute nella giornata successiva, è fissato alle ore 18.30.

3. L'ordine di Bonifico SEPA si considera completo se contiene tutti i dati necessari all'esecuzione dell'Operazione, cioè i propri dati anagrafici e/o l'Identificativo unico corrispondente alle proprie coordinate bancarie, l'Identificativo unico corrispondente alla coordinate bancarie del Beneficiario espresse con il codice IBAN, la data di esecuzione richiesta, l'importo.

Art. 3 - Rifiuto della disposizione di bonifico

1. Le condizioni necessarie all'esecuzione della disposizione di Bonifico presentata dal Pagatore sono:



- sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito per le operazioni regolate con addebito in Conto corrente;
 - disponibilità dei fondi;
 - completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal Pagatore, e in particolare:
 - identificativo unico del Beneficiario (codice IBAN);
 - importo;
 - periodicità, intesa come data di addebito del Conto corrente, per i bonifici ricorrenti. Se tale data non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'addebito avverrà nella prima giornata operativa antecedente o successiva in base a quanto indicato dal Cliente Pagatore;
 - informazioni per monitoraggio fiscale, ove previsto dalla normativa vigente (L. 4 agosto 1990 n. 227 e successive modifiche);
 - conformità, valutata ad insindacabile giudizio della Banca, a disposizioni di legge, nazionali, comunitarie, disposizioni internazionali (a titolo di esempio ma non esaustivo, normative antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi) codice etico della Banca o altre motivazioni secondo quanto indicato all'art. 4 della presente Parte;
 - data di esecuzione del Bonifico, laddove indicata, conforme ai tempi massimi di esecuzione convenuti con la Banca;
 - importo del Bonifico non superiori ai limiti eventualmente pattuiti;
 - raggiungibilità del Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario (il quale deve offrire il servizio bonifico SEPA) per il bonifico SEPA.
2. Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l'ordine di bonifico disposto dal Cliente.

Art. 4 - Tempi di esecuzione delle operazioni di bonifico

1. La Banca esegue le operazioni di Bonifico SEPA esclusivamente in conformità all'Identificativo Unico indicato dal Cliente, che corrisponde alle coordinate bancarie complete del Beneficiario, espresse nel codice IBAN.
2. La Banca accredita l'importo dell'Operazione di pagamento sul Conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella della ricezione del relativo Ordine.
3. Se l'Operazione di pagamento è disposta verso la Banca nei limiti orari indicati da Widiba, l'importo viene addebitato nella stessa data di ricezione dell'Ordine (data di addebito) o nella data di esecuzione futura eventualmente indicata dal Pagatore. Anche in quest'ultimo caso la data di addebito del Pagatore coincide con quella di accredito del Beneficiario.

Art. 5 - Data valuta e disponibilità dei fondi delle operazioni di bonifico

1. La data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del Beneficiario di un'Operazione di pagamento non può essere successiva alla Giornata Operativa in cui l'importo dell'operazione viene accreditato sul Conto del Prestatore di servizi del Beneficiario.
2. La banca del Beneficiario assicura che l'importo dell'Operazione di pagamento sia a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul Conto dello stesso.

Sottosezione 2 - BONIFICI ESTERO IN EURO ED IN VALUTA ESTERA SOGGETTO AL D.LGS. 27 GENNAIO 2010 N. 11

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Sezione si applicano ai Bonifici disposti verso o ricevuti da Banche situate nell'Unione Europea ed espressi:
 - in Euro,
 - nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area Euro.
2. Sono altresì inclusi i Bonifici da e verso Norvegia, Liechtenstein ed Islanda o espressi nella valuta ufficiale che ha corso legale nei predetti Stati.

Art. 2 - Rifiuto dell'ordine di bonifico

1. Le condizioni necessarie all'esecuzione dell'Ordine di Bonifico disposto dal Pagatore sono:
 - sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito per le operazioni regolate con addebito in Conto corrente;
 - disponibilità dei fondi;
 - completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal Pagatore, e in particolare:
 - identificativo unico del beneficiario (codice IBAN/rapporto beneficiario)
 - anagrafica del Beneficiario,
 - importo,
 - identificativo della banca del beneficiario (codice BIC): nel caso in cui il pagatore non indichi il codice BIC, la Banca è autorizzata a fornirlo autonomamente sulla base della descrizione della banca del Beneficiario presente nell'ordine di bonifico, declinando ogni responsabilità,
 - le informazioni per segnalazioni valutarie statistiche ove previste dalla normativa in vigore: nel caso in cui il Pagatore non indichi le predette informazioni o queste siano errate, la Banca è autorizzata ad integrare le disposizioni di Bonifico, inserendo le segnalazioni valutarie e l'eventuale causale valutaria statistica (CVS), declinando ogni responsabilità. Il Cliente ha l'onere di comunicare alla Banca le eventuali rettifiche entro l'ultimo giorno del mese di esecuzione del Bonifico;
 - data di esecuzione del Bonifico, laddove indicata, conforme ai tempi massimi di esecuzione convenuti con la Banca;
 - importo del Bonifico non superiore al *plafond* giornaliero convenuto con la Banca.
 - conformità, valutata ad insindacabile giudizio della Banca, a disposizioni di legge, nazionali, comunitarie, disposizioni internazionali (a titolo di esempio ma non esaustivo normative antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi) codice etico della Banca o altre motivazioni secondo quanto indicato all'art. 5 della Parte A.
2. Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l'ordine di Bonifico disposto dal Cliente.

Art. 3 - Tempi di esecuzione delle operazioni di Bonifico

1. Per i bonifici espressi in Euro con addebito su Conto corrente in Euro del Cliente, la Banca accrediterà l'importo dell'Operazione di pagamento sul Conto della banca del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella della ricezione del relativo Ordine.
2. Per i Bonifici in valuta, la Banca effettuerà l'accredito dei fondi sul Conto della banca del Beneficiario entro quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell'Ordine. Tale termine si applica anche ai Bonifici in euro che prevedono l'addebito di un Conto espresso in una qualsiasi valuta estera.
3. La data di ricezione di un Ordine è quella in cui l'Ordine è ricevuto dalla Banca.



Art. 4 - Data valuta e disponibilità dei fondi delle operazioni di Bonifico

1. La Data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del Beneficiario di un'operazione di pagamento non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione viene accreditato sul Conto della banca del Beneficiario, se non è richiesta negoziazione in cambi.
2. La banca del Beneficiario assicura che l'importo dell'Operazione di pagamento sia a disposizione dello stesso non appena tale importo è accreditato sul Conto del Beneficiario.
3. Nel caso di ricevimento di Bonifici in valuta a favore di un beneficiario che richiedono conversione in Euro o in altra valuta ed in mancanza di istruzioni del Cliente entro la Giornata Operativa di ricevimento dei fondi, la banca manterrà l'importo in valuta a disposizione del Beneficiario su un Conto infruttifero intestato al Cliente stesso, fino al ricevimento di istruzioni.

Art. 5 - Ripartizione spese tra pagatore e beneficiario del bonifico

1. Per i Bonifici disposti verso una banca (banca del Beneficiario) situata nell'Unione Europea più Norvegia, Liechtenstein ed Islanda e che non prevedono conversione valutaria viene applicata la clausola spese "SHARE" (il Pagatore e il Beneficiario corrispondono commissioni e spese applicate ognuno alla propria banca).

Sottosezione 3 - BONIFICI ESTERO ORDINARI NON SOGGETTI AL D.LGS. 27 GENNAIO 2010 N. 11

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai Bonifici:
 - in Euro, disposti verso o ricevuti da Banche non situate negli Stati membri dell'Unione Europea più Norvegia, Liechtenstein ed Islanda;
 - in una valuta estera che non ha corso legale negli Stati membri dell'Unione Europea più Norvegia, Liechtenstein ed Islanda, qualunque sia la provenienza o la destinazione del Bonifico.

Art. 2 - Deroche per i bonifici estero ordinari

1. Per i Bonifici esteri ordinari non si applicano le seguenti previsioni della Sezione 1 - Disposizioni generali regolanti i Servizi di pagamento:
 - art. 11 (comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto);
 - art. 12 (responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate);
 - art. 13 (responsabilità del Pagatore per l'utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento);
 - art. 15 (mancata esecuzione o esecuzione inesatta);
 - art. 17 (importi trasferiti e importi ricevuti).

Art. 3 - Rifiuto dell'ordine di Bonifico

1. Le condizioni necessarie all'esecuzione dell'ordine di Bonifico disposto dal Pagatore sono:
 - sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito per le operazioni regolate con addebito in Conto o finanziamento;
 - disponibilità dei fondi;
 - completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal Pagatore, e in particolare:
 - identificativo unico del Beneficiario (codice IBAN) per i Paesi che hanno adottato l'IBAN o il rapporto del Beneficiario negli altri casi,
 - anagrafica del Beneficiario,
 - importo,
 - identificativo della banca del Beneficiario (codice BIC): nel caso in cui il pagatore non indichi il codice BIC, la Banca è autorizzata a fornirlo autonomamente sulla base della descrizione della banca del Beneficiario presente nell'ordine di Bonifico, declinando ogni responsabilità;
 - le informazioni per segnalazioni valutarie statistiche ove previste dalla normativa in vigore: nel caso in cui il pagatore non indichi le predette informazioni o queste siano errate, la Banca è autorizzata ad integrare le disposizioni di bonifico, inserendo le segnalazioni valutarie e l'eventuale causale valutaria statistica (CVS), declinando ogni responsabilità. Il Cliente ha l'onere di comunicare alla Banca le eventuali rettifiche entro l'ultimo giorno del mese di esecuzione del Bonifico;
 - data di esecuzione del Bonifico, laddove indicata, conforme ai tempi massimi di esecuzione convenuti con la Banca;
 - importo del bonifico non superiore al *plafond* giornaliero convenuto con la Banca;
 - conformità, ad insindacabile giudizio della Banca, a disposizioni di legge, nazionali, comunitarie, disposizioni internazionali (a titolo di esempio ma non esaustivo normative antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi) codice etico della banca o altre motivazioni secondo quanto indicato all'art 5 della Parte A.
2. Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l'ordine di Bonifico disposto dal Cliente.

Art. 4 - Tempi di esecuzione delle operazioni di bonifico

1. La Banca avrà cura che i fondi siano tempestivamente messi a disposizione del Beneficiario non rispondendo di ritardi dovuti alla banca del Beneficiario o a banche corrispondenti eventualmente utilizzate.
2. La data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del Beneficiario di un'operazione di pagamento se espressa in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area Euro o nella valuta ufficiale di Norvegia, Liechtenstein ed Islanda non può comunque essere successiva alla Giornata Operativa in cui l'importo dell'operazione viene accreditato sul Conto della banca del Beneficiario, se non è richiesta una negoziazione in cambi.
3. Nel caso di ricevimento di Bonifici di cui al punto 2 in valuta a favore di un Beneficiario che richiedono conversione in Euro o in altra valuta e in mancanza di istruzioni del Cliente entro la Giornata Operativa di ricevimento dei fondi, la Banca manterrà l'importo in valuta a disposizione del Beneficiario su un Conto infruttifero intestato al Cliente stesso fino al ricevimento di istruzioni.

Art. 5 - Ripartizione spese tra Pagatore e Beneficiario del bonifico

1. Qualora il Cliente disponga un Bonifico che prevede che tutte le spese siano a proprio carico (clausola spese "OUR"), la Banca è autorizzata ad addebitare anche successivamente l'esecuzione del Bonifico stesso eventuali spese e/o commissioni reclamate dalla banca corrispondente.

Sezione III - PAGAMENTI VARI



Art. 1 - Definizione

1. Il Cliente può effettuare le seguenti tipologie di pagamenti:

- **pagamento Ri.Ba.:** pagamento di ricevute bancarie elettroniche emesse dal Beneficiario. La Ri.Ba. è un documento, in formato cartaceo o elettronico, che viene trasmesso dal creditore alla propria banca (detta banca assuntrice) che provvede a inoltrarlo alla banca (detta banca domiciliataria) del debitore. Quest'ultima invia al debitore un avviso, in formato cartaceo o elettronico, contenente il riferimento dell'importo in euro e della data del pagamento;
- **pagamento M.AV.** (Pagamento Mediante Avviso) **bancario e postale:** pagamento tramite apposito modulo inviato dalla banca del Beneficiario al debitore. All'atto del pagamento al debitore viene consegnata una parte del modulo ovvero una ricevuta su Supporto Durevole che fungono da quietanza. L'importo e la scadenza sono predeterminate;
- **pagamento di bollettini postali:** pagamento tramite bollettino postale inviato dal beneficiario. Il Cliente è informato ed accetta che tale operatività è resa disponibile in forza di appositi accordi con controparti terze che potrebbero recedere dagli stessi o modificarli anche non in conformità con quanto previsto dal Contratto e, più in generale, dalle norme vigenti in materia bancaria e di Servizi di pagamento.

2. Per disporre detti pagamenti il Cliente deve fornire tutti i dati necessari per effettuare la relativa disposizione, attenendosi alle istruzioni visualizzabili tramite il Servizio Widiba o da altre apparecchiature che consentono di disporre i pagamenti degli stessi (es. Sportelli Automatici Self Service), e manifestare il proprio consenso secondo le forme pattuite per l'utilizzo dello Strumento di Pagamento impiegato.

Art. 2 - Ricezione dell'ordine di pagamento

1. L'orario limite di ricezione delle disposizioni nella Giornata Operativa, oltre il quale le stesse si considerano ricevute nella Giornata Operativa successiva, è fissato alle ore 18,30.

Per le Ri.Ba. la data di ricezione corrisponde alla data di scadenza, data entro la quale il Cliente deve effettuare il pagamento e nella quale la Banca addebita il pagamento al Cliente. Se la data di scadenza non cade in una Giornata Operativa per la Banca, l'importo viene addebitato la prima Giornata Operativa successiva.

Art. 3 - Rifiuto dell'ordine di pagamento

1. Le condizioni necessarie all'esecuzione del pagamento disposto dal Cliente sono:

- sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito per le operazioni regolate con addebito in Conto corrente;
- disponibilità dei fondi;
- completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal Cliente, e in particolare:
 - Identificativo Unico del Beneficiario;
 - importo;
- per le Ri.Ba., disposizione del pagamento entro le ore 18,30 del giorno lavorativo di scadenza.

Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l'ordine di pagamento disposto dal Cliente.

Art. 4 - Tempi di esecuzione dell'ordine di pagamento

1. La Banca assicura che l'importo dell'Operazione di pagamento venga accreditato sul Conto della banca del Beneficiario entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione.

Sezione IV - RID DEBITORE

La presente Sezione disciplina il servizio RID fino al 31 Gennaio 2016 limitatamente alle seguenti tipologie:

- **"RID finanziari"**, cioè addebiti collegati alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento (es. piani di accumulo, pensioni integrative);
- **"RID a importo fisso"**, cioè addebiti il cui importo è stato prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in Conto.

Art. 1 - Definizione e ambito di applicazione

1. Il servizio RID Debitore consente al Cliente di domiciliare sul proprio Conto corrente l'addebito di pagamenti ricorrenti disposti dal Beneficiario, previa sottoscrizione dell'autorizzazione permanente di addebito in Conto corrente (mandato) presso il Beneficiario.

2. Gli addebiti che possono essere disposti dal Beneficiario e addebitati sul Conto corrente del Cliente sono solo di tipologia RID ordinario.

Art. 2 - Consenso al compimento delle operazioni di pagamento

1. L'addebito di pagamenti disposti da un determinato Beneficiario si considera autorizzato dal Pagatore, se lo stesso ha manifestato il consenso mediante la compilazione in tutte le sue parti dell'apposito modulo di autorizzazione permanente di addebito in Conto corrente e l'apposizione della firma in calce al modulo stesso.

2. In mancanza dell'espressione del consenso da parte del Pagatore secondo le modalità sopra descritte l'operazione sarà considerata non autorizzata e non potrà essere eseguita.

3. La Banca non considera autorizzati:

- gli addebiti RID veloce a valere su conti di Clienti classificati dalla Banca come Consumatori;
- gli addebiti pervenuti caratterizzati da termini di esercizio della facoltà di richiesta di rimborso inferiori a quelli convenuti tra la Banca e il Cliente;
- gli addebiti di importo diverso da quello eventualmente indicato dal Cliente all'atto di sottoscrizione dell'autorizzazione all'addebito in Conto.

Art. 3 - Irrevocabilità degli ordini di pagamento

1. Il Cliente può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente alla data di scadenza.

Art. 4 - Rifiuto delle operazioni di pagamento



1. Le condizioni necessarie all'esecuzione del pagamento sono:

- sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito;
- disponibilità dei fondi;
- completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal Cliente in fase di rilascio delle singole autorizzazioni permanenti all'addebito in Conto corrente.

2. Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l'ordine di pagamento.

Art. 5 - Addebito del Conto del Cliente

1. La Banca assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia addebitato sul Conto del Cliente nella data di scadenza indicata dal Beneficiario stesso.
2. Se tale data non è Giornata Operativa per la Banca, l'importo viene addebitato la prima Giornata Operativa successiva.

Art. 6 - Rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate

1. Il Cliente può chiedere il rimborso di un pagamento autorizzato e già eseguito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - al momento del rilascio, l'autorizzazione permanente all'addebito in Conto non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento;
 - l'importo dell'Operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo modello di spesa, le condizioni del contratto e le circostanze del caso.
2. La richiesta di rimborso di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuata mediante compilazione in tutte le sue parti e sottoscrizione dell'apposito modulo o tramite l'apposita funzione del Servizio Widiba, ove disponibile, entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Il Cliente decade dal diritto di richiedere il rimborso dell'operazione se non lo esercita nel predetto termine di 8 settimane previsto dalla legge.

Sezione V - SDD Debitore (SDD CORE)

Art. 1 - Definizione e ambito di applicazione

1. Il servizio di SDD CORE consente al Cliente di domiciliare sul proprio Conto corrente l'addebito di ordini di incasso in Euro disposti da Beneficiari i cui Prestatori di Servizi di pagamento risiedono in Paesi SEPA, previa sottoscrizione da parte del Cliente dell'autorizzazione di addebito in Conto (mandato) da effettuare presso il Beneficiario ovvero presso la Banca, nel caso in cui il Beneficiario abbia sottoscritto un accordo in tal senso.
2. La Banca rifiuta gli addebiti SDD B2B eventualmente pervenuti in quanto detta tipologia di addebito diretto è utilizzabile esclusivamente nei confronti di pagatori classificati come microimprese o non consumatori i cui rapporti con la Banca non sono regolati dal presente Contratto.
3. Il rapporto tra il Cliente e il Beneficiario non è oggetto delle presenti condizioni; il Cliente, pertanto, è tenuto a far valere tutti i diritti e le pretese derivanti dal rapporto con il Beneficiario direttamente nei confronti del Beneficiario e viceversa e a comporre direttamente con lo stesso le eventuali controversie.

Art. 2 - Autorizzazione all'addebito in Conto (mandato)

1. Il Cliente deve compilare correttamente in ogni sua parte, sottoscrivere e inviare direttamente al Beneficiario l'autorizzazione all'addebito in Conto corrente, adempimento preliminare all'invio delle disposizioni di pagamento da parte del Beneficiario. Il Cliente può rilasciare il mandato anche alla Banca, nel caso in cui il Beneficiario abbia sottoscritto un accordo in tal senso.
2. Il Beneficiario è responsabile della conservazione dell'autorizzazione all'addebito in Conto e, in caso di richiesta da parte della propria banca, ne deve fornire una copia.
3. L'eventuale revoca di tale autorizzazione da parte del Cliente deve avvenire esclusivamente nei confronti del Beneficiario. Il Cliente può revocare il mandato anche presso la Banca, nel caso in cui esista un accordo fra Banca e Beneficiario per la raccolta e conservazione dei mandati.
4. In ogni caso, la Banca non ha alcuna responsabilità per quanto concerne l'autorizzazione all'addebito in Conto sottoscritta o revocata dal Cliente secondo la modalità descritta ai precedenti commi del presente articolo.
5. Il Beneficiario, prima di inviare una disposizione di incasso, deve avvisare il Pagatore almeno 14 giorni prima della data di scadenza dell'addebito, oppure nei diversi termini temporali concordati con il Pagatore stesso, comunicandogli tale data e l'importo dell'addebito stesso.

Art. 3 - Consenso al compimento dell'addebito

1. La Banca considera autorizzato dal Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto un qualunque addebito SDD CORE, salvo che il Cliente non abbia indicato alla Banca opzioni non congruenti con l'effettuazione di tutti o di determinati addebiti tramite sottoscrizione dell'apposito modulo o mediante la selezione delle funzionalità disponibili attraverso il Servizio Widiba. Soltanto in questa seconda eventualità la Banca, prima di addebitare il Conto corrente del Cliente, provvede a verificare la corrispondenza tra (i) i dati contenuti nel suddetto modulo o comunicati mediante il Servizio Widiba e (ii) quelli ricevuti dal Beneficiario nelle disposizioni di addebito e, in caso di non congruenza, rifiuta l'addebito disposto dal Beneficiario.
2. In mancanza dell'espressione del consenso da parte del Pagatore secondo le modalità descritte nel presente articolo, l'Operazione sarà considerata non autorizzata e non potrà essere eseguita. Le autorizzazioni all'addebito in Conto relativamente alle quali non viene effettuato alcun addebito per 36 mesi non sono più efficaci e, in caso di interesse, deve essere sottoscritta dal pagatore una nuova autorizzazione all'addebito.

Art. 4 - Irrevocabilità degli ordini di addebito

1. Il Cliente può revocare l'ordine di addebito non oltre la fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.

Art. 5 - Tempi di esecuzione degli ordini di addebito

1. La Banca assicura che l'importo dell'Operazione di pagamento sia addebitato sul Conto del Cliente nella data di scadenza indicata dal Beneficiario stesso.
2. Se tale data non cade in una Giornata Operativa per la Banca, l'importo viene addebitato nella prima Giornata Operativa successiva.
3. Non sono Giornate Operative per la Banca le giornate festive secondo il calendario operativo del sistema europeo dei pagamenti (calendario Target).



Art. 6 - Rifiuto degli ordini di addebito

1. Quando tutte le condizioni previste dal presente Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di addebito sul Conto del Cliente se lo stesso è stato correttamente autorizzato, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

2. Le condizioni necessarie all'esecuzione dell'addebito sono:

- sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito sul Conto corrente del Cliente indicato per l'addebito;
- disponibilità dei fondi sullo stesso Conto corrente;
- completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal Beneficiario nella disposizione di pagamento inviata;
- congruenza tra il pagamento disposto dal Beneficiario e le opzioni eventualmente scelte dal Cliente.

Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta di eseguire l'addebito stesso.

Art. 7 - Rimborsi di addebiti autorizzati SDD CORE

1. Il Cliente può chiedere alla Banca il rimborso di un addebito SDD CORE autorizzato e già eseguito entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati (data di scadenza). Il Cliente decade dal diritto di richiedere il rimborso dell'operazione se non lo esercita nel predetto termine di otto settimane previsto dalla legge.

2. La richiesta di rimborso deve essere presentata alla Banca mediante richiesta scritta, utilizzando l'apposita modulistica presente sul Sito o l'apposita funzione del Servizio Widiba.

3. Il Cliente prende atto che l'opposizione ad un addebito SDD non lo esonera da eventuali impegni contrattuali o di altra natura nei confronti del Beneficiario.

Art. 8 - Identificativi unici inesatti

1. L'addebito si ritiene eseguito correttamente se l'Identificativo Unico del Conto di addebito corrisponde a quello indicato dal Beneficiario.

2. Se l'Identificativo Unico fornito dal Beneficiario è inesatto o sconosciuto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'addebito.

3. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di addebito in conformità con l'Identificativo Unico fornito dal Beneficiario, anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla medesima informazioni ulteriori.

D - CARTA "BANCOMAT"

Premessa

Le presenti norme regolano l'emissione e l'utilizzo di una o più Carte Bancomat che consentono al Cliente titolare delle stesse di effettuare operazioni di pagamento e altre operazioni di natura informativa e dispositiva a valere sul Conto corrente Widiba a cui le Carte Bancomat sono collegate.

All'atto dell'apertura del primo Conto Widiba, la Banca emette una Carta Bancomat "principale". Ove il Conto Widiba sia cointestato, verrà emessa una Carta Bancomat "principale" per ciascun intestatario. Nel corso del rapporto, ciascun intestatario del Conto Widiba potrà chiedere l'emissione di una o più Carte Bancomat "aggiuntive" rispetto a quella emessa all'atto dell'apertura del rapporto o "sostitutive" (es. in caso di furto o danneggiamento della Carta Bancomat "principale") della stessa. La richiesta delle Carte Bancomat "sostitutive" e/o "aggiuntive" potrà essere effettuata dal Cliente attraverso il Sito, mediante l'apposita funzionalità online.

L'emissione e l'utilizzo delle Carte Bancomat "principali" (emesse all'atto della prima apertura dei rapporti con Widiba) e di quelle "sostitutive", inclusi costi della loro eventuale restituzione alla Banca, sono gratuiti. Invece, l'emissione e l'utilizzo delle Carte Bancomat "aggiuntive" potrebbero non essere gratuiti; pertanto il Cliente, prima di effettuare la relativa richiesta, è invitato a leggere attentamente il Documento di Sintesi.

Il Cliente prende atto che, a seguito dell'eventuale accettazione, da parte della Banca, della presente proposta di Contratto gli saranno recapitati a mezzo corriere e in busta integra sigillata, (a) la Carta Bancomat e (b) il P.I.N. (*Personal Identification Number*), che consente l'utilizzo della Carta Bancomat per effettuare le operazioni di seguito indicate. Per l'attivazione della Carta Bancomat, il Cliente dovrà seguire l'apposita procedura online nell'area riservata del Sito.

L'emissione e l'utilizzo della Carta Bancomat emessa all'atto dell'apertura del Conto Widiba, nonché delle eventuali Carte Bancomat "aggiuntive" e/o "sostitutive", sono regolati dalle norme di cui alla presente Parte D delle Condizioni Generali, nonché dalle norme contenute nelle altre Parti delle Condizioni Generali, ove applicabili, e dalle pattuizioni particolari contenute nel Modulo di Richiesta e nel Documento di Sintesi.

Art. 1 - Consenso all'utilizzo della Carta e modalità di utilizzo

1. L'uso congiunto della Carta Bancomat e del P.I.N. e, quando richiesto, in alternativa a quest'ultimo, la firma, identifica e legittima il Titolare della Carta, manifestandone il consenso e l'autorizzazione ad effettuare le Operazioni di Pagamento e le altre operazioni di natura informativa e dispositiva a valere sul Conto corrente di regolamento delle operazioni effettuate con la Carta.

2. L'utilizzo della Carta deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai marchi Bancomat/Pagobancomat e/o quelli indicati nelle Sezioni relative alle singole operazioni, entro i limiti d'importo indicati nel Documento di Sintesi e secondo le modalità tempo per tempo comunicate, ed in ogni caso entro il limite costituito dal Saldo disponibile del Conto corrente, qualora inferiore al limite di importo. Il Titolare della Carta, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo previsti nel Documento di Sintesi.

3. I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza e di sicurezza dei servizi e strumenti di pagamento, possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento previa comunicazione al Titolare della Carta indicando, in ogni caso la data di entrata in vigore delle modifiche medesime e comunque nel rispetto della normativa regolante la materia.

4. I limiti d'importo e le modalità di cui ai commi 2° e 3° possono essere modificati dalla Banca anche senza preavviso solo in relazione ad esigenze di sicurezza dei servizi e strumenti di pagamento.



5. In relazione a determinate tipologie di operazioni appositamente comunicate alla Clientela (ad esempio parcheggi, biglietterie autostrade ecc.) le Operazioni di pagamento possono essere disposte mediante l'uso della sola Carta ovvero con altre specifiche modalità indicate dalla Banca.
6. Nel momento in cui il Titolare appone la sua sottoscrizione sul documento di spesa o digita il PIN, il Titolare riconosce che l'importo indicato è esatto e conferisce quindi alla Banca autorizzazione irrevocabile a pagarlo, addebitando al medesimo Titolare. L'autorizzazione è irrevocabile anche nei casi in cui l'Operazione di pagamento venga disposta senza la digitazione del PIN o la sottoscrizione di un documento di spesa.
7. Se per effetto di operazioni eseguite a mezzo della Carta le disponibilità di Conto corrente fossero divenute insufficienti, la Banca non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella delle operazioni effettuate con la Carta ed ancorché delle operazioni medesime la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in Conto corrente.
8. La Carta è dotata di banda magnetica e di microchip. La Carta viene concessa in uso al Cliente che ne ha fatto richiesta e che fornisca i dati identificativi di cui al D. Lgs. 231/07 (D. lgs. sull'antiriciclaggio) e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni. La Carta, qualora preveda un termine, è valida fino alla scadenza indicata.
9. Per ogni anno di attività della Carta, a seguito anche di rinnovo automatico, il Titolare è tenuto a corrispondere alla Banca una commissione per canone annuo in misura fissa e non frazionabile indicata nel Documento di Sintesi. In caso di recesso la Banca retrocederà la quota relativa alle intere mensilità non godute. È in ogni caso facoltà della Banca accreditare l'importo sul Conto corrente.

Art. 2 - Rilascio della Carta

1. La Carta è di proprietà esclusiva della Banca, è strettamente personale, deve essere usata solo dal Titolare e non può essere ceduta a terzi o data in uso ad altri soggetti diversi.
2. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., che viene elaborato con modalità informatiche che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi e lo stesso viene consegnato al Cliente in un plico discreto sigillato.
3. Soltanto dopo l'eventuale conclusione del Contratto, la Banca invierà la Carta e il relativo P.I.N. a mezzo corriere, anche in caso di sostituzione di quella in scadenza.
4. Nel caso in cui il Titolare della Carta non abbia comunicato alla Banca - mediante PEC o lettera raccomandata A.R. - la propria volontà di non rinnovare la Carta almeno due mesi prima della data di scadenza della stessa, la Banca provvederà a trasmettere allo stesso Titolare la nuova Carta, avente le stesse caratteristiche della scaduta ovvero diverse e più ampie funzioni, se ciò derivi dall'evoluzione tecnologica e dei Servizi di pagamento forniti dalla Banca.
5. Il Titolare della Carta, nell'ipotesi di rinnovo automatico, autorizza sin d'ora la Banca a procedere alla spedizione della Carta all'ultimo indirizzo indicato dallo stesso ai fini della ricezione della corrispondenza o a quello specifico eventualmente indicato per la ricezione della Carta.

Art. 3 - Obblighi a carico della banca

1. La Banca:
- assicura che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della Carta non siano accessibili a soggetti diversi dal Titolare legittimato ad usare la Carta, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo;
 - assicura che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Titolare della Carta possa eseguire la comunicazione di smarrimento, furto, appropriazione indebita o di uso non autorizzato, nonché per chiedere, ricorrendone i presupposti, la riattivazione della Carta o l'emissione di una nuova ove la Banca non vi abbia già provveduto;
 - impedisce qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del Titolare di smarrimento, furto, appropriazione indebita o di uso non autorizzato.

Art. 4 - Obblighi a carico del Titolare

1. Il Titolare della Carta è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N. Il P.I.N. deve restare segreto e non deve essere riportato o annotato sulla Carta né conservato insieme ad essa, né reso visibile al momento della digitazione in sede di utilizzo della Carta.
2. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare della Carta è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova. Anche in caso di difettoso funzionamento del terminale il Titolare della Carta è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
3. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o di uso non autorizzato, il Titolare è tenuto a comunicare senza indugio le circostanze, secondo le modalità sotto evidenziate all'art. 7.
4. Il Titolare della Carta deve controllare con assidua frequenza le operazioni effettuate con la Carta stessa. A tal fine il Titolare è informato che i rischi di frode possono essere attenuati utilizzando i servizi di *alert* offerti dalla Banca, che gli consentono di controllare le operazioni effettuate tramite la Carta.

Art. 5 - Facoltà della Banca di bloccare la Carta

1. La Banca provvede al blocco della Carta nel caso di superamento dei tentativi di digitazione del PIN pari a tre tentativi consecutivi. La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà di bloccare la Carta al ricorrere di un giustificato motivo connesso alla sicurezza dello Strumento o al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato e, nel caso di operazioni su Sportelli automatici ATM, di trattenerla.
2. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca informa tempestivamente il Titolare mediante comunicazione telefonica o altra comunicazione ai recapiti utilizzati nei rapporti con la Banca (es. mail, PEC) e motivando il blocco dello Strumento di pagamento, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamentari.
3. Il blocco della Carta impedisce qualsiasi utilizzo della medesima.
4. Venute meno le ragioni del blocco, la Banca provvede a riattivare la Carta o ad emetterne una nuova, su esplicita richiesta del Titolare della Carta che andrà inoltrata all'indirizzo della Banca indicato sul Sito.

Art. 6 - Responsabilità del Titolare

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o gravemente negligente, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 4.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o gravemente negligente, il Titolare non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo della



Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 3, co.1, lettera b).

3. Salvo il caso in cui il Titolare abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della Carta, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il Titolare medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito della Carta conseguente al suo furto o smarrimento.

4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 4 con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3.

5. Per colpa grave si intende il comportamento del Titolare della Carta che opera con negligenza o imprudenza non scusabili, ovvero senza adottare quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti nella cura dei propri interessi patrimoniali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha colpa grave se si verifica uno o più dei seguenti casi in cui il Titolare:

- i) non conserva la Carta e i relativi codici di utilizzo in luogo segreto,
- ii) comunica in ogni modo i codici di utilizzo della Carta a terza persona,
- iii) non adotta ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza dei codici di utilizzo propri della Carta (in particolare quando i codici sono registrati su device fissi o mobili quali pc, tablet, smartphone. ecc.),
- iv) non verifica con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute attraverso la Carta,
- v) utilizza la Carta con modalità (es. siti web), device o supporti che non si avvalgono di elevati standard di sicurezza,
- vi) denuncia con ritardo lo smarrimento, il furto o l'utilizzo non autorizzato della Carta e/o dei relativi codici di utilizzo e non provvede a richiedere il tempestivo blocco della Carta,
- vii) non provvede a richiedere senza ritardo il blocco della Carta nonostante il sospetto di utilizzi non autorizzati e/o eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte della Banca (es. mediante avvisi inviati nell'ambito dei programmi di sicurezza),
- viii) non adotta soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus),
- ix) non attiva i sistemi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca,
- x) omette di comunicare alla Banca i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni relative agli utilizzi della Carta,
- xi) omette di verificare costantemente la presenza del corretto acronimo di protocollo "https" (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, *Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer*) che è utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite attacchi informatici, a differenza di quanto accade nel caso del protocollo di trasferimento "http" e,
- xii) in ogni caso se viola gli obblighi posti in capo al Titolare dalla legge o dal Contratto.

Art. 7 - Modalità di comunicazione dello smarrimento o sottrazione o appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta e/o del P.I.N.

1. In caso di smarrimento o sottrazione o appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., nonché di falsificazione, contraffazione o clonazione della Carta stessa il Titolare è tenuto a chiedere senza indugio (non appena ne viene a conoscenza) il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta, e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Cliente medesimo; inoltre è tenuto a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, che si impegna a trasmettere alla Banca.

2. Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al Titolare della Carta il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Titolare della Carta dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.

3. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal giorno e dall'ora di rilascio del numero di blocco comunicato dall'operatore del Numero Verde. In caso di segnalazione di smarrimento/sottrazione non utilizzando il Numero Verde, il Titolare della Carta potrà opporre la segnalazione alla Banca dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della segnalazione effettuata alla Banca, salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.

4. La Banca mette a disposizione del Titolare, su richiesta di quest'ultimo, quanto necessario per dimostrare di avere effettuato le comunicazioni di cui al presente articolo, per i diciotto mesi successivi alle comunicazioni stesse.

5. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare della Carta è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, mediante comunicazione al servizio telefonico della Banca. Il Titolare della Carta dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.

6. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta.

7. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal giorno e dall'ora di rilascio del numero di blocco comunicato dall'operatore del Numero Verde. In caso di segnalazione di smarrimento/sottrazione non utilizzando il Numero Verde e al di fuori dell'orario di operatività del servizio telefonico, il Titolare della Carta potrà opporre la segnalazione alla Banca dal giorno lavorativo successivo, salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.

Art. 8 - Comunicazione di operazioni non autorizzate e/o inesatte

1. Il Titolare della Carta, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto o tramite il Servizio Widiba mediante l'apposita funzione e senza indugio tale circostanza alla Banca. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito. Il Titolare decade dal diritto di richiedere la rettifica dell'Operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto se non lo esercita nel predetto termine di 13 mesi previsto dalla legge.

2. Il termine di 13 mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di Trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i Servizi di pagamento di cui al Titolo VI del TUB.

3. Un'Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'Utilizzatore al proprio prestatore di servizi di pagamento.



Art. 9 - Rimborso addebiti inesatti e/o non autorizzati

1. Nel caso in cui il Titolare della Carta abbia presentato domanda di rimborso di addebiti inesatti o riferibili ad utilizzi non autorizzati, la Banca è tenuta ad effettuare il riaccredito dei relativi importi successivamente alla presentazione per iscritto da parte del Titolare della Carta della richiesta di rimborso, corredata dalle copie dell'estratto Conto, della denuncia all'Autorità Giudiziaria e del fronte/retro della carta (quest'ultima copia ove disponibile).
2. Il riaccredito delle somme verrà effettuato "salvo buon fine": in tal caso, qualora dall'attività istruttoria posta in essere dalla Banca il rimborso risultasse non dovuto, la Banca potrà procedere al riaddebito d'iniziativa propria, previo invio di apposita comunicazione al Titolare della Carta, degli importi rimborsati. La Banca si riserva il diritto di avvalersi delle ordinarie iniziative per il recupero dei rimborsi indebitamente effettuati.
3. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Titolare della Carta.

Art. 10 - Erogazione dei servizi

1. In relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi e Strumenti di pagamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento l'ubicazione degli Sportelli Automatici e/o degli Sportelli Automatici Self Service, che rientrano nella sua disponibilità e controllo diretto e/o quelli degli intermediari abilitati di cui si avvale.
2. La Banca, al fine di realizzare un miglioramento ed un completamento dei servizi offerti, si riserva la facoltà di estendere in qualsiasi momento i servizi utilizzabili dal Titolare mediante la Carta a quelli tempo per tempo offerti dai terzi gestori dei circuiti di pagamento sui quali è possibile utilizzare la Carta, e ciò anche senza necessità di specifica richiesta. Ai nuovi servizi si applicheranno le norme del presente Contratto e le condizioni contenute nella comunicazione della Banca di avviso dell'estensione dei servizi stessi.
3. La Banca rifiuta l'esecuzione di singole operazioni disposte dal Titolare nel caso di superamento del Saldo disponibile del Conto corrente o dei massimali della Carta o al verificarsi di eventi quali, a titolo esemplificativo: Carta bloccata o scaduta, mancanza di collegamento. La comunicazione del rifiuto e, ove possibile, la relativa motivazione è fornita attraverso lo strumento utilizzato per la disposizione di pagamento (ATM, POS). Un ordine di pagamento rifiutato si considera come non ricevuto. In assenza del collegamento telematico tra gli Sportelli Automatici/terminali POS e i sistemi informatici della Banca il Titolare della Carta non può effettuare operazioni di prelievo o pagamento tramite la Carta in quanto non è possibile controllare se l'operazione di prelievo o pagamento i) rispetti i limiti di utilizzo della Carta pattuiti tra le Parti e ii) non superi il Saldo Disponibile. In tal caso, la Banca o l'Esercente comunica al Titolare la temporanea impossibilità di effettuare operazioni di prelievo o pagamento tramite la Carta preventivamente, ove possibile, e in ogni caso, mediante avviso sul display dello Sportello Automatico o mediante la consegna dello scontrino emesso dal terminale POS. In via del tutto eccezionale potrebbe essere consentito di effettuare operazioni di prelievo o pagamento anche in caso di assenza di collegamento telematico tra gli Sportelli Automatici/terminali POS al fine di non pregiudicare la continuità del servizio, e quindi anche senza che operi il controllo volto ad impedire che l'operazione di prelievo o di pagamento effettuata tramite la Carta superi il Saldo Disponibile. Di conseguenza, il Titolare della Carta, informato di tale eventualità, si impegna sempre a prelevare o a pagare somme verificando che dette operazioni non superino i limiti del Saldo Disponibile, fermo restando che in caso di inosservanza di detto impegno la Banca potrà applicare sulle somme utilizzate in eccedenza al Saldo Disponibile il tasso di interesse debitore e la commissione di istruttoria veloce pattuiti per gli sconfinamenti in Conto/utilizzi extra-fido.
4. La Banca, ove possibile, rende disponibile su richiesta del titolare in via preventiva l'importo delle eventuali spese applicate all'operazione e i tempi massimi di esecuzione attraverso lo strumento utilizzato per la disposizione di pagamento (ATM e POS).
5. Successivamente al compimento delle Operazioni di pagamento vengono fornite al Titolare le seguenti informazioni relative alle operazioni di pagamento effettuate:
 - un riferimento all'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
 - l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul Conto;
 - le spese a carico del Pagatore;
 - se del caso e ove disponibile, il tasso di cambio utilizzato nell'Operazione di pagamento e l'importo dell'Operazione dopo la conversione valutaria;
 - la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento.
 Le informazioni sono fornite mediante ricevuta per le operazioni compiute su Sportelli Automatici ATM e pagamenti PagoBancomat e mediante la messa a disposizione della lista movimenti su ATM e sul Servizio Widiba.
6. La Banca non addebita al Titolare della Carta le spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge e per l'adozione di misure correttive e preventive. La Banca addebita in ogni caso le spese relative alla comunicazione al pagatore del rifiuto dell'Ordine di pagamento. La Banca e il Titolare della Carta possono concordare le spese relative a informazioni fornite su richiesta di quest'ultimo se esse, rispetto a quanto previsto nella presente Sezione, sono supplementari o rese in modo più frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi. Le spese applicabili dalla Banca sono adeguate e coerenti ai costi effettivamente sostenuti dalla medesima.
7. La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti Convenzionati.
8. Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca ai rapporti fra lo stesso e gli Esercenti Convenzionati per i beni acquistati e/o i servizi fruiti. Pertanto per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali i beni sono stati acquistati o i servizi fruiti, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.

Art. 11 - Addebito in Conto e prova delle operazioni

1. L'addebito in Conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione e documentata dal relativo "giornale di fondo".
2. Dell'addebito delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione (fatto salvo il caso in cui l'apparecchiatura informi preventivamente il Titolare della Carta dell'impossibilità del rilascio della stessa comunicazione ed il Titolare della Carta decida di eseguire comunque l'operazione), nonché la Documentazione e le registrazioni della Banca. Inoltre, può costituire elemento di prova ogni altro mezzo non documentale.
3. Nel caso di operazioni eseguite con le modalità previste al 5° comma dell'art. 1, le operazioni stesse potranno risultare anche in forma elettronica in funzione dell'apparecchiatura utilizzata.
4. La Banca, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, qualora debba procedere alla rettifica o all'eliminazione dell'operazione effettuata, è tenuta a ricostituire la posizione contabile del Titolare della Carta e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita.
5. La Banca è espressamente autorizzata a provvedere, mediante addebito sul Conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in base al presente



Contratto. Il Titolare della Carta si impegna altresì a comunicare per tempo agli altri eventuali cointestatari del Conto l'attivazione della Carta.

6. Il Cliente si impegna a costituire per tempo sul Conto i fondi necessari alla copertura delle operazioni disposte, nonché delle relative commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

7. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente Contratto sono e rimarranno a carico del Cliente.

8. L'utilizzo della Carta per effettuare operazioni di prelievo o di pagamento può comportare l'addebito di spese da parte di terzi (ad es. in occasione di operazioni di pagamento effettuate presso gli Sportelli Automatici di Prestatori di Servizi di pagamento diversi dalla Banca) in relazione alle quali il Titolare ha diritto di essere informato al momento della richiesta di effettuare l'operazione di prelievo o di pagamento.

9. L'utilizzo all'estero della Carta è sottoposto alle norme valutarie vigenti all'epoca dell'utilizzo ed emanate dalle competenti Autorità che il Titolare si impegna a rispettare.

Art. 12 - Recesso della Banca

1. La Banca si riserva la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto relativo alla Carta con preavviso di due mesi, dandone comunicazione al Cliente, su Supporto Durevole, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

2. Qualora ricorra una giusta causa o un giustificato motivo ovvero sia necessario tutelare l'efficienza e la sicurezza dello strumento e dei servizi di pagamento, la Banca ha facoltà di recedere dal Contratto relativo alla Carta senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare della Carta.

3. Il Titolare della Carta resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso della Carta e dei servizi dal ricevimento della comunicazione del recesso della Banca o dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

Art. 13 - Recesso del Titolare della Carta ed obbligo di restituzione della Carta

1. Il Titolare della Carta ha facoltà di recedere dal presente Contratto relativo alla Carta in qualunque momento, senza penalità e senza spese, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

2. Il Titolare della Carta, inoltre, è tenuto a restituire alla Banca la Carta ed il materiale in precedenza consegnato:

- in caso di richiesta da parte della Banca, dovuta a motivi diversi da quelli di cui al precedente art. 8, entro il termine da questa indicato;

- alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta;

- in caso di estinzione del Conto corrente.

Il Titolare dovrà restituire la Carta, debitamente invalidata, alla Banca a mezzo raccomandata, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a proprio carico. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.

3. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta, fermo restando che le spese per il blocco della Carta sono a carico del Cliente, dei suoi eredi o del legale rappresentante.

4. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 12 e del presente articolo, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.

5. Il recesso dal presente contratto relativo alla Carta non comporta il recesso dal contratto di Conto corrente, dal Contratto e dagli altri rapporti in essere tra il Cliente e la Banca, salvo diversa previsione nella comunicazione di esercizio del recesso.

6. La chiusura del rapporto potrà essere ritardata per il tempo necessario a portare ad esecuzione le operazioni eventualmente ancora in corso.

7. Nel caso di recesso da parte della Banca, si procede alla chiusura del rapporto nella giornata lavorativa in cui scade il relativo termine di preavviso.

Nelle ipotesi di giusta causa e/o di giustificato motivo la chiusura del rapporto avviene, invece, nella stessa giornata lavorativa nella quale il Titolare della Carta riceve la comunicazione di esercizio del recesso da parte della Banca. In entrambi i casi, la chiusura potrà essere ritardata per il tempo necessario a portare ad esecuzione le operazioni eventualmente ancora in corso.

Art. 14 - Condizioni economiche e contrattuali e facoltà della Banca di variarle

1. Le condizioni economiche applicate alla Carta e dovute in relazione al presente contratto sono pattuite nel Documento di Sintesi.

2. La Banca, qualora ricorra un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni del contratto (ivi incluse quelle economiche) e le informazioni a essa relative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-sexies del TUB, dalle relative disposizioni di attuazione e delle successive modifiche, che saranno rese note al Cliente tramite proposta di modifica unilaterale, che riporti la dizione "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.

3. Le proposte di cui al precedente comma saranno validamente effettuate dalla Banca mediante comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su Supporto Durevole.

4. La modifica delle condizioni e delle informazioni si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

5. In deroga a quanto sopra, le modifiche dei tassi di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sfavorevoli per il Cliente, le modifiche devono essere conseguenza della variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel contratto. Il Cliente è informato della modifica dei tassi con tempestiva comunicazione.

6. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, anche senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del contratto.

7. In caso di recesso del Titolare o della Banca le commissioni e le spese per i servizi applicate periodicamente dalla Banca sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, tali commissioni e spese sono rimborsate in maniera proporzionale.

Art. 15 - Comunicazioni periodiche

1. Le movimentazioni relative all'utilizzo della Carta generano per ogni operazione una scrittura di movimento di addebito/accredito sul Conto corrente di pertinenza del Cliente. Tali movimentazioni sono riepilogate nell'estratto Conto del Conto corrente insieme a tutte le altre operazioni relative al Conto corrente effettuate nel periodo di riferimento dell'estratto Conto stesso.

Art. 16 - Rinvio alle norme sul Conto corrente



1. Il presente contratto è regolato dalle presenti norme generali, e, in ogni caso, dalle norme imperative applicabili (Testo Unico Bancario, nonché le relative disposizioni di attuazione) e dal Codice Civile.
2. Il Cliente e la Banca dichiarano che, per tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dal presente contratto, i rapporti tra la Banca e il Cliente saranno regolati, ove compatibili, dalle altre Parti delle presenti Condizioni Generali del Conto, e in particolare, dalle previsioni in punto di Servizi di pagamento.

Sezione I - OPERAZIONI BANCOMAT/ATM

Art. 17 - La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di prelievo di denaro contante dal Conto corrente presso gli Sportelli Automatici contraddistinti dal marchio Bancomat entro i limiti di utilizzo concordati nel Documento di Sintesi, e comunque sempre entro il limite costituito dal Saldo Disponibile sul Conto corrente. Il Titolare della Carta si impegna ad effettuare le operazioni di prelievo presso gli Sportelli Automatici rispettando le modalità indicate nei Documenti di Sintesi e seguendo le istruzioni visualizzate sulle apposite apparecchiature.

Art. 18 - Gli Sportelli Automatici sono di norma disponibili 24 ore su 24 tutti i giorni, salvo l'intervallo di tempo strettamente necessario per l'aggiornamento degli archivi, fatta eccezione per le apparecchiature situate all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.

Art. 19 - In caso di utilizzo errato rispetto alle istruzioni di cui all'art. 1 della presente Parte o comunque difformi dalle presenti disposizioni, o per motivi di sicurezza, lo Sportello Automatico può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la Banca. In questo caso il Titolare è tenuto a contattare immediatamente il Numero Verde per richiedere il blocco della Carta.

Art. 20 - In caso di difettoso funzionamento degli Sportelli automatici il Titolare della Carta è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

Sezione II - OPERAZIONI PAGOBANCOMAT

Art. 21 - La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di pagamento di merci e/o servizi presso gli Esercenti Convenzionati entro i limiti di utilizzo pattuiti nel Documento di Sintesi e comunque entro il Saldo Disponibile sul Conto corrente. Dette operazioni di pagamento possono essere effettuate mediante qualunque apparecchiatura contrassegnata o comunque individuata dal marchio PAGOBANCOMAT, con le modalità indicate nel Documento di Sintesi e le istruzioni tempo per tempo visualizzate dalle apparecchiature utilizzate.

Art. 22 - Le operazioni di pagamento di merci e servizi possono essere effettuate negli orari di apertura al pubblico degli Esercenti convenzionati, ovvero, nel caso di operazioni di pagamento disposte mediante gli Sportelli automatici di cui alla Sezione A (Bancomat/ATM), negli orari previsti dalla stessa Sezione.

Art. 23 - In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il Titolare della Carta è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

Art. 24 - La Banca rimane completamente estranea a qualsiasi contestazione e/o controversia relativa alla fornitura di merci e servizi che possa sorgere tra il Titolare della Carta e l'Esercente Convenzionato.

Sezione III - OPERAZIONI SELF SERVICE

Art. 25 - Gli Sportelli Automatici Self-Service consentono al Titolare della Carta di effettuare operazioni automatizzate di natura informativa o dispositiva a valere sul Conto corrente cui la Carta è collegata. L'elenco delle operazioni effettuabili tramite gli Sportelli Automatici Self-service sono visualizzabili sugli Sportelli Automatici a ciò abilitati ed è sempre disponibile sul Sito (che viene aggiornato in funzione delle operazioni tempo per tempo rese disponibili).

Art. 26 - Il Titolare della Carta è tenuto a seguire le istruzioni visualizzate sugli Sportelli Automatici Self-Service. In caso di eventuali temporanee interruzioni o difetti di funzionamento degli Sportelli Automatici Self-Service il Titolare della Carta è tenuto a darne immediata comunicazione al personale della Banca.

Art. 27 - Presso gli Sportelli Automatici Self-Service è possibile effettuare operazioni di prelievo diretto dal Conto corrente. In tal caso il Titolare della Carta può prelevare contante a valere direttamente sul Conto corrente collegato alla Carta senza che le somme prelevate vengano conteggiate ai fini dei limiti di utilizzo previsti per le operazioni effettuabili presso gli Sportelli Automatici.

L'operazione di prelievo diretto da Conto corrente è effettuabile entro i massimali concordati con il Titolare della Carta, che sono indicati nel Documento di Sintesi, e comunque entro il limite del Saldo Disponibile sul Conto corrente.

Sezione IV - OPERAZIONI FASTPAY

Art. 28 - La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di pagamento di servizi in modalità "FASTPAY" che si contraddistingue per non prevedere la digitazione del PIN ma il solo impiego della Carta presso gli esercenti che espongono il relativo marchio.

Detta modalità di pagamento è disponibile, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La Banca non risponde di eventuali interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi dovute a cause ad essa non imputabili (tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, sciopero anche del proprio personale o altre cause di forza maggiore), che impediscono l'utilizzo della Carta per effettuare pagamenti in modalità FASTPAY.

Art. 29 - Il Titolare della Carta autorizza irrevocabilmente la Banca ad accreditare alle società o enti gestori presso i quali vengono effettuati pagamenti in modalità FASTPAY l'importo degli utilizzi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i suddetti esercenti. La contabilizzazione in Conto corrente dell'importo delle operazioni effettuate tramite la Carta avverrà, di norma, con un unico addebito mensile, comprensivo degli utilizzi effettuati nel mese antecedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli utilizzi.

Art. 30 - La Banca è estranea ad eventuali controversie tra il Titolare della Carta e le società o enti convenzionati in ordine alle spese effettuate utilizzando la Carta in modalità "FASTPAY".

Art. 31 - Al servizio FASTPAY non si applicano gli artt. 6, 8, 9, 10 commi 5 e 6.

Sezione V - OPERAZIONI MAESTRO/CIRRUS/ATM/POS

Art. 32 - La Carta, entro i limiti di utilizzo dei massimali assegnati, consente al Titolare della Carta di prelevare all'estero valuta locale a valere sul Conto



corrente, presso tutti gli Sportelli Automatici ATM contrassegnati dal Marchio Cirrus e in Italia negli sportelli abilitati.

La Carta consente altresì di effettuare, mediante ordine irrevocabile di giroConto elettronico, pagamenti nei confronti degli esercizi che hanno installato appositi terminali nei punti vendita (di seguito denominati POS) contrassegnati dal simbolo Maestro, sia all'estero che in Italia.

La convalida dell'operazione da parte del Titolare della Carta avviene tramite digitazione del P.I.N., per le operazioni di prelievo contante presso gli Sportelli Automatici ATM e, tramite digitazione del PIN ovvero tramite firma del documento prodotto dall'apparecchiatura POS, per le operazioni relative ad acquisto di beni e servizi.

In alcuni casi, presso apparecchiature POS (a titolo esemplificativo parcheggi, biglietterie, pagamento pedaggi) può non essere richiesta la digitazione del PIN.

Le operazioni previste dal presente articolo possono essere effettuate di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi e con le modalità comunicate al Titolare dalla Banca.

Art. 33 - L'ubicazione degli ATM e dei POS è determinata dagli enti installatori di ciascun Paese. Gli stessi enti si riservano la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature nonché di sospendere o abolire il servizio.

Art. 34 - Gli ATM ed i POS ubicati all'estero effettuano le operazioni nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installati.

Art. 35 - Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l'operazione. Per le operazioni effettuate in divisa diversa dall'euro, il tasso di cambio è quello applicato dal sistema internazionale Cirrus/Maestro maggiorato di una commissione massima indicata nel Documento di Sintesi.

Art. 36 - La Carta, entro i limiti di utilizzo dei massimali pattuiti, consente al Titolare di effettuare transazioni e-commerce pressopresso i rivenditori online (merchant) che accettano il marchio Maestro. La convalida dell'operazione da parte del Titolare avviene tramite la digitazione del numero PAN posto sul fronte della Carta (19 cifre), la data scadenza della Carta, il nome-cognome e il codice di sicurezza CVV2 posto sul retro (3 cifre).

Per abilitare la Carta a tale funzione, il Titolare deve preventivamente registrarsi al servizio di sicurezza 3D Secure attraverso il Sito accedendo nell'apposita sezione.

In fase di registrazione verrà richiesto al Titolare della Carta il nome, cognome, data nascita, codice fiscale e altri dati identificativi del medesimo. Una volta completata la registrazione il Titolare della Carta dovrà impostare una password che verrà richiesta ogni volta che si effettuerà l'operazione di e-commerce.

Nel caso in cui il Titolare non si registri al servizio 3D Secure, le transazioni non saranno concluse in quanto non autorizzate dalla Banca.

E - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

Sezione I - DEPOSITO DI TITOLI IN AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La Banca svolge il servizio di Deposito in amministrazione di titoli e Strumenti Finanziari alle seguenti condizioni.
2. Le Parti riconoscono che le disposizioni della presente Sezione si applicano, in quanto compatibili, ai Prodotti finanziari.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Sezione delle Condizioni Generali si applicano, ove non derogate, le previsioni di cui alla Parte A e B delle presenti Condizioni Generali.
4. Il Cliente autorizza sin d'ora l'apertura di uno o più subdepositi collegati che diventano parte integrante del Deposito di amministrazione titoli in quanto funzionali al modello organizzativo della Banca e alle modalità operative dei servizi e/o prodotti di cui il Cliente fruisce (es. ipotesi di *asset allocation* nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti). I subdepositi aperti dalla Banca in forza della presente autorizzazione potranno anche essere subdepositi di cui al successivo art. 14.

Art. 2 - Titoli e Strumenti Finanziari oggetto del deposito

1. Oggetto del deposito possono essere sia titoli e Strumenti Finanziari cartacei sia Strumenti Finanziari dematerializzati ai sensi della normativa vigente e del Titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione (c.d. "Decreto sull'Euro").
2. La Banca si riserva il diritto di accettare in deposito gli Strumenti Finanziari cartacei e, in ogni caso, non ne curerà l'amministrazione, salvo espresso accordo scritto che ne disciplini i termini e condizioni.
Nel caso di deposito di titoli e Strumenti Finanziari cartacei, il Cliente dovrà presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli, ivi compreso il prezzo di carico.
Le eventuali consegne di Strumenti Finanziari cartacei e certificati rappresentativi saranno effettuate a spese e a rischio del Cliente. Salva diversa istruzione scritta del Cliente, che dovrà essere contenuta nella disposizione con la quale si richiede la consegna fisica dei suddetti valori, la Banca si riserva di utilizzare il mezzo di spedizione/consegna e la copertura assicurativa che più riterrà adeguati, addebitando i relativi costi al Cliente.
3. Nel caso di deposito di Strumenti Finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello Strumento Finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prenderà luogo dalla consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
4. Salvo diverse dichiarazioni del Cliente, la Banca presuppone, senza obbligo di procedere a particolari verifiche, che il Cliente abbia la piena esclusiva titolarità degli Strumenti Finanziari depositati. Il Cliente si impegna a comunicare qualsiasi variazione o modifica che dovesse intervenire in merito alla effettiva titolarità, intestazione e disponibilità degli Strumenti Finanziari in deposito.

Art. 3 - Utilizzo degli Strumenti Finanziari da parte della Banca

1. Il Cliente dichiara ed acconsente all'utilizzo da parte della Banca degli Strumenti Finanziari depositati, nell'interesse proprio o di terzi. Le modalità di utilizzo sono disciplinate nella successiva Sezione II ovvero in un separato accordo scritto con il Cliente.

Art. 4 - Svolgimento del servizio

1. La Banca, fermo restando quanto disposto all'art. 2 comma 4, custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per Conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli Strumenti Finanziari tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, il diritto di opzione, la conversione dei titoli o il versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine su Supporto Durevole e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni chiare, leggibili, ammesse dalle prassi di mercato, conformi alla normativa vigente in materia e impartite in tempo utile, la Banca non è tenuta a compiere alcuna operazione. In tal caso la Banca curerà la vendita dei diritti di opzione per Conto del Cliente stesso, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1532 Cod. Civ., sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione e alle regole di mercato o, comunque, esercita la facoltà a suo giudizio meno onerosa e rischiosa, tra quelle possibili.
3. Per i titoli non negoziati nei mercati regolamentati italiani o immessi in sistemi di gestione centralizzata esteri, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna operazione. In ogni caso la Banca si riserva la vendita di eventuali diritti solo se, e nella misura in cui, ciò sia possibile in base ai servizi offerti dai subdepositari di cui essa si avvale.
4. Sui titoli italiani, in mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro il quinto giorno lavorativo precedente la data di negoziazione "ex cedola" o "ex dividendo", la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.
5. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole con congruo anticipo sulla scadenza.
6. Qualora il Cliente intenda impartire istruzioni specifiche per l'esecuzione di ordini presso sedi di esecuzione che comportano il trasferimento dei relativi Strumenti Finanziari tra differenti organismi di deposito centralizzato, depositari e sub-depositari, la Banca potrà chiedere al Cliente di fornire tempestivamente e preventivamente anche le opportune istruzioni su Supporto Durevole per consentire l'esecuzione ed il regolamento dell'operazione dallo stesso specificamente richiesta.
7. La Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2 Cod. Civ., ad apporre, in nome e per Conto dell'intestatario, la girata sugli Strumenti Finanziari nominativi oggetto di contrattazione, e ciò anche in deroga all'art. 1395 Cod. Civ.
8. Il diritto di voto inerente agli Strumenti Finanziari in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che venga rilasciata delega in osservanza della normativa applicabile e la Banca abbia accettato per iscritto l'esecuzione di tale incarico. Il compenso per la partecipazione da parte della Banca alle assemblee verrà concordato tra le parti di volta in volta in ragione del singolo incarico.
9. Tutte le somme di pertinenza del Cliente incassate dalla Banca in relazione al Servizio di Deposito saranno accreditate sul Conto corrente di pertinenza del Cliente. La Banca effettuerà gli accrediti solo successivamente al ricevimento degli stessi da parte degli emittenti, depositari e subdepositari e dei loro *paying agents*, e nei limiti delle somme e quantità ricevute, ferma restando la facoltà della Banca di procedere a successivi storni e rettifiche. La Banca si riserva il diritto di stornare e rettificare ogni registrazione contabile (inclusi i movimenti e le valute), e di rendere indisponibili alcuni titoli od il loro controllore in denaro, in qualunque Conto corrente e Deposito titoli del depositante qualora ciò si rivelasse necessario a causa di:
- registrazioni contabili che dovessero rivelarsi errate o non congruenti;
 - verifiche interne e/o rettifiche di una delle controparti o dei depositari coinvolti nell'operatività;
 - provvedimenti di emittenti, Stati Sovrani, Agenzie Governative, Autorità Giudiziarie o Tributarie, curatori ed amministratori di procedure concorsuali;
 - avvio di procedure di insolvenza, liquidazione, giudiziarie e/o di Eventi/class-action;
 - norme, regolamenti o prassi dei mercati di riferimento.
10. In considerazione degli obblighi normativi posti in capo agli intermediari in tema di identificazione dei titolari di Strumenti Finanziari, la Banca è tenuta a comunicare alle società emittenti individuate dalla legge i dati identificativi dei titolari di Strumenti Finanziari, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, ed il numero degli Strumenti Finanziari registrati sui conti ad essi intestati ed, in particolare:
- ai sensi dell'art. 83-*duodecies* 1° comma del TUF la Banca è tenuta a comunicare alla società emittente quotata che ne facesse richiesta, tramite una società di gestione accentrata ed il cui statuto lo preveda, in qualsiasi momento e con oneri a carico della società emittente stessa, i dati identificativi degli azionisti ed il numero delle azioni registrate sui conti correnti ad essi intestati. La stessa disposizione prevede, altresì, che l'emittente sia tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1, del TUF.
 - ai sensi dell'art. 26-*bis* 1° comma del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 22 febbraio 2008 (così come successivamente modificato) recante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione", la Banca è tenuta a comunicare agli emittenti obbligazioni immesse nella gestione accentrata, in qualsiasi momento e con oneri a carico degli emittenti stessi, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. Come specificato dal comma 2 dell'articolo 26 del Provvedimento, nel caso di prestiti obbligazionari disciplinati dalla legge italiana, la facoltà sopra indicata è esercitabile solo ove consentito dal regolamento del prestito. In tal caso, l'emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2, ed i relativi costi sono ripartiti tra l'emittente e i titolari di obbligazioni secondo i criteri stabiliti dal medesimo regolamento;
 - fermo restando quanto sopra, ai sensi del citato articolo 26-*bis* 3° comma, la Banca è tenuta peraltro a comunicare direttamente agli emittenti degli Strumenti Finanziari sopra individuati, che ne facciano richiesta, i dati identificativi dei titolari dei conti correnti nei quali sono registrati i medesimi Strumenti Finanziari da essi emessi, unitamente al numero registrato nei predetti conti.
- Inoltre, ai sensi degli articoli 136 e seguenti del TUF e dell'art. 136 del Regolamento Emittenti, in tema di sollecitazione delle deleghe di voto, il promotore della sollecitazione può richiedere alla Banca la comunicazione dei dati identificativi e del numero delle azioni possedute dai soggetti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati. La disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto è altresì applicabile alle società italiane con Strumenti Finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali Strumenti Finanziari.
- Il Cliente è libero di determinare, in relazione ad entrambe o ad una soltanto delle fattispecie sopra descritte, se consentire o meno l'invio dei propri dati, fermo restando che, in assenza di una esplicita manifestazione di volontà su Supporto Durevole, la Banca provvederà ad inviare i dati previsti a coloro che ne facciano richiesta ai sensi di legge, in ottemperanza alla normativa vigente.
- Nel corso del rapporto, inoltre, il Cliente potrà modificare la scelta operata inizialmente sottoscrivendo ed inviando alla Banca un'apposita dichiarazione su Supporto Durevole con la quale, a seconda del caso, autorizza o nega l'invio dei propri dati, per entrambe o una soltanto delle fattispecie prese in considerazione. In caso di cointestazione la scelta potrà essere esercitata anche da un solo intestatario.**
11. Il Cliente è tenuto ad osservare in proprio le disposizioni di legge riguardanti le comunicazioni di superamento delle soglie di partecipazione rile-



vanti in emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

12. La Banca non può conoscere l'esistenza di pacchetti azionari di titolarità del Cliente in misura superiore a quanto risulta in custodia presso la stessa.

Art. 5 - Obblighi del Cliente

1. Le condizioni economiche, le commissioni, le spese, gli oneri fiscali e ogni altro onere applicati ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicati nel Documento di Sintesi. Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni e le spese indicate nell'apposito Documento di Sintesi.
2. Il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca le spese, così come indicate nel Documento di sintesi, ove preventivamente determinabili, eventualmente sostenute per la prestazione del servizio di Deposito, nonché ogni eventuale spesa, imposta e tassa nella misura tempo per tempo vigente. Le spese dovranno essere rimborsate a semplice richiesta scritta della Banca che avrà altresì facoltà di richiederne l'anticipazione al Cliente, in mancanza della quale la Banca non sarà tenuta ad effettuare l'operazione cui tali spese si riferiscono.
3. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere per pignoramenti o sequestri operati sugli Strumenti Finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
4. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in Conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 6 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della predetta comunicazione.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, Cod. Civ. realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo di titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 7 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato secondo le medesime formalità.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma dei successivi artt. 11, 12 e 13, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro 60 giorni, salvo ritardi o impossibilità ad adempiere dipendenti dalla necessità di ricevere gli Strumenti Finanziari stessi dagli organismi subdepositari e/o da vincoli esistenti su tali Strumenti Finanziari e/o da cause di forza maggiore.
3. All'atto del ritiro, il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di esonero di responsabilità. Qualora il Cliente intenda trasferire presso terzi (ad es. intermediari, depositari) gli Strumenti Finanziari depositati, la Banca provvederà all'esecuzione delle relative formalità previo accordo, caso per caso, con il Cliente sulle commissioni dovute, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. Tali trasferimenti verranno effettuati solo su richiesta del Cliente a suo rischio e responsabilità.
4. Il Cliente prende atto che per gli Strumenti Finanziari dematerializzati la Banca non potrà procedere alla consegna fisica.

Art. 8 - Comunicazioni periodiche

1. La Banca invia al Cliente, almeno una volta all'anno o secondo la diversa periodicità pattuita, un rendiconto sulla posizione dei titoli in deposito e il Documento di Sintesi redatti in conformità alla normativa vigente in materia. Le parti pattuiscono che le comunicazioni periodiche possano essere omesse quando il valore nominale dei titoli in custodia non supera i 10.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno; le comunicazioni periodiche potranno essere omesse anche in presenza di movimenti quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti il Conto corrente di corrispondenza.
2. L'invio della posizione e del Documento di Sintesi di cui al precedente comma possono essere inviati al Cliente in occasione dell'invio dell'estratto conto del Conto corrente di corrispondenza.
3. La Banca si aspetta di ricevere dal Cliente eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito alla posizione degli Strumenti Finanziari entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, e ciò in ragione del fatto che l'omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente al punto di farlo concorrere ai sensi dell'art. 1227, II comma, del Cod. Civ. per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo specifico secondo le modalità di seguito indicate, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

Art. 9 - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito

1. Quando il deposito è intestato a più persone, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestati per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della facoltà di disporre separatamente anche solo su Supporto Durevole (senza che siano necessarie altre formalità).
2. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione su Supporto Durevole e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
3. Dal momento che per ragioni operative il Deposito titoli non può essere aperto per depositi cointestati a firme congiunte, il Cliente prende atto ed accetta che in caso di operatività a firme congiunte (perché ad es. è stata proposta opposizione da parte di uno dei cointestati), l'utilizzo del Deposito titoli a distanza può subire delle limitazioni e le istruzioni alla Banca dovranno essere impartite su Supporto Durevole cartaceo sottoscritto da tutti gli intestatari. Resta ferma la facoltà della Banca di recedere dai rapporti in essere.

Art. 10 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire il Deposito dei titoli cartacei ove la stessa lo ritenga più opportuno in rapporto alle sue esigenze ed ha altresì facoltà di trasferirlo dandone comunicazione su Supporto Durevole al Cliente.

Art. 11 - Subdeposito dei titoli cartacei presso Organismi di Deposito Centralizzato nonché presso Depositari Abilitati



1. La Banca è autorizzata a subdepositare gli Strumenti Finanziari presso organismi di deposito centralizzato o depositari abilitati o presso gli emittenti i titoli nel rispetto della normativa vigente applicabile in materia.
2. Per gli Strumenti Finanziari emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione del Servizio di Deposito, da depositari abilitati, depositando conseguentemente gli Strumenti Finanziari presso gli stessi.
3. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.

Art. 12 - Subdeposito dei titoli e Strumenti finanziari presso altri enti

1. La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli e gli Strumenti finanziari anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, ivi comprese altre società appartenenti al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
2. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

Art. 13 - Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero

1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 4 da società estere sub-depositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse.
2. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere sub-depositarie.

Art. 14 - Depositi transitori

1. Qualora il Cliente richieda di utilizzare titoli oggetto di deposito per la costituzione di garanzie pignoratorie o comunque per la costituzione di depositi cauzionali, oppure effettui operazioni di pronti contro termine, la Banca crea, esclusivamente per uso interno, una gestione separata dei suddetti titoli, ancorché facenti parte del deposito in oggetto.

Art. 15 - Intestazione dei titoli

1. Per tenere adeguata evidenza della riferibilità dei titoli nominativi eventualmente immessi in Depositi cointestati, la Banca si riserva la facoltà di adottare, esclusivamente per uso interno, una gestione separata dei titoli medesimi mediante l'apertura di subdepositi intestati ai singoli cointestataria con valenza meramente interna di cui al precedente art. 14. Resta inteso che, come previsto dall'art. 10 comma 1 della Parte A delle Norme generali applicabili ai rapporti tra Banca-Cliente, ciascun intestatario separatamente potrà disporre dei titoli suddetti, ancorché non riferibili a lui stesso, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestataria, ferme restando le norme sulla girata ai sensi dell'Art. 2 del R.D.L. n. 239 del 29.03.1942.

Art. 16 - Incarichi ed istruzioni

1. È nella facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Cliente diversi da quelli indicati nel presente Contratto dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto su Supporto Durevole.
2. In assenza di istruzioni particolari del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione, in relazione agli incarichi assunti. La Banca oltre alla facoltà attribuitagli dall'art. 1856 Cod. Civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non Bancario.
3. Il Cliente ha facoltà di revocare ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., l'incarico conferito alla Banca fino al momento in cui l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
4. Una volta che le istruzioni siano diventate irrevocabili, in ossequio alle consuetudini di mercato ed alle norme del presente Contratto, la Banca ha la facoltà di ignorare ogni richiesta di cancellazione, modifica o storno.
5. La Banca può rifiutarsi di dare esecuzione ad istruzioni incomplete o non corrette o in assenza di adeguata provvista. La Banca, compatibilmente con lo scadere dei termini di invio e ricezione delle istruzioni (*deadlines* e *cut-off times*) applicabili, informerà con il mezzo che riterrà più opportuno il Cliente delle istruzioni che non riterrà complete o corrette anche solo mediante tecniche di comunicazione a distanza su Supporto Durevole o comunicazione telefonica.
6. La Banca non sarà in alcun modo tenuta a dare corso a quelle istruzioni del Cliente che la Banca riterrà in contrasto con la legge, i regolamenti, le consuetudini e le prassi di mercato o contrarie alla prassi operativa della Banca. In ogni caso, la Banca non sarà ritenuta responsabile per avere dato esecuzione, in buona fede, ad istruzioni che dovessero rivelarsi in contrasto con la legge, regolamenti, consuetudini e prassi di mercato, e il Cliente dovrà tenere indenne la Banca da ogni perdita, danno patrimoniale e vertenza giudiziaria o fiscale che dovesse derivargli dall'esecuzione di simili istruzioni. In nessun caso le somme che il Cliente dovrà corrispondere alla Banca a titolo di indennizzo di simili danni e perdite patrimoniali dovranno ritenersi comprese nelle condizioni economiche fissate ed accettate. Il Cliente si impegna a risarcire immediatamente ed integralmente alla Banca tutte queste somme a prima richiesta, autorizzando fin d'ora la Banca ad addebitarle sul Conto corrente di corrispondenza.

Art. 17 - Intermediazione in cambi

1. Il Cliente accetta che nelle operazioni di negoziazione su Strumenti Finanziari che prevedono una divisa di regolamento diversa dall'Euro e nelle operazioni amministrative (liquidazione di cedole, rimborsi ecc.) il cambio utilizzato sarà quello determinato secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi. In entrambi i casi è prevista l'applicazione di una commissione a favore della Banca determinata secondo quanto pattuito nel Documento di Sintesi.

Art. 18 - Modifiche delle norme e delle condizioni economiche relative al rapporto di deposito di Strumenti Finanziari in custodia ed amministrazione

1. La Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o adeguamenti e/o integrazioni alle norme generali e particolari, alle condizioni economiche ed alle autorizzazioni relative al Servizio di Deposito di Strumenti Finanziari disciplinato dalla presente Sezione



secondo termini e modalità pattuite nell'art. 14 della Parte A.

Art. 19 - Recesso del Cliente

1. Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento dal contratto di Deposito, senza addebito di spese, oneri o penalità per la chiusura dello stesso, inviando una comunicazione in forma scritta alla Banca. Il recesso dal contratto di Deposito provoca la chiusura dello stesso e di tutti i servizi che ad esso accedono, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione.
2. Il recesso dal contratto di Deposito comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto al Cliente. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo che una disposizione a valere sul Deposito sia divenuta irrevocabile, il rapporto non potrà essere estinto prima dell'esecuzione dell'operazione medesima. Si applicano le pattuizioni in punto di recesso previste dalla Parte F (Servizi di Investimento).

Art. 20 - Recesso della Banca

1. La Banca ha il diritto di recedere dal contratto di Deposito con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione al Cliente su Supporto Durevole. I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sussista un giustificato motivo, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.
2. Il recesso dal contratto di Deposito da parte della Banca provoca la chiusura del Deposito e di tutti i servizi che accedono allo stesso, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal contratto di Deposito comporterà altresì il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.

Sezione II - SERVIZIO ACCESSORIO DI PRESTITO TITOLI

La Banca, su incarico del Cliente, è disponibile ad effettuare operazioni di prestito di Strumenti Finanziari a favore di terzi soggetti, con il conferimento del presente mandato le parti stabiliscono la disciplina per l'esecuzione delle operazioni di prestito utilizzando gli Strumenti finanziari depositati/contabilizzati nel Deposito Titoli di pertinenza del Cliente nei limiti della giacenza tempo per tempo esistente sullo stesso. Il Servizio viene svolto dalla Banca secondo le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi.

Art. 1 - Contenuto

1. Nell'ambito del presente mandato conferito dal Cliente alla Banca quest'ultima può stipulare, in nome proprio e per Conto del Cliente, con terzi soggetti, contratti di prestito di Strumenti Finanziari, utilizzando gli Strumenti Finanziari nei limiti della Giacenza, come in prosieguo definita, alle seguenti condizioni.

Widiba agisce come mandataria del Cliente concludendo con terzi le operazioni di prestito richieste e/o necessarie per l'esecuzione dell'incarico, fermo restando che Widiba non assume alcuna responsabilità in relazione alla solvibilità dei terzi (Mutuatari o prenditori) con cui contrae ovvero della loro eventuale insolvenza e/o inadempimento, e ciò ai sensi dell'art. 1715 c.c.. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a contrarre in proprio e quindi assumere la veste di Mutuataria degli Strumenti Finanziari.

Le Parti pattuiscono espressamente che al presente mandato ed alle singole operazioni di prestito non si applicano gli articoli 1467 e 1933 del Cod. Civ. (eccessiva onerosità sopravvenuta ed eccezione di gioco e scommessa).

2. I rischi del Servizio sono da porre in relazione al trasferimento di proprietà degli Strumenti Finanziari dal Cliente al Mutuatario. Tale trasferimento comporta per il Cliente un rischio di credito derivante dall'eventualità che il Mutuatario non sia in grado di adempiere al proprio obbligo di restituzione. La posizione del Cliente è assistita da garanzia atipica di cui all'art. 1179 c.c., così come indicata all'articolo 3.2, e pertanto la sua posizione è equiparabile a quella di un generico creditore chirografario.

L'adesione al Servizio non comporta una maggiore esposizione del Cliente al rischio di mercato inerente il valore degli Strumenti Finanziari prestati, essendo esplicitamente prevista la possibilità per il Cliente di esercitare la facoltà di Recall di cui all'articolo 9 e di disporre in ogni momento degli Strumenti Finanziari prestati, anche vendendoli.

Art. 2 - Definizioni e disposizioni preliminari

1. Nel presente mandato si intende per:

- Conferma di Prestito: ogni operazione di prestito sarà effettuata sulla Giacenza degli Strumenti finanziari e s'intenderà conclusa alla data del prelievo da parte di Widiba ed al trasferimento degli Strumenti finanziari dal Deposito Amministrato al deposito amministrato del Mutuatario. La Banca invierà le Conferme su Supporto Durevole in forma cumulativa tramite la rendicontazione con periodicità annuale. Le informazioni in merito ai prestiti ed alle condizioni applicate potranno comunque essere richieste dal Cliente anche giornalmente tramite il Servizio Widiba;
- Contratto di prestito: il presente contratto di mandato tra la Banca e il Cliente;
- Giacenza: la massa degli Strumenti Finanziari depositati/contabilizzati a credito nel Deposito Amministrato, al momento del prelievo di cui all'art. 3.1, con esclusione di quelli con riferimento ai quali il Cliente ha manifestato per iscritto ai sensi dell'articolo 4.5 la volontà di renderli indisponibili;
- Giorno lavorativo: ogni giorno in cui è possibile effettuare l'operazione di prestito ed il relativo regolamento;
- Mutuante o Mandante: il Cliente;
- Mutuatario: il prenditore degli Strumenti Finanziari (la Banca o, a seconda del caso, altro soggetto terzo);
- Recall: il diritto riconosciuto al Cliente di chiedere alla Banca, in ogni momento, la restituzione, in tutto o in parte, degli Strumenti Finanziari oggetto del prestito impartendo alla Banca un ordine di vendita degli stessi. Resta ferma la possibilità, per il Mutuante, di richiedere la restituzione integrale degli Strumenti Finanziari in prestito impartendo alla Banca istruzione di chiusura di tutte le operazioni di prestito in essere attraverso l'apposita funzionalità del Servizio Widiba;
- per Prezzo di Riferimento: il prezzo di uno Strumento Finanziario, così come definito dalle società che organizzano e gestiscono i mercati regolamentati e riportato nei listini ufficiali di borsa;
- per Valore di Mercato: il Prezzo di Riferimento degli Strumenti Finanziari negoziati in un mercato regolamentato;
- Servizio: il presente servizio di prestito di Strumenti Finanziari.

2. Per tutto quanto non espressamente definito, valgono le definizioni contenute nel Contratto.



Art. 3 - Modalità di esecuzione del mandato

1. Il Cliente impartisce alla Banca l'incarico di effettuare le singole operazioni di prestito di Strumenti Finanziari con piena discrezionalità ed autonomia, nell'ambito della Giacenza, e conseguentemente la Banca ha facoltà di operare senza necessità di acquisire, volta per volta, il preventivo assenso del Cliente e senza alcun obbligo di dar corso a specifiche richieste del Cliente medesimo in merito a termini e modalità di esecuzione di dette operazioni. La Banca può compiere pertanto tutti gli atti relativi alle operazioni in discorso ed ha piena facoltà, nell'ambito della Giacenza, di valutare se procedere o meno alla conclusione di dette operazioni, di scegliere la controparte contrattuale nonché di decidere la specie e/o i quantitativi degli Strumenti Finanziari da utilizzare.

2. Le singole operazioni di prestito di Strumenti Finanziari sono assistite da garanzia atipica di cui all'art. 1179 Cod.Civ. avente ad oggetto denaro, titoli o altri Strumenti Finanziari. A tal fine viene acceso un deposito, presso una società del Gruppo MPS, a tutela dell'operatività in oggetto denominato "Prestito titoli Clientela Widiba" nel quale confluiscono, in forma cumulativa, contante e/o Strumenti Finanziari per un ammontare pari al controvalore totale degli Strumenti Finanziari oggetto di operazioni di prestito in essere.

Tale deposito, intangibile per finalità ulteriori rispetto a quelle proprie del prestito titoli, verrà alimentato dalla società del Gruppo MPS tramite contante e/o Strumenti Finanziari tenuto Conto della totalità dei prestiti in essere ed alla generalità dei mandati conferiti. Resta comunque inteso che il diritto di voto, gli eventuali proventi degli Strumenti Finanziari depositati a tutela delle operazioni di prestito titoli, nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi su detti Strumenti Finanziari spetteranno alla società del Gruppo MPS presso cui viene acceso il deposito a tutela dell'operatività.

Art. 4 - Oggetto e durata dei singoli prestiti

1. Ogni operazione di prestito potrà avere la durata di un giorno lavorativo.

2. Ogni operazione di prestito effettuata sulla Giacenza non necessiterà di ratifica alcuna da parte del Cliente.

In caso di operatività di prestito titoli, la Banca, con periodicità annuale, rende disponibili al Cliente il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente e delle operazioni effettuate.

3. La Banca potrà anche prendere in prestito Strumenti Finanziari di società che abbiano deliberato lo stacco di cedole o il pagamento di dividendi. In tali ipotesi, la Banca effettuerà a favore del Cliente un pagamento sostitutivo del dividendo al netto della ritenuta di cui alla normativa fiscale tempo per tempo vigente.

4. La Banca non è in grado di conoscere se, per effetto dell'operazione di prestito il Cliente abbia l'obbligo di segnalare a CONSOB variazioni nelle partecipazioni rilevanti riferite agli Strumenti Finanziari.

5. Il Cliente potrà in ogni momento, mediante comunicazione scritta inviata per raccomandata a.r. o a mezzo PEC o tramite il Servizio Widiba alla Banca, escludere dal prestito, totalmente o anche parzialmente, determinati Strumenti Finanziari depositati e/o contabilizzati nel Deposito. Tale esclusione sarà efficace a partire dal terzo Giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione da parte della Banca.

Art. 5 - Consegna degli Strumenti Finanziari

1. Il Cliente autorizza la Banca a compiere ogni formalità necessaria per il prestito degli Strumenti Finanziari.

Art. 6 - Effetti del prestito - Distribuzione dei proventi e diritti inerenti agli Strumenti Finanziari

1. Per effetto di ciascuna operazione di prestito, gli Strumenti Finanziari oggetto della transazione passeranno in proprietà del Mutuatario, ai sensi dell'articolo 1814 Cod. Civ..

2. Il Cliente, fermo restando quanto previsto all'articolo 3.2, prende atto che il trasferimento di cui al precedente comma comporta un rischio di credito addizionale derivante dall'eventualità che il Mutuatario non sia in grado di adempiere al proprio obbligo di restituzione.

3. Il diritto di voto, gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli Strumenti Finanziari spettano, per l'intera durata del prestito, al Mutuatario.

4. Le somme corrispondenti agli eventuali proventi realizzati sugli Strumenti Finanziari saranno riconosciute dalla Banca al Cliente, secondo le modalità stabilite dalle società emittenti gli Strumenti Finanziari in oggetto, al netto delle ritenute di cui all'art. 4.3, con accredito sul Conto corrente di corrispondenza.

5. Nel caso in cui gli Strumenti Finanziari oggetto delle singole operazioni di prestito attribuiscono il diritto di ottenere quantità aggiuntive di Strumenti Finanziari della medesima tipologia di quelli oggetto del prestito ovvero di altra tipologia e/o altri valori e tali Strumenti Finanziari e/o valori vengano consegnati al Mutuatario nel corso della durata del prestito, la Banca si impegna, anche per Conto del Mutuatario, a consegnare al Cliente al termine del periodo di durata del prestito anche le predette quantità aggiuntive di Strumenti Finanziari e/o valori ricevuti dal Mutuatario.

Art. 7 - Remunerazione

1. Per ciascuna operazione di prestito conclusa, al Cliente spetta un compenso, calcolato, secondo la formula seguente: $ctv \times gg \times t / 360$ dove "ctv" è il controvalore dato dalla quantità dello Strumento Finanziario prestato moltiplicato per il suo valore di mercato; "gg" sono i giorni effettivi di durata del prestito; "t" è il tasso di prestito su base annua espresso in termini percentuali indicato tempo per tempo nel Foglio Informativo disponibile nella sezione "Trasparenza" del Sito e pubblicizzato tramite il Servizio Widiba. Tale tasso non sarà comunque mai inferiore a 0,01% su base annua.

2. La Banca effettuerà la ritenuta nella misura prevista dalla normativa in materia fiscale tempo per tempo vigente in qualità di sostituto d'imposta sulla remunerazione corrisposta al Cliente.

3. Tale remunerazione sarà corrisposta alla scadenza di ogni mese solare sulla base dei prestiti effettuati nel periodo secondo le condizioni per tempo comunicate nelle Conferme di Prestito.

4. Resta fermo che le somme riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 4.3 e 6.4 non costituiscono remunerazione.

5. Per ogni operazione di prestito conclusa dalla Banca in esecuzione del presente mandato non verrà addebitata al Cliente alcuna commissione né spesa. Il Cliente prende atto della circostanza che, a fronte del Prestito di Strumenti Finanziari, non riceverà dalla Banca alcuna garanzia ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 3.2.

Art. 8 - Operazioni concluse dalla Banca in conflitto di interessi

1. La Banca è altresì fin d'ora autorizzata, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 Cod. Civ., a concludere le operazioni di prestito di Strumenti Finanziari oggetto del presente mandato sia con se stessa, sia con controparti per le quali la medesima agisca in veste di mandataria, ivi compresi altri clienti e le società del medesimo gruppo bancario di Widiba o con le quali la Banca sia in rapporto di affari.

2. Qualora la Banca concluda con se stessa un'operazione di prestito assume la veste di Mutuatario, rimanendo comunque ferma la garanzia di cui al



precedente art. 3.2.

Art. 9 - Restituzione degli Strumenti Finanziari equivalenti e Recall

1. La Banca provvederà a restituire al Cliente, a conclusione di ciascuna operazione di prestito, Strumenti Finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito, unitamente ai diritti accessori eventualmente realizzati sui medesimi durante il periodo di durata del prestito.
2. Le parti pattuiscono che, in tutti i casi in cui la restituzione dei titoli presi a prestito sia divenuta impossibile o anche solo difficile per causa non imputabile alla prenditrice (a titolo esemplificativo e non esaustivo a causa dello scarso flottante dello strumento sul mercato), quest'ultima sarà liberata dalle proprie obbligazioni corrispondendo al Cliente un importo in denaro al posto degli Strumenti Finanziari. Detto importo sarà pari al Valore di Mercato dei titoli alla data prevista per la restituzione (anche se richiesta dal Cliente in forza dell'esercizio del diritto di *Recall*). Se la determinazione del controvalore a tale data è impossibile o anche solo difficoltosa si farà riferimento al Valore di Mercato dei titoli al valore di presumibile realizzo secondo fonti di mercato comunemente utilizzate. Al riguardo, resta tuttavia inteso che tale valore di presumibile realizzo sarà quello che la Banca realizzerebbe in proprio vendendo i relativi Strumenti Finanziari a terzi, e non il mero valore teorico degli stessi.
3. La Banca riconosce espressamente il diritto di *Recall* del Cliente, che potrà essere esercitato, per ogni singola operazione di prestito, su tutti o parte degli Strumenti Finanziari mediante comunicazione da parte del Cliente di ordine di vendita dei titoli.
4. In tal caso la Banca darà esecuzione all'ordine di vendita nei termini ed alle condizioni contenuti nell'ordine medesimo.
5. In relazione alla durata giornaliera di ciascun prestito di Strumenti Finanziari disciplinato dal presente mandato, il diritto di *Recall* potrà essere esercitato dal Cliente unicamente tramite l'immissione sul Sito dell'ordine di vendita degli Strumenti Finanziari presi a prestito da Widiba. In tal caso Widiba darà esecuzione all'ordine di vendita nei termini ed alle condizioni contenuti nell'ordine medesimo.
6. Il Cliente è consapevole del rischio che la restituzione abbia ad oggetto Strumenti Finanziari privi di qualsivoglia valore, e ciò a causa dell'andamento dell'emittente e/o del mercato.

Art. 10 - Durata - recesso - efficacia

1. Il presente mandato è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento dandone comunicazione scritta alla Banca; la Banca può esercitare analoga facoltà anche ai sensi dell'art. 1727 Cod. Civ. dando un preavviso di almeno 30 giorni.
2. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da effettuarsi per iscritto.
3. Il recesso non pregiudica la validità e l'esecuzione delle singole operazioni di prestito già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti conseguenti a tali operazioni, fatto salvo il diritto di *Recall* esercitabile dal Cliente con la vendita dei titoli.
4. Il recesso dal presente mandato non comporta recesso dal contratto relativo al Deposito e più in generale dal Contratto. Il recesso dal contratto relativo al Deposito e/o dal Contratto comporta invece il recesso anche dal presente mandato.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente sottosezione valgono le clausole del presente Contratto. In caso di contrasto tra le previsioni del presente Contratto e quelle della presente sezione, prevarranno queste ultime.

F - NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Sezione I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Premessa

1. Sottoscrivendo il Modulo di Richiesta, che unitamente ai relativi allegati ed alle presenti Condizioni Generali di Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, il Cliente richiede a Widiba di fruire dei Servizi di investimento, che consentiranno al Cliente:
 - (i) di acquistare, vendere, sottoscrivere e, più in generale, effettuare investimenti in strumenti e prodotti finanziari di cui all'art. 1 del TUF in base a decisioni ed istruzioni assunte a proprio rischio dal Cliente stesso;
 - (ii) di ricevere, attraverso la rete di promozione finanziaria della Banca, raccomandazioni personalizzate.
2. Il Contratto ha la struttura e la natura di un accordo quadro che disciplina la prestazione di Servizi di Investimento e accessori in favore del Cliente.
3. Quale avvertenza di portata generale, si avvisa il Cliente che le presenti Condizioni Generali di Contratto non prevedono particolari restrizioni alle operazioni che Widiba può compiere nel prestare i Servizi di investimento, fermo restando che il Cliente ha in ogni momento facoltà di revocare le autorizzazioni previste a favore della Banca e di limitare la discrezionalità della medesima. Per tale evenienza, ogni comunicazione alla Banca dovrà essere fatta per iscritto, inviata a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmessa attraverso il Servizio Widiba, valendo per l'effetto delle istruzioni la data di ricevimento da parte della Banca. La Banca si riserva la facoltà di recedere dal Contratto qualora le richieste e le scelte del Cliente risultino incompatibili con il modello operativo della Banca.
4. In ogni caso, l'efficacia di ogni singolo Servizio di Investimento o accessorio disciplinato all'interno del Contratto si intenderà sospesa sino al momento in cui il Cliente non manifesti la volontà di avvalersi dello stesso. Tale manifestazione potrà desumersi anche da fatti concludenti.
5. Il Contratto ed i termini ivi indicati si riferiscono ai Servizi di Investimento e accessori così come disciplinati; richieste del Cliente relative ad ulteriori servizi o a modalità differenti di prestazione degli stessi sono soggette all'insindacabile giudizio della Banca.
6. Salvo diverse indicazioni scritte del Cliente, le previsioni e le autorizzazioni previste nella presente Sezione si applicano a tutti i Servizi di investimento e ai servizi accessori.
7. **L'operatività in Strumenti Finanziari derivati è ammessa previa conclusione di un apposito accordo scritto tra la Banca e il Cliente.**
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto si applicano, ove non derogate, le altre Parti delle presenti Condizioni Generali, ivi comprese le definizioni e le autorizzazioni.
9. Prima del conferimento degli incarichi e della stipulazione dei contratti la Banca fornisce al Cliente o al potenziale Cliente informazioni comprensibili ed appropriate sull'impresa di investimento e i relativi servizi offerti, sugli Strumenti Finanziari e le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli strumenti e alle strategie medesimi, sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei Servizi di Investimento, sulle principali condizioni contrattuali, il tutto al fine di consentire ai clienti di prendere decisioni consapevoli in materia di investimenti. Le predette informazioni vengono fornite al Cliente prima della conclusione del presente contratto attraverso la Nota.



10. L'offerta della Banca (ad es. strumenti finanziari oggetto di distribuzione) varia tempo per tempo in ragione anche degli accordi conclusi con i terzi.
 11. Salvo diverse indicazioni scritte del Cliente, la Banca assumerà che le operazioni del Cliente siano motivate da finalità di mero investimento senza alcun obiettivo di assumere partecipazioni rilevanti ovvero di esercitare una qualsiasi influenza sulle assemblee degli emittenti i cui Strumenti Finanziari siano oggetto delle Operazioni disposte in forza del presente accordo quadro per la prestazione dei Servizi di Investimento e/o del Deposito di cui alla Parte E - Sezione I.

Art. 2 - Classificazione Clienti

1. Ai sensi di legge, Widiba potrà considerare e trattare il Cliente quale Cliente al dettaglio, Cliente Professionale o Controparte Qualificata. A tale fine, la Banca stabilirà in Contratto o comunicherà separatamente al Cliente la classificazione assegnata. La comunicazione verrà effettuata su Supporto Durevole ad uno o più dei recapiti del Cliente utilizzati nei rapporti con la Banca (es. posta elettronica o PEC).
 2. **Il Cliente è informato che, in ogni momento, ha diritto a richiedere la variazione della propria classificazione.** A seguito della predetta richiesta la Banca si riserva la facoltà di accettare ovvero di recedere.

Art. 3 - Operazioni in regime di adeguatezza, in regime di appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini

1. La Banca, prima della prestazione del Servizio di Consulenza, effettua la verifica di adeguatezza sulla base dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni ricevute dal Cliente attraverso la compilazione dell'apposito Questionario ad opera dello stesso e, con specifico riferimento alla prestazione dell'opzione "avanzata" della Consulenza, di un set di informazioni e dichiarazioni ulteriore e specifico ma sempre parte del Questionario. Il Cliente è avvertito del fatto che, qualora scelga in autonomia di non fornire le suddette informazioni, dati e dichiarazioni, ovvero qualora gli stessi risultassero incompleti, inesatti o superati la Banca non potrà fornire il Servizio di Consulenza.
 2. Qualora la verifica di adeguatezza dia esito negativo, la Banca si astiene dalla prestazione del Servizio di Consulenza e, conseguentemente, non potrà dar seguito all'operazione richiesta.
 3. Salvo quanto previsto nell'art. 3 della Sezione IV della presente Parte, nella prestazione di Servizi di Investimento - diversi da quello di Consulenza - la Banca effettua la verifica di appropriatezza, sempre sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e formalizzate attraverso la compilazione e la sottoscrizione del Questionario, che riguardano le conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti. Qualora: a) la Banca ritenga, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, che lo Strumento Finanziario/Prodotto Finanziario o il Servizio di Investimento non sia appropriato per il Cliente, lo avverte di tale situazione; b) il Cliente scelga di non fornire le informazioni o se le medesime risultano insufficienti, la Banca avverte - anche utilizzando un formato standardizzato - il Cliente che tale decisione le impedirà di determinare se il Servizio di Investimento o lo Strumento Finanziario sia appropriato per lo stesso. In entrambi i casi a) e b), allorché il Cliente intenda comunque dare corso all'operazione, potrà eseguire l'operazione stessa solo sulla base di una conferma del Cliente fornita per iscritto ovvero, in caso di ordini telefonici, registrata su nastro magnetico o su altro Supporto Durevole. Nel caso in cui il Cliente sia stato classificato come Cliente Professionale, la Banca farà alcune presunzioni ed avrà il diritto di presumere che il Cliente abbia le conoscenze e le esperienze necessarie nell'ambito dell'investimento in questione. Se il Cliente ritiene di non avere tali conoscenze ed esperienze, deve comunicarlo a Widiba prima che abbia inizio l'erogazione dei Servizi di Investimento. Nel corso del rapporto, il Cliente dovrà fornire tempestivamente alla Banca, per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o via PEC qualunque dato o informazione possa ragionevolmente dimostrare che tali presunzioni di Widiba non siano fondate.
 4. Fermo restando l'obbligo per la Banca di fornire al Cliente tutte le informazioni necessarie circa l'investimento richiesto, il Cliente non beneficia della protezione offerta dalla valutazione di appropriatezza in relazione ai Servizi di esecuzione di ordini per Conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, nella ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 43 e 44 del Regolamento Intermediari (c.d. *execution only*).
 5. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dallo stesso, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse, ai fini di un'eventuale modifica del Questionario e della propria profilatura.

Art. 4 - Conflitti di interessi

1. La Banca deve disporre di misure per la gestione dei conflitti d'interesse tra Widiba ed i propri Clienti e tra differenti Clienti. Widiba agisce conformemente ad una politica sui conflitti d'interesse elaborata a tale fine, nell'ambito della quale la Banca ha identificato le situazioni che possono generare un conflitto d'interesse e, per ciascuna di esse, le misure che devono essere adottate per affrontarla.
 2. La descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca è riportata nella Politica di Gestione dei Conflitti di interesse parte integrante della Nota sempre disponibile sul Sito. Il Cliente su richiesta potrà ottenere ulteriori informazioni al riguardo.
 3. **Qualora le disposizioni della politica sui conflitti d'interesse non siano sufficienti per gestire una situazione di conflitto d'interessi, per cui non sia possibile evitare il rischio che gli interessi del Cliente vengano gravemente lesi, la Banca comunicherà al Cliente le origini e la natura del conflitto di modo che lo stesso possa prendere una decisione informata per quanto riguarda l'esecuzione del Servizio nel cui contesto si è creato il conflitto in questione.**
 4. Il Cliente accetta il fatto che la Banca potrà servirsi, senza avvertirlo, delle società del Gruppo cui appartiene o di altre entità associate con Widiba quali agenti, partner o controparti nelle operazioni eseguite per Conto del Cliente, e ciò anche qualora la Banca dovesse avere un interesse notevole, diretto o indiretto, nell'affare.
 5. Il Cliente è anche consapevole del fatto che quando la Banca gli fornisce un'informazione generalizzata su un'emittente, un prodotto, uno Strumento Finanziario o esegue un ordine per Conto dello stesso Cliente su base discrezionale, può darsi che Widiba o un'altra società del Gruppo cui la Banca appartiene abbia un interesse.
 6. In alcuni casi la Banca potrà creare delle barriere per limitare il movimento delle informazioni all'interno della propria organizzazione.
 7. In considerazione di quanto previsto dai precedenti commi, rimossa sin d'ora ogni eccezione anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1394 e 1395 Cod.Civ., la Banca è **autorizzata** dal Cliente ad eseguire qualsiasi operazione di investimento, disinvestimento o comunque connessa alle stesse (es. prestito di Strumenti Finanziari, finanziamento su contratti di borsa) nelle quali la stessa sia controparte diretta o indiretta del Cliente, avvalendosi non solo dei Servizi di Investimento ed accessori offerti dalla Banca stessa, o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza, ma anche da società legate a quest'ultima da rapporti d'affari.
 8. A titolo esemplificativo, sono comunque **autorizzate** sin d'ora dal Cliente le operazioni di seguito descritte in cui Widiba si dovesse trovare in una posizione di conflitto avente la seguente natura:

- rapporti con società del medesimo gruppo, anche in relazione alla sottoscrizione o all'acquisto di Strumenti Finanziari emessi da dette società;
- esistenza di rapporti di affari propri, di società del medesimo gruppo o intercorrenti tra queste e la Banca, che comportino la retrocessione di com-



- missioni in qualsiasi forma o comunque vantaggi o utilità economiche;
- qualità della Banca emittente di Strumenti Finanziari oggetto di operazioni in esecuzione del Contratto.
9. In relazione a tutto quanto sopra, e sulla base di quanto descritto dalla Banca, il Cliente dichiara di aver compreso la natura e l'estensione dei casi in cui la Banca si trova e si potrà trovare in conflitto d'interessi.
10. In ogni caso, il Cliente può sempre richiedere ulteriori informazioni circa la politica della Banca in materia di conflitto di interessi, con facoltà di limitare in ogni momento per iscritto le autorizzazioni rilasciate.

Art. 5 - Durata del contratto - Recesso

1. Il presente accordo quadro che regola la prestazione dei Servizi di Investimento è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento dandone comunicazione scritta alla Banca; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 Cod. Civ. dando un preavviso non inferiore a 30 giorni. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione da darsi mediante comunicazione PEC, lettera raccomandata a/r o Servizio Widiba.
2. Restano pregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Il Cliente avrà cura di dare adeguate disposizioni alla Banca al fine di chiudere tutte le posizioni prima della data in cui il recesso produce i suoi effetti.
3. Dal momento della ricezione della comunicazione di recesso dal Contratto o da uno o più specifici Servizi di Investimento o accessori, il Cliente non potrà più usufruire degli stessi e in ogni caso resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell'uso dei Servizi di Investimento o accessori previsti.
4. Alla data di efficacia del recesso, la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente - secondo le disposizioni dallo stesso impartite per iscritto, e previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa in connessione ai Servizi di Investimento e accessori, spese ed oneri sostenuti - entro gli stretti tempi tecnici necessari il denaro e gli Strumenti Finanziari costituenti il patrimonio; salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso a tale data e salvo il compimento degli atti di gestione necessari per la conservazione del patrimonio. Qualora gli Strumenti Finanziari del Cliente fossero sub-depositati, l'obbligo della Banca si intenderà assolto anche impartendo al sub-depositario l'ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi indicato.
5. L'invio di titoli o assegni al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a spese e rischio del Cliente.
6. In caso di mancate istruzioni scritte del Cliente entro 30 giorni dal recesso, la Banca potrà liquidare il patrimonio per intero detenendolo per il ritiro da parte del Cliente. Ove le istruzioni del Cliente fossero di trasferire in tutto o in parte i titoli facenti parte del patrimonio ad altro intermediario, ciò avverrà nel limite entro cui tale disposizione possa essere eseguita (es. per il caso di quote di fondi non trasferibili).
7. La Banca invierà al Cliente un rendiConto di fine rapporto.
8. Il Cliente potrà chiedere in qualunque momento di ritirare tutti o una parte dei titoli, delle quote di fondi di investimento collettivi o degli altri beni depositati per suo Conto, salva la facoltà della Banca di trattenerli per tutelare i propri diritti in relazione a qualsiasi obbligo presente o futuro che il Cliente potrà avere nei confronti della stessa Banca.
9. Si avvisa la clientela che la liquidazione di portafogli di ampie dimensioni, o una liquidazione di determinati Strumenti Finanziari effettuata da più parti contemporaneamente, potrebbe influire negativamente sul prezzo che potrebbe ottenere nella vendita dei titoli o altri beni, soprattutto se la liquidità del mercato in questione fosse limitata. Data la loro natura, alcuni tipi di beni (come ad esempio alcuni fondi di investimento) sono cedibili solamente in determinati periodi ed in tal caso, la loro liquidazione dovrà essere rinviata fino al momento in cui non potranno essere venduti o ceduti.
10. Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o trasferimento parziale o totale del patrimonio non comporta alcuna penalità per il Cliente.

Art. 6 - Modifiche al contratto

1. La Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o adeguamenti e/o integrazioni alle norme generali e particolari ed alle autorizzazioni relative ai Servizi di Investimento e accessori.
2. Le proposte di modifica alle condizioni contrattuali dei Servizi di Investimento e accessori verranno effettuate dalla Banca 15 giorni prima della data di efficacia delle stesse, mediante:
 - (i) pubblicazione: ad esempio sul Sito, e/o
 - (ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su Supporto Durevole.
3. L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, dalla data indicata nella suddetta comunicazione, sempre salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del Cliente (senza spese, né penali).
4. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra.

Art. 7 - Gli incentivi percepiti dalla Banca

1. Poste le autorizzazioni previste a favore della Banca in punto di conflitto di interessi, si informa il Cliente che Widiba ha in essere, e potrà concordare con terzi, accordi di retrocessione di commissioni che, a determinate condizioni, può incassare e trattenere come proprie in ragione dell'aumento della qualità dei Servizi di Investimento a favore generale della propria Clientela. In particolare, la Banca ritiene legittime siffatte commissioni indicate nella Nota ovvero in ulteriori e diversi documenti informativi.

Allo stesso modo, si informa il Cliente che la Banca ha in essere, e potrà concordare con terzi, di usufruire di servizi o ricevere altri benefici per i quali non verserà alcun corrispettivo, ma a fronte dei quali si impegnerà a fare affari o riceverà utilità non monetarie.

2. **Alla luce di quanto previsto dal precedente comma, il Cliente autorizza la Banca a ricevere tali ulteriori benefici.**

3. La Banca assolverà i propri obblighi informativi attraverso la Nota o l'invio di comunicazioni relative agli accordi aventi per oggetto i suddetti compensi, utilità o benefici, come previsto dalle norme regolamentari vigenti.

Art. 8 - Ordini Condizionati - Stop Loss/Take Profit

1. Il Cliente, secondo le regole tempo per tempo rese note tramite il Servizio Widiba, può disporre che l'ordine di acquisto o di vendita di uno Strumento Finanziario venga trasmesso dalla Banca agli intermediari autorizzati alla esecuzione di ordini per Conto dei clienti all'avverarsi di una o più condizioni quali il raggiungimento da parte di tale Strumento Finanziario di un valore di mercato o di ulteriori parametri determinati e specificati dal Cliente stesso al momento di immissione dell'ordine.
2. Qualora la condizione apposta non dovesse avverarsi entro il termine indicato dal Cliente, l'ordine decadrà automaticamente.



Art. 9 - Gestione degli ordini

1. Widiba applica misure tese ad assicurare la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:
 - (i) verifica che gli ordini eseguiti per Conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
 - (ii) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti di Widiba in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
 - (iii) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. Widiba non potrà compensare ordini di segno opposto.
3. Si informa il Cliente che Widiba ha facoltà di cumulare i suoi ordini con quelli della Banca o di altri Clienti. **Il Cliente è conscio del fatto che ciò potrebbe, in alcuni casi, essere meno vantaggioso per lo stesso Cliente di quanto avrebbe potuto esserlo altrimenti.**
4. La Banca informerà, non appena possibile, il Cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini.

Art. 10 - Strategia di trasmissione e/o di esecuzione degli ordini

1. La Banca presterà i Servizi di Investimento su istruzioni del Cliente che potranno essere eseguite in qualunque mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di esecuzione, a discrezione della Banca in conformità alla politica di trasmissione adottata. Il Cliente che usufruisce dei Servizi di Investimento è consapevole che la suddetta operatività sui mercati, sui sistemi multilaterali di negoziazione ovvero sulle altre sedi di esecuzione può comportare il rischio che un'operazione venga rinviata o non effettuata per cause al di fuori del controllo della Banca.
2. La Banca adotta misure, meccanismi e procedure per raggiungere le condizioni più favorevoli per il Cliente, allorché la stessa svolge attività di negoziazione di Strumenti Finanziari (Servizi di Investimento di esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in Conto proprio) per Conto della propria Clientela al dettaglio o professionale. Informazioni sintetiche sulla strategia adottata dalla Banca sono riportate nella Nota. In particolare, la Banca ha reso disponibile al Cliente un estratto (la "Strategia di Trasmissione" o anche semplicemente la "Strategia") della propria procedura interna riguardante la strategia di trasmissione degli ordini della Clientela in relazione alla quale il Cliente ha prestato il proprio consenso. In ogni caso, in forza della sottoscrizione del Modulo di Richiesta, la Banca è legittimata a ritenere che qualsiasi richiesta di eseguire un ordine sia fatta in conoscenza ed accettazione della propria Strategia. In ogni momento il Cliente può richiedere e comunque consultare attraverso uno o più dei canali del Servizio Widiba la Strategia nella versione tempo per tempo vigente. La Banca evade gli ordini del Cliente conformemente alla Strategia (e successive modifiche ed integrazioni). Il Cliente prende atto che la Strategia prevede che gli ordini possano essere eseguiti anche al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. **Si evidenzia che, salve diverse disposizioni scritte del Cliente, l'accettazione del Contratto verrà intesa da Widiba come generale ed esplicito consenso dello stesso Cliente all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.**
3. Widiba esegue o trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli ordini per Conto dei clienti e/o al collocamento, previa verifica delle seguenti circostanze:
 - (i) il Conto corrente di corrispondenza di pertinenza del Cliente non risulti privo dei margini di copertura previsti;
 - (ii) la disponibilità degli Strumenti Finanziari in Deposito presso Widiba sia sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'ordine impartito;
 - (iii) non vi sia fondato motivo di ritenere che soggetti terzi non autorizzati abbiano la disponibilità del Sistema di Autenticazione;
 - (iv) non siano presenti altre ragioni gravi e motivate per non dare corso all'ordine, quali quelle contrattualmente previste nelle pattuizioni relative al Deposito.
4. Verificandosi una delle circostanze sopra indicate, Widiba si riserva la facoltà di rifiutare di dar corso all'ordine ricevuto, previa tempestiva comunicazione al Cliente.
5. La comunicazione del rifiuto da parte di Widiba comporta la decadenza dell'ordine.
6. Il Cliente è informato che la normativa applicabile e/o le regole adottate dai mercati possono prevedere limiti quantitativi agli ordini immessi dagli operatori, cosicché ove tali limiti siano raggiunti, gli ordini impartiti dal Cliente non possono essere presi in carico dalla Banca ed eseguiti, fatti salvi gli obblighi di comunicazione tempestiva da parte della Banca al Cliente. Il Cliente, preso atto di detta circostanza, autorizza la Banca nei casi di chiusura della posizione disposti dalla stessa, a suddividere l'ordine con conseguente applicazione delle relative commissioni.
7. Benché la Banca eserciti ogni ragionevole cura nella scelta delle proprie controparti, agenti, sub-depositari, depositari e sistemi di compensazione, con la conclusione del presente Contratto il Cliente è consapevole che, eccettuate le società del Gruppo cui Widiba appartiene che agissero in veste di agenti della Banca, tutte le operazioni o gli Strumenti Finanziari depositati presso terzi saranno a suo rischio e Widiba non sarà responsabile per nessuna delle loro azioni o omissioni, né per le eventuali perdite subite dal Cliente, applicandosi il principio di legge di cui all'art. 1715 del Cod. Civ.
8. Il Cliente dichiara di essere consapevole che gli ordini di investimento devono essere impartiti nel rispetto della salvaguardia della fiducia del sistema finanziario, della tutela degli investitori, della stabilità, del buon funzionamento e della competitività del sistema finanziario, dell'osservanza delle disposizioni di legge e delle Autorità in materia finanziaria (es. in materia di abusi di mercato, di pratiche di market timing) e quindi senza che possano risultare lesivi di diritti dei terzi e della collettività. Il Cliente si impegna, quindi, ad operare nel rispetto della legge e delle raccomandazioni formulate dalle Autorità competenti.

Art. 11 - Istruzioni specifiche

1. **Il Cliente ha sempre facoltà di impartire alla Banca specifiche istruzioni per l'esecuzione degli ordini.** In tal caso la Banca, ferme le necessarie valutazioni di appropriatezza, sarà tenuta ad eseguire l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. **In relazione a tale evenienza, tuttavia, si avverte il Cliente che, sue istruzioni specifiche, possono pregiudicare le misure previste nella Strategia, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.**

Art. 12 - Rappresentanza

1. Nello svolgimento dei Servizi di Investimento la **Banca è espressamente autorizzata dal Cliente ad agire, a propria discrezione, in nome proprio e per Conto dello stesso Cliente.**



Art. 13 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta

1. Quando il Contratto è intestato a più persone, le disposizioni, ivi compreso l'esercizio del diritto di estinguere il Contratto, sono impartite da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione di Widiba anche nei confronti degli altri.
2. La facoltà di compiere operazioni separatamente comprende, inoltre, la facoltà, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 Cod. Civ., di impartire disposizioni concernenti Strumenti Finanziari nominativi intestati a ciascuno degli altri intestatari e, in particolare:
 - (i) di ritirare gli Strumenti Finanziari o di trasferirli ad altro deposito amministrato;
 - (ii) di acquistare e/o di vendere gli Strumenti Finanziari ed i relativi diritti;
 - (iii) di esercitare i diritti di opzione;
 - (iv) di effettuare operazioni di riporto e/o prestito;
 - (v) di sottoscrivere i documenti occorrenti per il conferimento a Widiba della delega per la girata degli Strumenti Finanziari medesimi, anche a favore di se stessa;
 - (vi) di effettuare qualsiasi altra operazione in nome e/o per Conto degli intestatari degli Strumenti Finanziari.
3. Widiba deve pretendere il consenso di tutti i cointestatori per impartire ordini di investimento e/o disinvestimento quando anche solo da uno di essi le sia stata notificata opposizione scritta, anche, prima dell'esecuzione dell'ordine. L'opposizione comporta l'impossibilità per Widiba di eseguire gli ordini del Cliente impartiti successivamente da uno solo dei cointestatori. L'opposizione non ha effetto nei confronti di Widiba finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore ad un giorno lavorativo. Il Cliente prende atto ed accetta che in caso di opposizione da parte di uno dei cointestatori la fruizione dei Servizi di Investimento attraverso il Servizio Widiba potrà subire delle limitazioni per ragioni di incompatibilità di tale servizio con il regime di disposizione a firme congiunte. In tal caso resta ferma la possibilità di comunicare e di trasmettere istruzioni alla Banca su Supporto Durevole cartaceo sottoscritto da tutti gli intestatari. La Banca si riserva in caso di opposizione di bloccare e/o recedere dai rapporti in essere.
4. Gli intestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni assunte, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo intestatario.

Art. 14 - Rendicontazione - invio di comunicazioni

1. La Banca con periodicità almeno annuale, o altra diversa periodicità pattuita per iscritto, fornisce al Cliente un rendiConto degli Strumenti Finanziari e delle disponibilità liquide detenute, secondo le modalità tempo per tempo pattuite tra le parti ai sensi dell'art. 8 della Sezione I della Parte E.

Art. 15 - Liquidità e deposito/registrazione degli Strumenti Finanziari

1. Le somme di denaro utilizzate per effettuare le operazioni di investimento disposte dal Cliente, nonché quelle rivenienti dal disinvestimento dei Prodotti e degli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente sono depositate sul Conto corrente di corrispondenza di pertinenza del Cliente presso la Banca.
2. Gli Strumenti Finanziari ed i Prodotti oggetto dei Servizi di investimento sono depositati/contabilizzati nel Deposito di cui alla Parte E, Sezione I, delle presenti Condizioni Generali.
3. Le quote o azioni di O.I.C.R. sono depositate o contabilizzate secondo le modalità previste dai relativi prospetti informativi o documenti d'offerta. In ogni caso, Widiba si riserva la facoltà di depositare/contabilizzare le suddette quote o azioni nell'ambito del Deposito di cui alla Parte E - Sezione I delle presenti Condizioni Generali.

Art. 16 - Diritto di garanzia

1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutte le somme liquide depositate sui conti correnti intestati al Cliente in essere presso Widiba, nonché sugli Strumenti Finanziari e sui Prodotti o sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo del Conto corrente di corrispondenza e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, finanziaria e/o di investimento quale, a titolo meramente esemplificativo, operazioni di riporto e prestito titoli, operazioni in Strumenti Finanziari derivati e non, operazioni di intermediazione, ecc.
2. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti Strumenti Finanziari o Prodotti o sui predetti titoli, valori o liquidità o sulla loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

Art. 17 - Crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed integralmente tutte le obbligazioni previste a suo carico nel presente Contratto, Widiba invierà un'apposita diffida invitandolo a provvedere al pagamento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale lettera. Qualora il Cliente non adempia, Widiba può avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, terzo e quarto comma e 2756, secondo e terzo comma, Cod. Civ. realizzando direttamente o a mezzo di intermediario autorizzato un quantitativo degli Strumenti Finanziari depositati/contabilizzati nel Deposito di pertinenza del Cliente correlato al credito vantato da Widiba. Prima di realizzare tali Strumenti Finanziari, Widiba avverte, comunque, il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa per il pagamento. Widiba si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se Widiba ha realizzato solo una parte degli Strumenti Finanziari, mantiene comunque alle stesse condizioni quelli rimanenti nel Deposito.

Art. 18 - Concessione di finanziamenti e utilizzo dei beni della clientela

1. Previa valutazione discrezionale e, se del caso, a seguito di apposita istruttoria, la Banca è disponibile a concedere al Cliente finanziamenti per consentire di effettuare operazioni relative a Strumenti Finanziari. Tale servizio accessorio è regolato in un separato accordo scritto tra la Banca ed il Cliente, nonché dai successivi articoli della presente Sezione delle Condizioni Generali.
2. Il Cliente autorizza Widiba ad utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli Strumenti Finanziari e le disponibilità liquide di sua pertinenza presso la Banca. I termini e le condizioni di utilizzo degli Strumenti Finanziari e della liquidità sono disciplinate nella Parte E, Sezione II delle presenti Condizioni Generali, ovvero in un separato accordo scritto con il Cliente.

Art. 19 - Analisi e ricerche generalizzate - informazioni finanziarie



1. Nell'ambito dei Servizi di investimento, la Banca potrà comunicare al Cliente ricerche generalizzate e/o analisi emesse da Widiba, o da altre società del gruppo cui la Banca appartiene e/o da terzi, fermo restando che, salvo esplicite indicazioni contrarie di Widiba, siffatte comunicazioni non saranno da intendersi quali raccomandazioni personalizzate e non costituiranno una consulenza o un parere della Banca sul merito di una particolare operazione o strategia di investimento con riguardo al profilo del singolo Cliente. In particolare la Banca potrà fornire di volta in volta al Cliente, a propria discrezione, indicazioni o informazioni di carattere generale, frutto di ricerche ed analisi indipendenti della Banca e/o di terzi sui mercati, sugli emittenti o su alcuni prodotti o Strumenti Finanziari, valutazioni/studi sugli scenari di mercato, in una prospettiva di medio lungo periodo, aventi ad oggetto gli indici dei mercati regolamentati, l'inflazione, la crescita del prodotto interno lordo e i tassi di interesse.
2. La Banca potrà fornire al Cliente dati e/o notizie relativi ai mercati finanziari italiani e internazionali di proprietà di terzi, i quali sono i soli responsabili della esattezza e veridicità dei dati forniti e/o elaborati. Il Cliente è informato che i dati e le notizie forniti nell'ambito del Servizio Widiba hanno natura e scopo meramente informativo e non intendono in alcun modo suggerire strategie o specifiche decisioni di investimento.
3. Il Cliente si impegna ad utilizzare le informazioni finanziarie fornite dalla Banca e/o dalle società convenzionate con la stessa Banca esclusivamente nell'ambito del presente Contratto e comunque per le proprie esigenze personali, escluso ogni diverso uso o scopo quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, la pubblicazione in qualsiasi forma, la comunicazione a terzi o la trasmissione dei dati sotto qualsiasi forma effettuata ed a qualsiasi titolo, anche gratuito. A tale riguardo il Cliente dichiara sin d'ora di essere l'utilizzatore finale delle informazioni finanziarie fornite (*i.e. end user*).
4. La Banca non potrà essere considerata responsabile per errori o ritardi nella messa a disposizione di dati, quotazioni o notizie finanziarie pubblicate tramite il Servizio Widiba, nel caso in cui tali errori o ritardi siano imputabili a temporanee interruzioni del Servizio Widiba dipendenti da cause di forza maggiore o comunque da eventi non imputabili alla Banca o che la stessa non possa ragionevolmente prevedere che si verifichino, ad esempio, a causa di scioperi del proprio personale, guasti, cadute di linea o qualsiasi altro inconveniente, di carattere tecnico e non, che non rientri sotto il controllo della Banca.
5. La Banca non è responsabile del contenuto dei dati e delle informazioni trasmessi sul Servizio Widiba, con la conseguenza che non risponderà dei danni di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, derivanti al Cliente e/o a terzi dall'utilizzo di tali dati e/o informazioni, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di Widiba.

Art. 20 - Commissioni e spese

1. Le commissioni applicate ai Servizi di Investimento oggetto della presente Parte delle Condizioni Generali sono indicate nel Documento di Sintesi - Sezione Servizi di Investimento - e nella Documentazione allegata e parte integrante del Contratto unitamente alle spese e ad ogni altro onere. Il Cliente è tenuto a pagare a Widiba i costi e gli oneri indicati nel Documento di sintesi e nella Documentazione allegata e parte integrante del Contratto, nonché ogni altra eventuale spesa e/o onere fiscale sostenuto con riferimento alla prestazione dei Servizi di investimento Widiba nella misura e secondo le modalità tempo per tempo stabilite dalla normativa vigente.
2. Il Cliente deve specificare il regime fiscale prescelto in sede di sottoscrizione del Modulo di richiesta. Qualora le preferenze del Cliente, che si intendono confermate anche per i successivi anni dovessero modificarsi, sarà cura del Cliente comunicarlo alla Banca per iscritto, via PEC o a mezzo raccomandata a.r., con comunicazione che dovrà pervenire alla Banca entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
3. Il pagamento di quanto dovuto per il servizio avverrà con addebito sul Conto corrente di corrispondenza di pertinenza del Cliente. Widiba è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito sul Conto corrente di corrispondenza, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
4. Salvo diverso accordo scritto (ad es. finanziamenti sui contratti di borsa), qualora il Conto corrente di corrispondenza non presenti, per qualsiasi motivo, disponibilità sufficienti al pagamento di quanto dovuto alla Banca, il Cliente è tenuto a reintegrare immediatamente la liquidità necessaria.

Art. 21 - Clausole speciali, convenute tra le parti, regolanti la liquidazione di operazioni in Strumenti Finanziari

1. Alla parte adempiente è riservato il diritto di provvedere alla liquidazione del Contratto ai sensi degli artt. 1515 e 1516 Cod. Civ., escluso il deposito di cui all'art. 1514; le operazioni di cui ai precitati articoli 1515 e 1516 Cod. Civ. saranno affidate ad una persona autorizzata a tali atti. La notizia di tale liquidazione ai sensi degli articoli stessi potrà essere data con lettera raccomandata o comunicazione PEC senza alcun bisogno di offerta reale, intendendosi esteso il termine di cui all'art. 1457 a tutto il quarto giorno non festivo successivo alla scadenza del Contratto conformemente agli usi di borsa. L'esecuzione coattiva del contratto dovrà aver luogo entro il quarto giorno successivo non festivo successivo a quello dell'avviso.
2. Qualora tra la data dell'operazione e la data di liquidazione dell'operazione in Strumenti Finanziari intervenga uno degli eventi previsti dagli artt. 1531, 1° comma, 1532 e 1533 del Cod. Civ., le parti convengono che, in deroga ai medesimi articoli, spettino al venditore:
 - gli interessi e i dividendi esigibili prima della data di liquidazione;
 - i diritti d'opzione esercitabili prima della data di liquidazione;
 - i diritti e gli oneri inerenti a premi e rimborsi derivanti da estrazione che risultassero stabilite con giorno di inizio anteriore alla data di liquidazione.
3. La Banca è inoltre autorizzata, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 1723 Cod. Civ., per i titoli azionari immessi nel Deposito che debbano essere oppignorati a garanzia di un'apertura di credito, a firmare in nome e per Conto del Cliente le girate in garanzia anche a proprio favore, nonché le girate traslative nel caso in cui i titoli dovessero essere ceduti a seguito di riduzione di fido o nel caso di vendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2796 Cod. Civ..
4. La Banca è altresì autorizzata ad effettuare in nome e per Conto del Cliente il trasferimento, anche con girate a proprio favore ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 29.03.1942 n. 239, dei titoli azionari di cui sia stata disposta la vendita o la consegna in liquidazione.

Sezione II - SERVIZI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI (ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO)

Art. 1 - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini del Cliente possono essere impartiti alla Banca attraverso il Servizio Widiba ovvero mediante altre modalità e tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dalla Banca. All'atto del ricevimento dell'ordine, Widiba rilascia un'apposita attestazione telematica al Cliente con modalità tali da consentirne il trasferimento su Supporto Duraturo. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente accetta che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Nel caso in cui il Cliente impartisca a Widiba ordini per telefono, l'informativa in ordine alla eventuale non appropriatezza dell'operazione viene fornita telefonicamente.
2. Gli ordini possono essere impartiti alla Banca anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All'atto del ricevimento dell'ordine, che deve essere impartito per iscritto, la Banca rilascia, anche attraverso il promotore, apposita attestazione cartacea. Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.



3. Alle condizioni previste nel presente Contratto Widiba si riserva il diritto di rifiutare l'esecuzione di un ordine impartito dal Cliente, di astenersi dall' eseguire o trasmettere l'ordine ricevuto, dandone immediata comunicazione al Cliente anche attraverso il Servizio Widiba, nonché tramite una comunicazione a mezzo e-mail o PEC. Il rifiuto non necessita di motivazione da parte della Banca.

4. La Banca registrerà su supporto magnetico ovvero su altro supporto equivalente, gli ordini impartiti dal Cliente. Widiba archiverà e custodirà presso di sé le registrazioni telefoniche così ottenute, anche per Conto del Cliente, per il periodo di tempo previsto dalla legge.

5. Gli ordini si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca e dalle inerenti comunicazioni registrate su supporto magnetico o altro supporto equivalente. In particolare, le parti pattuiscono che forma piena prova degli ordini conferiti, il rilascio di apposita attestazione contenente il nome del Cliente medesimo, l'ora e la data di ricevimento dell'ordine, gli elementi identificativi dell'ordine e le eventuali istruzioni dallo stesso conferite, ovvero l'evidenza elettronica, la registrazione su supporto magnetico o su altro supporto equivalente.

È facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.

6. Gli ordini impartiti possono essere revocati dal Cliente sino a che non siano stati trasmessi ad altri intermediari per l'esecuzione, ovvero non siano stati già eseguiti, anche in parte, dalla Banca.

7. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per finalità di tutela della propria Clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati Strumenti Finanziari o particolari tipologie degli stessi, secondo quanto tempestivamente comunicato dalla Banca stessa tramite il Servizio Widiba anche in forma impersonale.

8. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi allo stesso ascrivibili ai sensi del Contratto.

9. Il Cliente è tenuto a fornire la liquidità e gli Strumenti Finanziari necessari all'esecuzione di ciascuna operazione, nonché al sostenimento di ogni altra commissione o spesa conformemente alle condizioni ed i tempi previsti per la regolazione e la liquidazione della operazione stessa. In caso contrario, la Banca informa il Cliente della circostanza e si riserva il diritto di non dare seguito agli ordini del Cliente. Il pagamento di tali somme avverrà di norma a mezzo addebito sul Conto corrente di corrispondenza di pertinenza del Cliente. Resta inteso che salvo diverso accordo scritto tra la Banca ed il Cliente (ad es. servizio di finanziamento su contratti di borsa) gli ordini verranno eseguiti esclusivamente in presenza della idonea provvista.

Art. 2 - Esecuzione degli ordini su mercati esteri

1. Il Cliente prende atto che, qualora a seguito di sua specifica istruzione in tal senso a Widiba ovvero nel rispetto della strategia di esecuzione degli ordini adottata dall'intermediario al quale Widiba li ha trasmessi, gli ordini impartiti debbano essere eseguiti su un mercato o su un sistema multilaterale di negoziazione estero, il predetto intermediario si atterrà alle regole previste dalla normativa del mercato nel quale l'operazione viene eseguita.

2. La Banca potrebbe non accettare, per motivi legati alle normative ed ai regolamenti in vigore in alcuni Paesi, nonché per ragioni di carattere fiscale ed informatico, ordini relativi a Strumenti Finanziari emessi e/o ammessi alla negoziazione esclusivamente in mercati esteri, che provengano da Clienti nati o residenti in quei paesi esteri.

Art. 3 - Negoziazione degli ordini

1. Le modalità di negoziazione di ordini su Strumenti Finanziari ritenute tempo per tempo più favorevoli nell'interesse della Clientela sono indicate nella Strategia (un cui estratto è contenuto nella Nota), che descrive tutte le misure adottate dalla Banca per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente ai sensi degli artt. 45 e ss. del Regolamento Intermediari.

In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.

2. Nella gestione degli ordini dei Clienti, la Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini in conformità alle regole previste dagli artt. da 49 a 51 del Regolamento Intermediari.

3. Qualora il Cliente richieda che la negoziazione degli ordini su Strumenti Finanziari quotati nei mercati regolamentati avvenga al di fuori di detti mercati, la negoziazione avverrà in conformità alle disposizioni vigenti.

4. Nel caso di negoziazione in Conto proprio, la Banca comunica al Cliente stesso, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli Strumenti Finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni.

5. In caso di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 5, della Sezione I - Disposizioni comuni o di qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

6. La Banca potrà anche porsi in contropartita del Cliente nella compravendita degli Strumenti Finanziari (cosiddetta negoziazione in Conto proprio).

In particolare il Cliente accetta che eventuali propri ordini possano trovare esecuzione anche mediante contropartita diretta con la Banca la quale potrà agire come parte venditrice o parte acquirente ovvero, anche fuori mercato, come controparte nella pattuizione di contratti aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati. È altresì ammessa la cosiddetta mediazione unilaterale su incarico del Cliente.

7. Nel caso del Servizio di esecuzione di ordini la Banca applicherà al Cliente il prezzo ricevuto o pagato nell'esecuzione dell'operazione, maggiorato delle commissioni e delle spese; nella negoziazione in Conto proprio la Banca comunicherà al Cliente all'atto della ricezione dell'ordine il prezzo al quale è disposta ad acquistare e/o vendere gli Strumenti Finanziari di interesse del Cliente, senza poter applicare commissioni alla relativa operazione.

8. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini viene svolto dalla Banca in qualità di mandataria del Cliente, passando tempestivamente gli ordini stessi alla struttura di negoziazione interna o ad altro intermediario, italiano od estero, autorizzato alla esecuzione di ordini, alla negoziazione per Conto proprio o al collocamento dei relativi Prodotti o Strumenti Finanziari e, ove consentito, alle società emittenti o alle società di gestione con riferimento agli OICR.

9. La Banca informerà il Cliente degli importi dovuti per l'esecuzione delle operazioni ordinate. Il Cliente è tenuto ad adempiere a tali richieste, provvedendo tempestivamente all'effettuazione dei rispettivi versamenti. Qualora le somme inizialmente versate dal Cliente non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, la Banca informerà il Cliente e richiederà il versamento di somme aggiuntive. Il Cliente prende atto che le somme richieste dalla Banca a titolo di provvista o garanzia, inclusi i margini, potranno eccedere quelle richieste per ciascuno Strumento Finanziario dai regolamenti dei mercati in cui lo Strumento Finanziario è negoziato o dai regolamenti dei relativi sistemi di compensazione e garanzia.

Art. 4 - Garanzie relative alle operazioni richieste

1. L'esecuzione degli ordini di compravendita su Strumenti Finanziari impartiti dal Cliente può essere subordinata, anche ai sensi della normativa di riferimento, alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie tempo per tempo indicate dalla Banca.



Art. 5 - Operazioni con passività potenziali o effettive

1. Nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli Strumenti Finanziari, la soglia della perdita oltre la quale la Banca deve fornire comunicazione al Cliente e le relative modalità sono riportate nel Modulo di Richiesta.

Art. 6 - Documentazione delle operazioni eseguite

1. In relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento esecuzione, di ricezione e trasmissione ordini e di collocamento, la Banca fornisce prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

2. La Banca invia, altresì, al Cliente conferma dell'esecuzione dell'ordine ricevuto quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, salvo che conferma contenente dette indicazioni sia inviata dal terzo stesso. Per ogni operazione eseguita, Widiba può inviare al Cliente conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, mediante comunicazione telematica trasferibile su Supporto Durevole. Ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, Widiba è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. L'avviso di conferma potrà anche essere redatto dalla Banca utilizzando codici standard per ciascuna informazione. In tal caso il Cliente ha sempre facoltà di richiedere alla Banca una spiegazione in merito ai codici utilizzati.

Nel caso in cui l'ordine è eseguito in *tranche*, Widiba può fornire al Cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna *tranche* ovvero al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio il Cliente ha sempre facoltà di richiedere alla Banca il prezzo di ciascuna *tranche*.

3. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca ha facoltà di inviare al Cliente le informazioni sugli ordini, con cadenza trimestrale/semestrale o almeno annuale, al posto dell'avviso di conferma. La Banca non invia informazioni nel caso in cui la Documentazione di cui sopra sia inviata al Cliente dalla società prodotto. Nel caso di operazioni aventi ad oggetto O.I.C.R. di diritto estero, la lettera di conferma sarà inviata dal soggetto incaricato dei pagamenti secondo le modalità e i tempi indicati nei documenti di offerta.

4. La Banca fornisce altresì, su richiesta del Cliente, informazioni circa lo stato del suo ordine.

5. Giornalmente sarà resa disponibile al Cliente attraverso uno o più canali del Servizio Widiba (ad es. Sito) la situazione aggiornata in tempo reale degli Strumenti Finanziari e della liquidità, in modo tale che le informazioni sulla posizione del Cliente possano essere trasferite in qualsiasi momento su supporto duraturo.

6. **Si avverte il Cliente che la Banca si aspetta di ricevere dal Cliente eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito alle informazioni e agli avvisi forniti ai sensi del presente articolo entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi, e ciò in ragione del fatto che l'omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente al punto di farlo concorrere ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, del Codice Civile per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.** In mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso secondo le modalità di cui all'art. 3 della Parte A entro 60 giorni dalla data di ricevimento della Documentazione, la stessa si intenderà tacitamente approvata dal Cliente.

Sezione III - SERVIZIO DI COLLOCAMENTO

Art. 1 - Servizio di collocamento

1. Nell'ambito del collocamento, la Banca può offrire al Cliente Prodotti e Strumenti Finanziari da essa collocati in forza di accordi di varia natura (ad es. di distribuzione e/o di agenzia) con società prodotto (es. OICR), compagnie ed emittenti pubblici e privati. In esecuzione del Contratto, quindi, la Banca promuove e consente al Cliente di effettuare la sottoscrizione e/o l'acquisto di Strumenti Finanziari e/o Prodotti per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative Società Prodotto. La Banca, inoltre, riceve le richieste di acquisto e di sottoscrizione di Prodotti trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.

2. Nella prestazione del servizio di collocamento la Banca si attiene alle disposizioni impartite dall'offerente o dal soggetto che costituisce o organizza il consorzio di collocamento, al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e, ove previsto, di riparto, nel rispetto della normativa in materia. Restano di esclusiva competenza e responsabilità delle società prodotto gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento a carico delle stesse.

La Banca provvede, altresì, a far accettare ai clienti la scheda di adesione all'offerta e ogni altra Documentazione eventualmente prevista in relazione all'offerta medesima.

Con riferimento a offerte pubbliche relative a Strumenti Finanziari in Deposito, il Cliente delega sin d'ora espressamente ed irrevocabilmente la Banca, conferendole procura speciale affinché, in suo nome e per suo Conto, Widiba sottoscriva la scheda di adesione relativa ad operazioni di offerta pubblica di vendita, di sottoscrizione, di acquisto e/o di scambio, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente stesso. Resta ferma la facoltà della Banca a suo insindacabile giudizio di richiedere al Cliente la sottoscrizione della scheda nei casi in cui il prospetto informativo richieda opzioni e specifiche di dettaglio. La Banca si impegna a comunicare al Cliente, con i mezzi convenuti, l'esito dell'offerta.

Provvede, inoltre, a consegnare o mettere a disposizione degli aderenti all'offerta ogni Documentazione prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Ove l'offerta preveda l'allestimento del prospetto informativo, il Cliente è invitato a leggere attentamente il medesimo prima di effettuare qualsiasi operazione di investimento negli Strumenti Finanziari oggetto di offerta, al fine di assicurarsi che lo Strumento Finanziario sia coerente con i propri obiettivi di investimento e con il proprio grado di propensione al rischio.

Il prospetto informativo relativo alle operazioni appena indicate, verrà, ove prescritto dalla normativa vigente, preventivamente consegnato al Cliente o messo a disposizione del medesimo sul Sito in modo che possa essere trasferito su Supporto Durevole.

3. Per ogni disposizione impartita, il Cliente deve dichiarare espressamente la volontà di eseguire l'operazione, confermando di aver ricevuto il relativo prospetto informativo. La dichiarazione viene rilasciata dal Cliente in forma scritta o attraverso il Servizio Widiba.

Nell'esecuzione delle operazioni la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti.

Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate solo se non ancora eseguite dalla Società Prodotto e se consentito dalla Documentazione d'offerta.

4. Con riferimento alle operazioni riferite a O.I.C.R. che prevedono l'intestazione cumulativa di quote ed azioni dello stesso O.I.C.R., il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce sin d'ora mandato a Widiba, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 Cod. Civ., per eseguire per Conto del Cliente, ma in nome proprio, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e passaggio (c.d. *switch*) di quote ed azioni, secondo le disposizioni di volta in volta impartite



dal Cliente stesso. Nell'esecuzione del predetto mandato Widiba è sin da ora autorizzata ad utilizzare imprese di investimento terze, banche o SGR incaricate, secondo le procedure di ciascuno dei suddetti O.I.C.R., della relativa intestazione cumulativa ferma restando l'applicazione dell'art. 1715 c.c..

L'esecuzione degli ordini avverrà al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento od allo statuto dell'O.I.C.R..

Il Cliente potrà inoltrare gli ordini di sottoscrizione/rimborso/passaggio (c.d. switch) di quote ed azioni di O.I.C.R. (Fondi Comuni e Sicav) italiani ed esteri armonizzati ed autorizzati alla commercializzazione in Italia, offerti da Widiba sul Sito con le limitazioni ivi rese note tempo per tempo e con le seguenti caratteristiche:

- sottoscrizioni in unica soluzione (PIC), con predeterminazione da parte del Cliente soltanto dell'importo da versare (venendo il numero delle quote automaticamente determinato in sede di esecuzione per effetto del prezzo fissato per lo stesso giorno dal soggetto competente);
- sottoscrizioni mediante piani di accumulo (PAC), con predeterminazione da parte del Cliente dell'importo da investire nel tempo attraverso una serie di versamenti periodici di uguale importo (escluso il primo che, normalmente, è maggiore) il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo ed un massimo prestabiliti;
- rimborsi con predeterminazione da parte del Cliente del numero di quote da rimborsare (totale o parziale, venendo l'importo automaticamente determinato in sede di esecuzione per effetto del prezzo fissato per lo stesso giorno dal soggetto competente) o dell'importo da rimborsare (in questo caso l'effettivo importo rimborsato sarà un'approssimazione di quanto richiesto);
- *switch*, ciascuno dei quali soltanto tra due (e non più di due) O.I.C.R. offerti per il tramite di uno stesso prospetto informativo.

5. Il Servizio di Collocamento viene svolto dalla Banca secondo le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi e nella Documentazione allegata e parte integrante del Contratto.

Sezione IV - SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Art. 1 - Il Servizio di Consulenza

1. La Banca fornisce il Servizio di Consulenza ai clienti in modalità "base" o "avanzata", secondo le rispettive condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi.
2. La Banca presta il Servizio di Consulenza in materia di investimenti, ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 1 comma 5 *septies* del TUF e delle relative norme di attuazione di cui agli articoli 28 e 31 del Regolamento Intermediari e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle informazioni ottenute dal Cliente in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in Strumenti Finanziari, nonché ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua situazione finanziaria come meglio specificate all'articolo 2.
3. Il Servizio di Consulenza consiste nel rilascio da parte della Banca, di sua iniziativa o dietro espressa richiesta anche verbale del Cliente, di consigli e raccomandazioni personalizzati e, dunque, presentati come adatti al Cliente riguardo ad una o più operazioni di investimento relative ad uno o più Prodotti.
4. Nel caso del Servizio di Consulenza ciascun consiglio e/o raccomandazione sarà sottoposto a verifica di adeguatezza e non potranno pertanto essere consigliate operazioni che non siano coerenti con il profilo di conoscenza, esperienza, situazione finanziaria e obiettivo di investimento del Cliente.
5. Il Cliente rimane comunque sempre libero di seguire le indicazioni/raccomandazioni prestate dalla Banca e ritenute dalla stessa adeguate. Il Cliente mantiene infatti piena e totale libertà di dare o meno esecuzione alle raccomandazioni fornite dalla Banca costituendo ogni decisione sua assoluta prerogativa e mantenendo piena facoltà e discrezionalità sia di darvi seguito sia di quale intermediario avvalersi.
6. La Banca non ha alcun obbligo nei confronti del Cliente nel caso in cui, successivamente al conferimento dell'ordine, il Prodotto acquistato/sottoscritto non risulti più adeguato a causa di una modifica delle sue caratteristiche e/o di un mutamento del profilo del Cliente.
7. Il Cliente si impegna a utilizzare le informazioni ricevute dalla Banca solo ed esclusivamente per uso proprio e non ai fini di una cessione, in qualunque forma, a terzi.
8. La Banca nel prestare il Servizio di Consulenza nelle sue diverse modalità si può avvalere di analisi, studi, informazioni anche messi a disposizione da soggetti terzi.
9. Le raccomandazioni e i consigli forniti al Cliente non costituiscono offerta al pubblico.

Art. 2 - Raccolta dei dati e delle informazioni sul Cliente

1. Presupposto necessario ed indispensabile per l'erogazione del Servizio di Consulenza è la raccolta dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni del Cliente relative alla conoscenza ed esperienza finanziaria, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento del Cliente attraverso l'apposito Questionario.
2. Con riferimento alla Consulenza Avanzata la Banca richiede altresì la compilazione di un apposito questionario avanzato integrativo del Questionario.
3. Il Cliente si impegna a collaborare con la Banca al fine dell'elaborazione e dell'aggiornamento del profilo risultante dalla compilazione del Questionario (eventualmente integrato dal questionario avanzato) sulla cui base la Banca fornisce le raccomandazioni personalizzate adeguate.
4. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sui dati, le informazioni e le dichiarazioni rilasciate e forniti dal Cliente e che è onere dello stesso informare la Banca di ogni significativa loro variazione ai fini della verifica dell'opportunità di modificarli.

Art. 3 - Perimetro del Servizio di Consulenza

1. La Banca abbina la prestazione del Servizio di Consulenza al Servizio di Collocamento. L'abbinamento dei due Servizi è limitato ai Prodotti di cui la Banca è collocatrice su incarico dell'emittente e rientranti nelle seguenti categorie: OICR, Prodotti finanziari/assicurativi e le obbligazioni (ad eccezione dei titoli di stato per cui la Banca offre il Servizio di Collocamento in fase di sottoscrizione degli stessi in sede di "asta").
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Il Cliente prende atto che, salvo diverso ed ulteriore accordo scritto, il Servizio di Consulenza non è mai abbinato al Servizio di Collocamento nel caso di "operazioni disposte in autonomia dal Cliente". Per "operazioni disposte in autonomia dal Cliente", ai fini del presente Contratto, si intendono tutte quelle operazioni che non risultano conformi a quanto dettagliatamente previsto (ad es. conformemente al termine di validità e all'oggetto della raccomandazione) nelle singole raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca su Supporto Durevole in esecuzione del presente Servizio di Consulenza (che quindi non possono essere fornite verbalmente). Ne discende che, in caso di "operazioni disposte in autonomia dal Cliente", la Banca effettuerà la valutazione di adeguatezza con riferimento al Servizio di Consulenza ed una distinta valutazione di appropriatezza in relazione al



Servizio di Collocamento.

Art. 4. – Tutela connessa alla prestazione del Servizio di Consulenza

1. La Banca non potrà fornire raccomandazioni d'investimento qualora il Cliente non fornisca alla stessa le informazioni necessarie per poter svolgere la propria attività di consulenza.
2. Con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi alla propria situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla propria propensione al rischio nonché in merito ai rapporti intrattenuti ed alle attività detenute, il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alla completezza, attualità, congruità e veridicità di quanto comunicato o dichiarato alla Banca.

Art. 5. – Opzioni di accesso al Servizio di Consulenza

1. La Banca presta il Servizio di Consulenza mediante due diverse modalità: Consulenza Base senza riconoscimento di alcun compenso da parte del Cliente e Consulenza Avanzata dietro riconoscimento di compenso da parte del Cliente per ciascuna proposta di investimento sottoposta al Cliente.
2. Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli, la Consulenza Base consiste nel fornire al Cliente, a fronte di sua richiesta o, nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, su iniziativa stessa della Banca, raccomandazioni personalizzate di investimento volte all'individuazione del singolo Prodotto adeguato alle esigenze del Cliente e non alla costruzione di un portafoglio.
3. La Consulenza Avanzata, consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate in relazione ad un insieme di operazioni volte alla costruzione di un portafoglio di investimento inteso quale specifica porzione di patrimonio detenuto presso la Banca ed a cui è stato associato uno specifico obiettivo di investimento.
4. I consigli e le raccomandazioni personalizzate di cui al precedente comma sono forniti e documentati attraverso la consegna al Cliente di una "proposta di investimento/disinvestimento" (di seguito, la "Proposta") su Supporto Durevole. Il Cliente, ricevuta la Proposta, potrà scegliere (a) se esaminarla o meno, nonché (b) se impartire o meno alla Banca l'ordine di esecuzione della stessa.
5. Il Cliente ha facoltà di impartire alla Banca l'ordine di esecuzione della Proposta nel termine di volta in volta indicato nella Proposta stessa. Il Cliente prende atto che la Banca effettua la valutazione di adeguatezza esclusivamente in relazione alle Proposte per le quali il Cliente ha richiesto l'esecuzione nel termine di volta in volta indicato nella Proposta stessa. Conseguentemente Widiba effettuerà la sola valutazione di appropriatezza degli ordini di esecuzione di cui alla Proposta impartiti dal Cliente oltre il termine indicato di volta in volta nella Proposta stessa.
6. La Consulenza Avanzata può essere prestata esclusivamente nei confronti di Clienti che, abbiano compilato il questionario "avanzato" specifico per ciascun portafoglio.
7. Il Cliente prende atto che, ai fini della valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, i dati, le informazioni e le dichiarazioni raccolte nel questionario avanzato prevalgono su quelle raccolte nell'ambito del Questionario.

Art. 6. - Responsabilità della Banca

1. La Banca presta il Servizio di Consulenza con la diligenza e la professionalità richieste dalla normativa in vigore, ma non garantisce alcun risultato specifico in termini di rendimenti finanziari.
2. Le indicazioni elaborate nell'ambito del Servizio di Consulenza hanno natura di consigli/raccomandazioni; l'adesione al Servizio di Consulenza non comporta tuttavia l'obbligo per il Cliente di seguire tali indicazioni, rimanendo lo stesso libero di assumere - in piena autonomia e a suo rischio - decisioni di investimento/disinvestimento.
3. Per quanto sopra nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali pregiudizi, danni ovvero per il verificarsi di rendimenti inferiori alle aspettative che il Cliente dovesse subire o conseguire a seguito di operazioni di investimento e/o disinvestimento eseguite sulla base dei consigli e delle raccomandazioni ricevute nell'ambito della Consulenza prestata.
4. Il Cliente prende pertanto atto che le obbligazioni assunte dalla Banca si intendono correttamente adempite con la prestazione della raccomandazione senza che ciò comporti il sorgere a carico della Banca di qualunque tipo di obbligo di monitoraggio sugli investimenti raccomandati.
5. I consigli/raccomandazioni, le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia agli Strumenti Finanziari sia ai Servizi di Investimento forniti dalla Banca sono acquisiti da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che la Banca possa tuttavia garantire in assoluto, con particolare riferimento ai mercati e agli Strumenti Finanziari o ai servizi di investimento prestati da terzi, l'affidabilità, la completezza o la veridicità degli stessi. Le raccomandazioni personalizzate effettuate nell'ambito del Servizio di Consulenza elaborando i dati, le informazioni e le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 2, non assicurano il mantenimento del capitale né garantiscono risultati o rendimenti futuri.

Sezione V - RISCHI E RESPONSABILITÀ

Art. 1 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati

1. Il Cliente prende atto che, a seconda dello Strumento Finanziario trattato, il valore degli investimenti effettuati può variare anche sensibilmente e pertanto, in caso di andamento sfavorevole, il capitale impiegato può subire perdite anche notevoli.

Art. 2 - Strumenti Finanziari non quotati e a diffusione limitata

1. Il Cliente è informato e pienamente consapevole che, con riguardo agli Strumenti Finanziari non negoziati o non quotati in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato gli investimenti in tali valori possono, tra l'altro, comportare:
 - il rischio di non essere facilmente liquidabili;
 - la carenza di informazioni che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente;
 - l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili.

Art. 3 - Attività di Trading "OnLine"

1. Anche sulla base delle specifiche avvertenze fornite nella Nota, il Cliente è consapevole che **la modalità di esecuzione dei Servizi di investimento attraverso le reti telematiche (ad es. Sito) può indurre l'investitore a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva intraday**. Ciò può comportare per il Cliente un aumento sia del rischio di perdite del proprio capitale, sia del costo delle commissioni. In particolare, la modalità "a distanza" scelta dal Cliente per svolgere attività di *trading* comporta di per se stessa i rischi tipici connessi agli strumenti di telecomunicazione e, date le sue peculiari caratteristiche, richiede una competenza specifica nell'ambito non solo dei mercati finanziari, dei titoli, delle strategie di *trading*, ma anche del funzionamento dei principali sistemi informatici ed informativi.



Art. 4 - Investimenti con effetto leva

1. Widiba ritiene doveroso avvertire sin d'ora il Cliente che l'effetto leva può far aumentare notevolmente il rischio degli investimenti, soprattutto qualora vengano assunte posizioni consistenti facendo affidamento su una piccola somma di garanzia iniziale.

Art. 5 - Servizi di informazioni e dati

1. Il Cliente è a conoscenza del fatto che Widiba rende disponibili tramite il Servizio Widiba informazioni e dati che, a sua volta, ottiene da terzi, sui quali non può esercitare alcun tipo di controllo. Resta, pertanto, inteso che il contenuto di tali informazioni e dati non deve essere considerato né esaustivo né completo o comunque corretto. Di conseguenza, il Cliente che intende fare affidamento sulle informazioni fornite tramite il Servizio Widiba deve svolgere un'autonoma verifica della correttezza delle stesse.

Art. 6 - Altri fattori di rischio sui quali Widiba non può esercitare alcun controllo

1. Inoltre, il Cliente riconosce che Widiba non è in grado di garantire, in specifiche situazioni non dipendenti dalla propria volontà, il corretto adempimento del Servizio Widiba. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, è possibile che:

- Widiba possa ricevere da terzi dati ed indicazioni in merito al valore degli Strumenti Finanziari non corrette e/o non complete, con la conseguenza che l'ordine del Cliente potrebbe essere trasmesso all'intermediario autorizzato alla esecuzione degli ordini per Conto dei clienti non tempestivamente e, con riferimento agli ordini condizionati, in un momento successivo od anteriore all'effettivo avverarsi della condizione;
- il tempo necessario per la verifica dei parametri impostati dal Cliente e la ritrasmissione dell'ordine all'intermediario autorizzato alla esecuzione degli ordini per Conto dei Clienti, non consenta che lo stesso venga inoltrato al mercato in tempo utile per essere accettato o che sia correttamente eseguito;
- in un periodo successivo all'inoltro dell'ordine, si verificano eventi quali, ad esempio, la sospensione di un titolo dal mercato, il malfunzionamento dei sistemi del mercato stesso, l'erronea od incompleta trasmissione degli ordini da parte degli intermediari autorizzati alla negoziazione, che non permettano l'esecuzione dell'ordine e ciò, per quanto riguarda gli "ordini condizionati", pur in presenza del verificarsi della condizione apposta;
- in considerazione della modalità utilizzata per l'inoltro degli ordini, per cause di forza maggiore, ad esempio, della sospensione, interruzione, guasto, mancanza di qualità del servizio telefonico, scioperi o, comunque, per cause estranee alla sfera di azione e di controllo di Widiba, un ordine inoltrato non venga trasmesso all'intermediario autorizzato alla esecuzione degli ordini per Conto dei Clienti e ciò nonostante la condizione eventualmente apposta all'ordine si sia verificata.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, nel caso in cui, in seguito all'avverarsi di una delle circostanze sopra descritte, non sia possibile eseguire un ordine, sarà cura di Widiba provvedere a comunicarlo tempestivamente al Cliente mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad es. tramite comunicazione sul Sito o altra modalità contemplata dal Servizio Widiba).

Art. 7 - Limitazione di responsabilità di Widiba

1. Il Cliente, anche sulla base di quanto contenuto nella presente Sezione e nella Nota, prende atto che in nessun caso l'attività di cui al Contratto comporta una garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
2. Widiba non risponde delle conseguenze eventualmente derivanti da temporanee interruzioni della funzionalità del Sito e/o del Servizio Widiba, dipendenti da cause di forza maggiore o, comunque, da eventi non imputabili alla stessa o che la stessa non possa ragionevolmente prevedere quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea; interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti elettrici, telefonici o elettronici; controversie sindacali, scioperi o qualsiasi altro inconveniente di carattere tecnico e non, che non rientri sotto il suo controllo.
3. Widiba non è responsabile per disguidi che possano intervenire nella trasmissione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o, comunque, a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e risolvere, come appena indicate: pertanto Widiba non sarà responsabile di ogni eventuale danno, diretto od indiretto, derivante da una intempestiva trasmissione degli ordini o delle disposizioni in genere.
4. Widiba non sarà ritenuta responsabile qualora, in un periodo successivo all'inoltro dell'ordine da parte del Cliente, si verificano eventi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sospensione di un titolo dal mercato, malfunzionamento dei sistemi del mercato stesso, erronea od incompleta trasmissione degli ordini da parte degli intermediari autorizzati alla negoziazione, che non permettano la corretta esecuzione dell'ordine.
5. Qualunque limitazione di responsabilità prevista a favore di Widiba non opererà nell'ipotesi di dolo o colpa grave della Banca.
6. Fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave, alla Banca non sarà imputabile alcuna responsabilità per aver agito in conformità ad ordini impartiti dal Cliente, con qualunque mezzo autorizzato, che, successivamente alla loro trasmissione od esecuzione, dovessero rivelarsi, in tutto o in parte, contraffatti.
7. Il Cliente dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla Banca, fornire ogni istruzione che la Banca possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il Cliente non adempia prontamente alla richiesta nei suddetti limiti temporali, la Banca, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del Cliente, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del Cliente stesso. Il Cliente libera e manleva la Banca da ogni costo, spesa, danno subiti a causa di comportamenti attivi od omissivi del Cliente stesso.

Sezione VI - NORME CHE REGOLANO LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE SU STRUMENTI FINANZIARI

Art. 1 - Oggetto e durata dei pronti contro termine

1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata, comunque non superiore a 12 mesi e possono avere ad oggetto Strumenti Finanziari, quali a titolo esemplificativo titoli di Stato o obbligazioni, indicati tempo per tempo dalla Banca attraverso il Servizio Widiba (es. il Sito e/o applicazioni software installate su dispositivi mobili).

Art. 2 - Natura ed effetti dell'operazione

1. Le operazioni di Pronti contro Termine si realizzano attraverso una vendita a pronti degli Strumenti Finanziari da parte della Banca ("venditore a pronti") a favore del Cliente ("acquirente a pronti") ed una contestuale vendita a termine degli stessi Strumenti Finanziari per pari importo nominale posta in essere tra il Cliente ("venditore a termine") e la Banca ("acquirente a termine").
2. La vendita a termine ha effetto traslativo differito alla scadenza del termine pattuito nella vendita medesima, per cui gli Strumenti Finanziari oggetto delle operazioni restano fino a tale data nella proprietà del Cliente acquirente a pronti.
3. Gli eventuali diritti accessori relativi agli Strumenti Finanziari spettano al Cliente acquirente a pronti.



Art. 3 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

1. Il Cliente acquirente a pronti è tenuto a versare alla Banca venditrice a pronti il controvalore degli Strumenti Finanziari acquistati, stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti anche solo mediante tecniche di comunicazione a distanza.
2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il Conto corrente di corrispondenza del Cliente per un importo pari al prezzo pattuito anche solo mediante tecniche di comunicazione a distanza, oltre ad ogni ulteriore onere accessorio e quanto dovuto a titoli di commissioni, spese, bolli e quant'altro.

Art. 4 - Consegna degli Strumenti Finanziari e pagamento del prezzo nella vendita a termine

1. Alla scadenza prevista per l'esecuzione della vendita a termine, il Cliente venditore a termine deve trasferire alla Banca acquirente a termine gli Strumenti Finanziari acquistati a seguito dell'operazione a pronti; la Banca provvede contestualmente a pagare al Cliente il prezzo dovuto pari all'ammontare stabilito all'atto della conclusione della vendita a termine anche solo mediante tecniche di comunicazione a distanza.
2. In caso di inadempimento, da parte del Cliente venditore a termine, degli obblighi di trasferimento di cui al precedente comma, la Banca acquirente a termine provvederà ad acquistare gli Strumenti Finanziari in questione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1516 Cod. Civ. (esecuzione coattiva per inadempimento del venditore).
3. Il rischio comunque connesso agli Strumenti Finanziari oggetto della presente Sezione è posto a carico della Banca acquirente a termine che sarà comunque tenuta ad effettuare la propria prestazione in favore del Cliente venditore in base alle condizioni di riacquisto originariamente pattuite.

Art. 5 - Condizioni risolutive

1. Costituiscono condizioni risolutive di tutte le operazioni di pronti contro termine in essere fra la Banca ed il Cliente le seguenti ipotesi:
 - l'inadempimento degli obblighi di trasferimento degli Strumenti Finanziari o di pagamento del relativo prezzo derivanti da un'altra operazione di pronti contro termine conclusa fra le parti stesse;
 - il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di una parte in modo tale da porre in evidente pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito dell'altra;
 - il verificarsi in capo ad una parte di una delle situazioni di cui all'art. 1186 Cod. Civ. (Decadenza dal Termine).
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la parte non inadempiente ha la facoltà di far valere la condizione risolutiva, dandone comunicazione alla parte inadempiente in forma scritta su Supporto Durevole mediante il Servizio Widiba, la PEC o la raccomandata a.r. Quest'ultima, senza necessità di ulteriori richieste, è tenuta ad adempiere all'obbligo di trasferimento degli Strumenti Finanziari o di pagamento del prezzo entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione stessa.
3. Resta salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento del danno subito.

Art. 6 - Remunerazione dell'operazione

1. La remunerazione del Cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dalla differenza tra il prezzo pagato nell'acquisto a pronti degli Strumenti Finanziari in questione ed il prezzo effettivo ricevuto nella vendita a termine.

Art. 7 - Spese, commissioni ed oneri fiscali

1. I diritti di custodia, le commissioni, le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di pronti contro termine concluse con il Cliente sono a carico di quest'ultimo.

Art. 8 - Norme applicabili e rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti "Norme" alle operazioni di pronti contro termine si applicano le pattuizioni relative allo svolgimento da parte della Banca dei Servizi di Investimento.

G - SERVIZIO A DISTANZA WIDIBA

Le presenti norme generali del Servizio Widiba si applicano al Cliente che utilizza il Servizio Widiba, perfettamente consapevole dei rischi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ed in particolare alla trasmissione dei propri dati attraverso le reti di telecomunicazioni. Il Cliente si dichiara a conoscenza del fatto che, a livello internazionale, l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza ed in particolare di sistemi telematici incrementa notevolmente i rischi normali di qualsiasi servizio; ne consegue che la fruizione del Servizio Widiba avviene per libera e consapevole scelta del Cliente, con accettazione del maggior grado di rischio.

Art. 1 - Il Servizio Widiba

1. Il Servizio Widiba consente al Cliente di effettuare le operazioni di interrogazione e di disposizione offerte dalla Banca in relazione ai contratti conclusi dal Cliente con la Banca.
2. La Banca potrà rendere disponibili, a propria scelta e discrezione, modalità e sistemi di comunicazione o interazione alternativi e/o aggiuntivi a quelli inizialmente previsti dal Servizio Widiba (home banking, phone banking, mobile banking), nonché ogni altro sistema basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnico, con i limiti eventualmente derivanti dalle caratteristiche e funzionalità dei rapporti con il quale il Servizio Widiba interagisce.
3. Il rapporto con la Banca ha carattere di durata, restando inteso che il Servizio Widiba è esclusivamente una modalità di fruizione dei Servizi/Prodotti che, come tale, potrà subire interruzioni o sospensioni, anche senza preavviso. Resta fermo che la Banca, previa comunicazione su Supporto Durevole, può, di propria iniziativa, escludere dal Servizio Widiba uno o più rapporti. In questo caso l'esclusione decorrerà dal termine indicato nella comunicazione stessa.
4. Il Sito sarà costituito da pagine accessibili al pubblico in generale e da pagine protette accessibili solo dai Clienti tramite il proprio Sistema di Autenticazione (c.d. area privata). Tali pagine potranno supportare servizi e contenuti di diversa natura (ad esempio informazione, giochi, ecc.). La Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà aggiornare, eliminare, ampliare, ridurre e modificare in ogni modo i servizi e i contenuti del Sito.



5. Per l'accesso al Servizio Widiba mediante mobile banking la Banca potrà mettere a disposizione del Cliente delle apposite applicazioni software, contraddistinte dal marchio Widiba, che il Cliente dovrà installare sui propri dispositivi (es. smartphone, tablet). Il Cliente si impegna ad utilizzare esclusivamente le applicazioni software "ufficiali" messe a disposizione dalla Banca poiché l'utilizzo di applicazioni software sviluppate da terze parti non autorizzate dalla Banca non è ammesso per ragioni di sicurezza. Di conseguenza il Cliente si assume ogni conseguente responsabilità in caso di violazione del presente divieto. Per le medesime ragioni il Cliente non deve utilizzare siti web, piattaforme informatiche o altre modalità di accesso e utilizzo del Servizio Widiba e dei Servizi/Prodotti se sono fornite da terzi e non sono espressamente ammesse e autorizzate dalla Banca.
6. La fruizione dei Servizi/Prodotti tramite sistemi di comunicazione a distanza diversi dal Sito, quali ad esempio il telefono, lo smartphone o il tablet, può risultare limitata per ragioni di natura tecnica e/o di sicurezza. Di conseguenza, il Cliente prende atto ed accetta siffatta limitazione d'uso.
7. Per chiarezza si informa e avvisa il Cliente che, salvo diverse istruzioni scritte provenienti da tutti i cointestatari, ciascuno dei cointestatari potrà autonomamente impartire tramite il Servizio Widiba alla Banca disposizioni a valere sulla totalità degli importi disponibili sul Conto corrente di pertinenza del Cliente e/o sull'intero patrimonio registrato/contabilizzato in Deposito, e ciò per il fatto stesso di essere uno dei cointestatari del rapporto, e quindi a prescindere da eventuali intestazioni formali dei valori/titoli in custodia presso la Banca. In assenza di specifiche istruzioni scritte del Cliente alla Banca, sarà onere dei cointestatari definire tra loro, e rendere opponibili a terzi, le rispettive quote di proprietà del patrimonio in custodia, con ogni più ampia manleva a favore della Banca.
8. Il Cliente prede atto ed accetta che l'utilizzo del Servizio Widiba può essere limitato in tutto o in parte per ragioni di natura operativa connesse alla fruizione dei servizi a distanza al verificarsi di eventi sopravvenuti alla conclusione del presente Contratto che interessano la persona del Cliente (es. nomina di un amministratore di sostegno), ferma la facoltà di recesso da parte di entrambe le Parti.

Art. 2 - Customer service

1. Il "customer service" telefonico consente al Cliente di ricevere assistenza telefonica e chiarimenti sul Servizio Widiba e, se del caso, segnalare eventuali malfunzionamenti riscontrati (il "Customer Service").
2. Il Customer Service sarà attivo nei giorni, alle ore ed ai numeri telefonici indicati nella Documentazione disponibile sul Sito, salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca, tramite comunicazione di posta elettronica, PEC o attraverso il Sito Widiba. Il Customer Service potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di tali sospensioni o interruzioni.
3. Ogni ulteriore informazione in merito al Customer Service è indicata nella Documentazione disponibile sul Sito.

Art. 3 - Phone Banking

1. Il Cliente potrà fruire del Servizio Widiba mediante apparecchi telefonici (c.d. Phone Banking), tramite operatore o telefono a toni, limitatamente ai Servizi/Prodotti supportati dal suddetto canale telefonico "Phone Banking" indicati nella Documentazione di Trasparenza e/o sul Sito. L'utilizzo del Servizio Widiba tramite gli apparecchi telefonici determinerà l'addebito delle relative commissioni, indicate nella modulistica relativa ai singoli servizi fruiti tramite il Servizio Widiba che il Cliente avrà la cura e l'onere di conoscere prima di operare mediante tale modalità di comunicazione a distanza.
2. L'utilizzo del Servizio Widiba attraverso apparecchi telefonici è consentito solo per il tramite del Sistema di Autenticazione e secondo le modalità e gli orari pubblicati sul Sito e/o nella Documentazione di Trasparenza.
3. Resta inteso che, per sua natura, il Phone Banking non consente al Cliente di effettuare tutte le operazioni che, di norma, la Banca può rendere disponibili tramite la rete Internet. Di conseguenza, il Cliente prende atto ed accetta siffatte limitazioni d'uso. Ulteriori limitazioni d'uso potranno trovare applicazioni per ragioni di sicurezza.
4. Resta fermo che mediante il Phone Banking il Cliente può effettuare operazioni informative e dispositive a valere sui propri rapporti in essere con la Banca, a differenza del servizio di Customer Service che consente, invece, solo di ricevere assistenza telefonica per fornire chiarimenti sul Servizio Widiba e, se del caso, segnalare eventuali malfunzionamenti.

Art. 4 - Disponibilità del Servizio Widiba

1. L'utilizzo del Servizio Widiba mediante la rete Internet è consentito dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca con apposite comunicazioni (ad es. telefoniche, tramite comunicazioni di posta elettronica o mediante avvisi sul Sito). Ogni altra informazione riguardante le fasce orarie di disponibilità del Servizio è indicata nella Documentazione di Trasparenza e/o sul Sito. La Banca si riserva la facoltà di modificare a propria discrezione l'orario in cui è possibile utilizzare il Servizio Widiba. Le modifiche dell'orario di operatività potranno essere comunicate al Cliente anche solo mediante comunicazione impersonale sul Sito. Le operazioni sono eseguite, di regola, in tempo reale, tuttavia, qualora siano impartite alla Banca in momenti di indisponibilità del Servizio, queste potranno essere accolte come prenotazioni ed essere effettuate al ripristino della normale attività. Le operazioni non eseguite in tempo reale a causa di limiti di orario saranno perfezionate trascorso il tempo strettamente necessario per provvedervi.
2. Il Servizio Widiba potrà essere sospeso o interrotto in ogni momento, e ciò anche senza preavviso, qualora si verificassero necessità di interventi tecnici ovvero altri eventi straordinari che possano pregiudicare la continuità del Servizio Widiba ovvero ancora la sua sicurezza. Ove possibile, le interruzioni ordinarie verranno preventivamente comunicate ai Clienti (ad es. tramite messaggi nelle pagine del Sito o comunicazioni di posta elettronica o PEC). La Banca non sarà responsabile della mancata fornitura del Servizio Widiba in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, a ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. Il Cliente dà pertanto atto ed accetta la circostanza che non sussisterà alcuna responsabilità della Banca nei suoi confronti per inadempimenti dovuta a forza maggiore o a caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del suo controllo quali atti d'imperio, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, interruzione delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte delle strutture informatiche e/o telematiche della Banca e/o dai suoi fornitori di informazione. Le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dal presente comma potranno verificarsi in relazione ad uno o più canali (ad es. canale Internet, canale telefonico, ecc.).
3. In caso di sospensione o interruzione del Servizio Widiba tramite la rete Internet, il Cliente potrà disporre del Servizio Widiba mediante gli altri canali operativi alternativi offerti dalla Banca (ad es. canale telefonico) nei limiti e negli orari di funzionamento di detti canali. In tali casi, tuttavia, non vi sarà certezza circa la possibilità di usufruire di tutti i servizi di norma disponibili tramite la rete Internet.



Art. 5 - Rapporti su cui operare e attivazione dei contratti

1. A seguito dell'attivazione del Conto Widiba, il Cliente potrà richiedere gli altri Prodotti/Servizi offerti dalla Banca cui è interessato (quali ad es. la carta di credito), firmando la relativa modulistica. Il Cliente prende atto ed accetta che la richiesta dei Prodotti/Servizi oggetto di prenotazione è soggetta ad approvazione da parte della Banca secondo disponibilità e discrezione. In caso di apertura di nuovi Prodotti/Servizi collegati al Conto Widiba gli intestatari dei nuovi rapporti dovranno essere gli stessi a cui viene intestato il Conto corrente aperto con la Banca, salvo che si tratti di Prodotti/Servizi intestati ad una singola persona (es. carte di pagamento).
2. In forza del regolare accesso al Servizio Widiba, il Cliente avrà la facoltà di disporre a distanza dei rapporti contrattuali attivati con la Banca, oppure procedere all'attivazione di quelli eventualmente sospesi, ovvero ancora di aprirne di nuovi, compatibilmente a quanto offerto a distanza dalla stessa Banca, e comunque nei limiti e con le modalità da essa disposti.
3. In caso di estinzione e/o risoluzione di tutti i rapporti in essere fra il Cliente e la Banca con i quali il Servizio Widiba interagisce, il presente rapporto dovrà intendersi automaticamente risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni; rimarranno comunque a carico del Cliente le operazioni effettuate antecedentemente alla chiusura e non ancora contabilizzate al momento della chiusura stessa.

Art. 6 - Utilizzo del Servizio Widiba

1. Per poter usufruire del Servizio Widiba, il Cliente utilizza apparecchiature proprie che devono rispondere alle specifiche esigenze tecniche tempo per tempo indicate dalla Banca. Il Cliente è tenuto inoltre a realizzare un apposito collegamento con la Banca nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei termini indicati dalla medesima.
2. Il Cliente si fa carico della configurazione delle apparecchiature utilizzate e di tutto quanto necessario per accedere al Servizio Widiba. Il Cliente dichiara e garantisce che le apparecchiature utilizzate (personal computer, smartphone, tablet o altro) permettono la stampa o il salvataggio su Supporto Durevole di tutti i documenti a lui inviati o comunque messi a disposizione dalla Banca.
3. Il Cliente dovrà familiarizzare con i sistemi e le procedure di accesso e di utilizzo del Servizio Widiba, consultando le informazioni fornite dalla Banca, che sono sempre disponibili sul Sito.
4. Il Sistema di Autenticazione consente l'accesso al Servizio Widiba e l'utilizzo dello stesso. Il Sistema di Autenticazione deve essere utilizzato nei casi e modi stabiliti dalla Banca (ad es. in funzione della natura dell'operazione da effettuare). Per le operazioni dispositive il Cliente è tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti operativi tempo per tempo fissati dalla Banca.
5. Il Sistema di Autenticazione si basa su una procedura riservata, che prevede l'utilizzo dei seguenti fattori: i) qualcosa che il Cliente conosce (es: password) e/o ii) qualcosa che il Cliente possiede (es. codice OTP, SIM cellulare, Firma Digitale) e/o iii) qualcosa che il Cliente è (es: caratteristiche biometriche).
L'invio di password monouso, uniche e non replicabili (c.d. codice OTP), la cui durata è limitata nel tempo per ragioni di sicurezza, è effettuato ai recapiti tempo per tempo indicati dal Cliente alla Banca.
L'utilizzo della FD per impartire ordini e istruzioni alla Banca avviene secondo le modalità tempo per tempo ammesse dalla Banca.
6. La Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà modificare il Sistema di Autenticazione dandone preventiva comunicazione al Cliente. Il Cliente dovrà adeguarsi entro il termine stabilito dalla Banca al nuovo Sistema di Autenticazione e, decorso tale termine, la Banca potrà sospendere l'erogazione del Servizio Widiba, salva la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto.
7. L'identificazione del Cliente da parte della Banca avverrà esclusivamente attraverso la verifica del Sistema di Autenticazione; le Parti espressamente concordano di esonerare la Banca da qualsiasi ulteriore onere di accertamento personale relativo alla legittimazione dei soggetti che, mediante il corretto utilizzo del Sistema di Autenticazione, richiedono l'esecuzione delle operazioni.
Il Cliente è consapevole che, per la Banca, il Sistema di Autenticazione comporta l'automatica attribuzione al Cliente stesso delle istruzioni ricevute, con effetto immediato sui beni e valori che il Cliente abbia disponibili presso la Banca, quali ad esempio le somme registrate a credito sul Conto corrente o gli Strumenti Finanziari contabilizzati sul Deposito. Il Cliente, pertanto, si impegna a custodire il Sistema di Autenticazione e i dispositivi utilizzati per ricevere le password e le comunicazioni dalla Banca con la massima cura e riservatezza. In particolare, il Cliente non potrà trasferire, concedere in uso, e comunque rivelare a terzi, il proprio Sistema di Autenticazione e i dispositivi utilizzati per ricevere le password e le comunicazioni dalla Banca. In caso di violazione di tale divieto, pur rimanendo comunque responsabile di ogni impiego del Servizio Widiba, il Cliente è obbligato a comunicare immediatamente e per iscritto alla Banca i dati delle persone in possesso del Sistema di Autenticazione e dei dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni dalla Banca.
8. Il Cliente si impegna a comunicare alla Banca qualunque variazione dei propri recapiti utilizzati nei rapporti con la Banca come pure eventuali smarrimenti o furti dei dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni da parte della Banca; nella eventualità in cui il Cliente non assolva tale onere non potrà essere ascritta alla Banca alcuna responsabilità in caso di mancata, ritardata o non autorizzata fornitura del Servizio.
9. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio Widiba esclusivamente con le modalità indicate dalla Banca.
10. Nell'utilizzare i Servizi/Prodotti offerti dalla Banca, il Cliente garantisce che qualunque messaggio e/o materiale immesso nel Sito o altro spazio disponibile sul Servizio Widiba è originale e comunque rispetta eventuali diritti di terzi, e non sarà in violazione di ordine pubblico e buon costume. La Banca non s'impegna a controllare l'operato dei Clienti, ma, qualora venisse occasionalmente a conoscenza di infrazioni alla presente disposizione, si riserva il diritto di cancellare siffatte comunicazioni del Cliente, riservandosi altresì la possibilità di ulteriori azioni a tutela della propria posizione.
11. Il Cliente deve controllare con assidua frequenza le operazioni effettuate tramite il Servizio Widiba. A tal fine, il Cliente può anche avvalersi dei servizi di alert messi a disposizione della Banca che avvisano il Cliente di ogni autorizzazione richiesta per il Servizio Widiba o per importi superiori ad una determinata soglia e che gli permettono di rilevare e segnalare tempestivamente eventuali utilizzi indebiti o illeciti del Servizio Widiba.
Fermo quanto sopra, se il Cliente non dovesse effettuare alcun accesso al Servizio Widiba, la Banca avrà assolto comunque i suoi obblighi contrattuali, senza che il Cliente possa pretendere restituzioni e/o risarcimenti.
12. L'utilizzo del Servizio Widiba è consentito esclusivamente al Cliente.

Art. 7 - Informazioni

1. Il Servizio Widiba consente al Cliente di ricevere e consultare gratuitamente le comunicazioni inviate dalla Banca relativamente ai rapporti intrattentivi con il Cliente.
2. Con l'apertura del Conto Widiba il Cliente accetta che le comunicazioni periodiche e specifiche della Banca relative ai Servizi/Prodotti in essere con la Banca stessa gli siano fornite on line nell'apposita sezione del Sito o mediante gli altri canali tempo per tempo resi disponibili attraverso il Servizio Widiba (es. mobile banking). Restano ferme le altre modalità utilizzate dal Cliente per ricevere ed inviare comunicazioni alla Banca (es. mail ordinaria, posta elettronica certificata).



Il Cliente riconosce che, con la messa a disposizione delle comunicazioni per il tramite del Servizio Widiba, la Banca adempie i propri doveri di comunicazione. Il Cliente si assume l'onere di accedere periodicamente al Servizio Widiba non potendo imputare alla Banca la mancata conoscenza delle comunicazioni a lui effettuate. Ogni comunicazione si intende conosciuta dal Cliente nel momento in cui la comunicazione stessa è stata resa disponibile dalla Banca, circostanza che Widiba potrà comprovare anche attraverso le registrazioni del proprio sistema informatico. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, le eventuali contestazioni restano disciplinate dalle condizioni contrattuali che regolano i singoli rapporti di cui ai Servizi/Prodotti sottostanti.

3. La Banca ha facoltà di inviare al Cliente un avviso relativo alla disponibilità di nuove comunicazioni on line (ad es. via email). A tal fine il Cliente si impegna a dare pronta comunicazione alla Banca di eventuali variazioni dei propri recapiti utilizzati nei rapporti con la Banca, provvedendo ad aggiornarli - in caso di variazione - mediante l'apposita funzione disponibile all'interno del Servizio Widiba.

4. I documenti, messi a disposizione on line dalla Banca, possono essere visualizzati, scaricati, stampati, salvati su Supporto Durevole da parte del Cliente. Il Cliente è informato del fatto che la disponibilità delle comunicazioni inviate sul Sito della Banca è limitata nel tempo, essendo la Banca autorizzata a rimuoverle dopo un ragionevole lasso di tempo durante il quale sono state messe a disposizione (che potrà essere indicato sul Sito della Banca); il Cliente, pertanto, si impegna a provvedere al tempestivo scarico (tramite il salvataggio e/o la stampa) su Supporto Durevole delle comunicazioni inviate sul Sito della Banca al fine di poterle conservare. Resta fermo il diritto del Cliente di richiedere - nei casi e nei limiti previsti dalla legge - copia della Documentazione relativa ai propri rapporti con la Banca, dietro il pagamento delle spese di produzione pattuite con la Banca.

5. Il Cliente potrà, in qualunque momento, scegliere di variare la modalità di fruizione delle comunicazioni e della corrispondenza. In particolare il Cliente può richiedere l'invio delle comunicazioni relative all'andamento del rapporto su Supporto Durevole cartaceo all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente. Le informazioni e le comunicazioni inviate in forma cartacea prevedono l'addebito delle relative spese, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge. Le spese per l'invio di informazioni e comunicazioni non previste ai sensi di legge sono sempre a carico del Cliente. La Banca, a fronte della richiesta del Cliente, si riserva di recedere dal Servizio Widiba e/o dal Contratto.

6. Qualora il Cliente richieda l'invio di informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto nel Contratto ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel Contratto, le relative spese sono a carico del Cliente. La Banca attesta che le spese addebitate quale corrispettivo delle informazioni e delle comunicazioni inviate sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti. Le spese sono indicate fra le condizioni economiche relative ai singoli servizi.

7. Le informazioni relative a saldi e movimenti vengono fornite dalla Banca attraverso i canali attualmente disponibili o che verranno in seguito resi disponibili (Internet, smartphone, tablet, APP, WEB TV, ecc.) per ottimizzare con reciproco vantaggio il rapporto con il Cliente, fermo restando che le stesse trovano unica e probante conferma negli estratti Conto che, nei tempi e modi concordati, vengono periodicamente inviati dalla Banca.

Art. 8 - Notifiche (alert)

1. Widiba offre al Cliente la possibilità di rimanere costantemente informato circa il verificarsi di particolari eventi, scegliendo di ricevere delle notifiche alert (ad esempio una e-mail e/o un messaggio SMS sul cellulare). Il Cliente prende atto ed accetta che, in alcuni casi, la ricezione delle notifiche da parte della Banca può comportare l'addebito dei costi previsti per l'invio dei relativi messaggi. Ad esempio, nel caso di invio dei messaggi attraverso la rete di telefonia mobile con tecnologia SMS.

2. La Banca non sarà responsabile del mancato o ritardato invio delle notifiche alert in conseguenza a cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dovute ai gestori di telefonia mobile, per il caso di SMS, o agli Internet service provider per le e-mail, nonché a scioperi, anche del proprio personale, ad atti o fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. La responsabilità della Banca per eventuali inesattezze, incompletezze, non tempestività dei dati trasmessi o, comunque, ogni altra responsabilità a qualsiasi titolo derivante dal presente contratto sussisterà solo nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 9 - Registrazioni

1. La Banca, nell'ambito dei servizi erogati al Cliente, è tenuta a conservare la registrazione di tutti i dati ricevuti e delle conversazioni, senza apportarvi alcuna modifica.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto Conto della natura del Servizio Widiba, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite il Servizio Widiba, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure (informatiche, telefoniche, ecc.) utilizzate per il funzionamento del Servizio Widiba ed i rapporti con il Cliente. Ai sensi dell'art. 2220 c.c. la registrazione delle disposizioni effettuate nell'ambito del Servizio Widiba potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile.

3. Il Cliente prende atto ed è consapevole che la Banca può effettuare registrazioni su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente delle conversazioni telefoniche intercorse con il Cliente (ad es. degli ordini e delle istruzioni conferite telefonicamente nell'ambito del Phone Banking in relazione a qualsiasi Servizio/Prodotto). Il Cliente, anche sulla base dell'informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta, autorizza sin d'ora la Banca ad effettuare le registrazioni predette, nonché a trattare i dati personali del Cliente. Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca potrà produrre le registrazioni avanti a qualsiasi Autorità competente come prova dell'avvenuta conversazione e dei relativi accordi conclusi.

Art. 10 - Obblighi della banca

1. La Banca:

- a. assicura che il Sistema di Autenticazione e il Servizio Widiba non siano accessibili informaticamente a soggetti diversi dal Cliente legittimato ad utilizzare gli stessi secondo le modalità pattuite, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 6;
- b. consente al Cliente di comunicare alla Banca lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato del Sistema di Autenticazione o del Servizio Widiba senza indugio non appena ne viene a conoscenza. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima;
- c. impedisce qualsiasi utilizzo del Sistema di Autenticazione e/o del Servizio Widiba successivo alla comunicazione di cui al precedente punto, ove richiesto dal Cliente.

2. Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno riscontrate e/o eseguite nel più breve tempo possibile, salvo diverso termine previsto da norme imperative o da pattuizioni contrattuali scritte.



3. È facoltà della Banca rifiutare di assumere gli incarichi conferiti dal Cliente dandone comunicazione al medesimo, senza obbligo di motivazione. Resta inteso che la Banca ha facoltà di non eseguire alcuna disposizione in assenza della provvista necessaria, salvo diverso accordo scritto con il Cliente (es. in forza di rapporto di affidamento).

Art. 11 - Responsabilità

1. Il Cliente è responsabile - nei limiti di legge e di quanto pattuito relativamente ai singoli servizi - per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del Servizio Widiba e per tutte le operazioni eseguite.

Il Cliente è l'esclusivo responsabile della custodia e del corretto utilizzo del Sistema di Autenticazione, nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione del Sistema di Autenticazione stesso (ivi inclusi i dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni da parte della Banca), fermi restando i limiti di legge e di quanto pattuito relativamente ai singoli Servizi/Prodotti.

Per tale ragione il Cliente si impegna a conservare correttamente il Sistema di Autenticazione (incluso il dispositivo utilizzato per ricevere le comunicazioni da parte della Banca) e a custodirlo con la massima cura e riservatezza adottando tutte le cautele, a non cederlo a terzi e a non consentirne l'utilizzo da parte di terzi, assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito di esso, nonché dal suo smarrimento e/o sottrazione. A tal fine il Cliente deve operare con la diligenza e la prudenza che generalmente devono essere osservate da tutti nella cura dei propri interessi patrimoniali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Cliente:

- i) deve conservare il Sistema di Autenticazione in luogo segreto,
- ii) non deve comunicare in ogni modo il Sistema di Autenticazione a terza persona,
- iii) deve adottare ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza del Sistema di Autenticazione,
- iv) deve verificare con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute attraverso il Servizio Widiba,
- v) deve fruire del Servizio Widiba con modalità, apparecchiature e supporti che si avvalgono di elevati standard di sicurezza,
- vi) deve provvedere senza indugio a chiedere il blocco del Sistema di Autenticazione e/o del Servizio Widiba anche qualora abbia solo il sospetto di utilizzi non autorizzati e/o a fronte di eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte della Banca (es. attraverso mail o mediante avvisi inviati nell'ambito dei programmi di sicurezza),
- vii) deve adottare soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus),
- viii) deve attivare i sistemi e i servizi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca (es. alert),
- ix) deve comunicare alla Banca i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni o codici relativi agli utilizzi del Servizio Widiba,
- x) deve verificare costantemente la presenza del corretto acronimo di protocollo "https" (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer) che è utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite attacchi informatici, a differenza di quanto accade nel caso del protocollo di trasferimento "http".

2. In caso di furto, smarrimento, sottrazione o perdita di riservatezza del Sistema di Autenticazione o dei dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni e i codici da parte della Banca il Cliente dovrà comunicarlo alla Banca senza indugio richiedendo il blocco del Sistema di Autenticazione. A tal fine il Cliente deve contattare telefonicamente la Banca all'apposito numero indicato sul Sito e/o nella Documentazione di Trasparenza o mediante l'apposita funzione disponibile tramite il Servizio Widiba. In ogni caso il Cliente dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti e trasmetterla alla Banca. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Cliente per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere tale copia al Cliente che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o gravemente negligente, in caso di furto, smarrimento o utilizzo indebito dei codici dispositivi, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo del Servizio Widiba in modalità dispositiva dopo che egli abbia comunicato alla Banca, senza indugio, il furto, lo smarrimento o l'utilizzo indebito.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o gravemente negligente, il Cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo del Servizio Widiba qualora la Banca non abbia adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b).

Salvo il caso in cui il Cliente non abbia agito con dolo o con colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza del Sistema di Autenticazione e dei dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni da parte della Banca, prima del compimento della comunicazione di cui sopra, il Cliente sopporta comunque per un importo complessivamente non superiore a 150 euro la perdita derivante da operazioni di pagamento non autorizzate, subita in conseguenza del furto, smarrimento o utilizzo indebito dello strumento di pagamento.

Qualora il Cliente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più obblighi previsti dalla presente Sezione, egli sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma precedente.

3. Dal momento che l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza può esporre al rischio di frodi, il Cliente è informato che è suo onere utilizzare i più sofisticati accorgimenti tecnologici tempo per tempo disponibili al fine di evitare che ciò si verifichi ed utilizzare strumenti/servizi che garantiscono elevati standard di sicurezza. Qualora il Cliente scelga di non sfruttare i servizi e gli strumenti offerti dalla Banca a presidio di una maggiore sicurezza, il Cliente non può successivamente addossare alla Banca le conseguenze negative derivanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi, adducendo la mancata adozione da parte della Banca di tutte le precauzioni necessarie. Analogamente il Cliente non può addossare alla Banca le conseguenze negative derivanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi nel caso in cui la Banca segnali al Cliente il venir meno di un presidio di sicurezza ed il Cliente non si attivi prontamente per riattivarlo a tutela della propria operatività, ovvero in caso di comportamento negligente da parte dello stesso Cliente (ad esempio consegna di chiavi di sicurezza a terzi o mancata tempestiva denuncia alle Autorità Competenti).

4. La Banca non sarà responsabile della mancata o ritardata fornitura del Servizio Widiba in conseguenza a cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dovute ai gestori di telefonia mobile, agli Internet service provider, nonché a scioperi, anche del proprio personale, ad atti o fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento o ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

La responsabilità della Banca per eventuali inesattezze, incompletezze, non tempestività dei dati trasmessi o, comunque, ogni altra responsabilità a qualsiasi titolo sussisterà solo nei casi di dolo o colpa grave. Anche in caso di interruzioni dovute a cause ad essa direttamente imputabili, la Banca è da ritenere esente da responsabilità qualora venga comunque garantita l'operatività anche tramite una delle altre modalità rese disponibili.

Art. 12 - Sospensione - blocco del Servizio Widiba



1. La Banca ha la facoltà di inibire l'accesso al Servizio Widiba nel caso rilevi dei tentativi di accesso non andati a buon fine per chiavi errate, nonché di bloccare le disposizioni presentate e/o l'invio di informazioni qualora, nel caso di mancato rispetto delle specifiche modalità di cui ai precedenti articoli, la Banca non sia in grado di verificare l'identità del Cliente. Il blocco dell'accesso viene comunicato al Cliente direttamente dalla Banca oppure automaticamente attraverso le pagine informative nel caso di utilizzo dei canali internet e mobile banking, comunicazione vocale nel caso di utilizzo del canale Phone Banking.
2. La Banca può procedere a bloccare l'utilizzo del Servizio Widiba al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più delle seguenti situazioni:
 - la sicurezza del Servizio Widiba;
 - il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato del Servizio Widiba;
 - nel caso in cui sia prevista la concessione di una linea di credito, un significativo aumento del rischio che il Cliente non ottemperi ai propri obblighi di pagamento.
3. Nei casi sopra indicati, la Banca informa il Cliente utilizzando la modalità più celere, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco del Servizio/canale o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
4. Il Servizio Widiba o i canali, una volta bloccati, possono essere in seguito riattivati al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco o interrotti definitivamente.
5. La sospensione del Servizio Widiba, per qualsiasi motivo, non determina necessariamente la sospensione dei rapporti collegati al Servizio stesso.

Art. 13 - Scioglimento del Servizio Widiba

1. Gli eventuali atti di disposizione compiuti mediante il Servizio Widiba, a valere sui rapporti, dopo il verificarsi di eventi quali la morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non sia stata comunicata notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire del Cliente, e cioè finché alla Banca non sia stata prodotta Documentazione idonea a comprovare il verificarsi dei suddetti eventi, oppure finché da uno degli eventuali eredi o dal legale rappresentante del Cliente, ovvero, in caso di rapporti cointestati, da parte di uno degli altri cointestatori, non sia stata notificata alla Banca opposizione anche solo con comunicazione a mezzo posta lettera certificata o lettera raccomandata.
2. Il Servizio Widiba cessa automaticamente quando alla Banca sia stata comunicata la notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire del Cliente.
3. La Banca non appena riceve notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità del Cliente o di uno dei cointestatori blocca l'accesso e l'utilizzo del Servizio Widiba tramite il Sistema di Autenticazione. Sino a quando la Banca non avrà ricevuto copia del provvedimento del Giudice o, in caso di successione, la dichiarazione di successione e notizia legalmente certa del titolo successorio, la liquidità e gli strumenti finanziari del *de cuius*/incapace in deposito presso la Banca non potranno essere oggetto di trasferimento. In caso di rapporti cointestati non potranno essere trasferiti i beni del *de cuius* o dell'incapace ovvero i titoli a questi intestati e la quota parte degli altri beni e valori oggetto di deposito presso la Banca (stabilita dividendo in parti uguali il patrimonio o secondo l'assetto proprietario resole noto). La Banca, una volta ricevuta la predetta Documentazione, provvederà a trasferire la liquidità e gli Strumenti Finanziari secondo le istruzioni impartite.

Art. 14 - Varie

1. I contratti che il Cliente intenda concludere e attivare e/o disporre attraverso il Servizio Widiba restano disciplinati dalle relative condizioni generali di contratto e dalle norme particolari riferite a ciascuno di essi.
2. La Banca potrà offrire in ogni momento nuovi servizi e/o prodotti la cui accettazione, da parte del Cliente, potrà avvenire anche mediante il materiale utilizzo degli stessi. In tali ipotesi, tali nuovi servizi e/o prodotti risulteranno disciplinati dalle presenti norme generali del Servizio Widiba, se del caso integrate dalle specifiche previsioni contrattuali di ciascun nuovo servizio e/o prodotto. Siffatte condizioni contrattuali diventeranno parte integrante delle presenti norme generali del Servizio Widiba.

Art. 15 - Applicazione delle condizioni economiche

1. La Banca potrà prevedere diverse condizioni economiche da applicare al medesimo servizio/prodotto a seconda del canale utilizzato dal Cliente (ad es. Internet banking, Phone banking, ecc.).

Art. 16 - Spese a carico del Cliente

1. Sono interamente a carico del Cliente: le spese telefoniche richieste dal proprio gestore di telefonia, i costi dell'accesso alla rete Internet e delle necessarie apparecchiature per l'utilizzo del Servizio Widiba.
2. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri, anche di carattere fiscale, inerenti e conseguenti al presente Contratto e/o ai contratti successivamente conclusi tra Banca e Cliente sono a carico esclusivo di quest'ultimo secondo le modalità e la misura tempo per tempo previste dalle norme applicabili.